

presso le Commissioni congiunte Bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028" (A.S. 1689).

(Roma, 4 novembre 2025)

PREMESSA

La condizione in cui versa il Paese è sotto gli occhi di tutti: il PIL è allo "zero virgola", in sostanziale recessione negli ultimi due trimestri; da ormai tre anni prosegue – incontrastato – un profondo processo di deindustrializzazione; i salari e le pensioni non hanno recuperato il potere d'acquisto perso negli ultimi anni; l'occupazione cresce solo per gli over 50, mentre si contrae – ed è sempre più precaria – per le nuove generazioni; aumentano le ore di cassa integrazione e le crisi aziendali.

Questa realtà, a quanto pare, non preoccupa affatto il Governo, che anzi festeggia i "formidabili" risultati raggiunti e l'andamento positivo dei conti pubblici, con il plauso della comunità finanziaria nazionale e internazionale. Sono lontani i tempi in cui si sosteneva che l'affidabilità delle agenzie di rating è paragonabile a quella di una cartomante, o quando ci si lamentava che il loro giudizio valesse più del voto dei cittadini.

Ma qui il problema non è la coerenza o meno della presidente del Consiglio, vale piuttosto la pena porsi - e porre - una domanda semplice e diretta: chi sta pagando il miglioramento del quadro di finanza pubblica?

La risposta è inequivocabile: i lavoratori dipendenti e i pensionati, i quali non solo hanno vissuto un brutale impoverimento a causa di una inflazione da profitti lasciata completamente libera di scaricarsi sulle loro spalle, ma hanno anche subìto tutto il drenaggio fiscale conseguente alla mancata indicizzazione dell'Irpef all'inflazione.

Oltre al danno, dunque, anche la beffa.

E ciò che è più insopportabile è che invece di adoperarsi per cancellare questa intollerabile ingiustizia, si tenti in ogni modo – e da più parti – di negare l'evidenza. L'argomento utilizzato è che i benefici fiscali approvati finora avrebbero compensato interamente il fiscal drag.

Una tesi che - se anche fosse fondata - smonterebbe comunque alla radice la propaganda che ha accompagnato fin dall'inizio questa legislatura, svelando come i salari non siano stati per nulla sostenuti e che quanto riconosciuto con una mano è stato sottratto con l'altra, in una mera partita di giro a saldo zero. Le cose, purtroppo, stanno molto peggio di così.

Infatti, le perdite cumulate che, a causa del drenaggio, hanno subìto i salari nell'ultimo triennio sono ben superiori ai vantaggi ottenuti con gli interventi realizzati sull'Irpef, sulla decontribuzione e sulla sua successiva fiscalizzazione.

Si va:

- da -700 euro per un reddito con un imponibile previdenziale da 20.000 euro;
- a -2000 euro per un reddito da 35.000 euro;
- fino a una perdita di oltre 3.000 euro per chi ha un imponibile previdenziale da 55.000 euro.

E, mentre la macchina infernale del fiscal drag – se non verrà disinnescata – continuerà a erodere i redditi fissi ogni anno, neppure le misure contenute nel disegno di legge di bilancio 2026 rimedieranno a questa situazione:

- la riduzione della seconda aliquota dell'Irpef porterà vantaggi sopra i 28.000 euro di reddito tra 0 e 440 euro (al massimo un caffè al giorno);
- mentre la tassazione al 5% degli incrementi contrattuali per i lavoratori fino a 28.000 euro garantirà un beneficio medio di 126 euro, e solo per il prossimo anno.

Quest'ultima è stata una nostra richiesta, ma come suol dirsi: il titolo del tema che ha provato a scrivere il Governo è giusto, ma lo svolgimento decisamente no, avendo escluso intere fasce di reddito e tutto il pubblico impiego. Oltretutto, le risorse sottratte - silenziosamente - tramite il drenaggio fiscale non solo non sono state restituite, ma non sono state neppure destinate - né lo saranno - alla spesa sociale.

Lo dimostrano - per fare l'esempio più eclatante - i numeri della sanità pubblica, il cui finanziamento - o per meglio dire: il definanziamento - passerà da un rapporto sul PIL del 6,15% il prossimo anno al 5,93% nel 2028, il livello più basso di sempre, un livello – per intenderci – che mette a rischio l'aspettativa di vita delle persone in carne e ossa.

Stesso discorso vale anche per l'Istruzione, per la non autosufficienza, per la casa, per l'intero sistema pubblico dei servizi.

L'altra grande vittima designata dal ritorno alle politiche di austerità è il capitolo della previdenza:

- con l'aumento generalizzato dell'età pensionabile (che colpirà quasi il 99% delle lavoratrici e dei lavoratori);
- con l'azzeramento di ogni forma di flessibilità in uscita (comprese le già insufficienti "opzione donna" e "quota 103");
- con il totale tradimento della solenne promessa elettorale di superare la Legge Monti/Fornero, che invece viene perfino peggiorata.

Così lavoratrici e lavoratori vengono colpiti su tutti e tre i fronti che li riguardano: il salario diretto, il salario indiretto o sociale, le pensioni.

Mentre agli altri si garantiscono flat tax, condoni, sanatorie, e tutto il resto che sappiamo, per poi meravigliarsi se – come sembra – l'evasione fiscale e contributiva è tornata a crescere.

A questo punto della disamina, qualcuno potrebbe dare per scontato che le risorse drenate a chi vive di reddito fisso siano state almeno destinate alle politiche industriali e di sviluppo.

Non è avvenuto nemmeno questo, come dimostra - nella maniera più plastica - il numero "zero" a fianco della voce "Investimenti pubblici" indicata nel Documento Programmatico di Bilancio.

La verità è che il maggior gettito derivante dal fiscal drag è stato utilizzato per fare ancora più austerità rispetto a quella richiesta dalla Commissione europea, e con un preciso obbiettivo politico: attivare – già dal 2026 – la Clausola di salvaguardia Nazionale del Patto di Stabilità, in modo da poter scomputare le spese per la Difesa - indebitando ulteriormente il Paese - per finanziare una folle corsa al riarmo (+23 miliardi solo nei prossimi tre anni), che non può portare nulla di buono.

Queste sono le ragioni della crescita anemica che - se si prosegue su questa strada - ci toccherà addirittura rimpiangere nei prossimi anni: quando i dazi americani dispiegheranno tutti i loro nefasti effetti; e quando si esauriranno i fondi del PNRR, senza i quali saremmo in piena recessione. Un PNRR che, peraltro – tra ritardi e continue rimodulazioni – vede sempre più allontanarsi gli obiettivi della riduzione delle diseguaglianze sociali e dei divari territoriali che ne stavano alla base.

Cosa bisogna ancora aspettare per cambiare una linea di politica economica che - per autocertificazione dello stesso Governo – avrà nel 2026 un impatto sulla crescita, e sulle condizioni delle persone, pari a zero?

Quali ulteriori evidenze servono per comprendere che: senza rilanciare la domanda interna, aumentando salari e pensioni; senza una politica industriale che sostenga la transizione tecnologica, energetica ed ecologica del nostro sistema produttivo; senza rilanciare il Mezzogiorno (non basta la Zes unica, che è uno strumento non una strategia per il Sud), e senza rafforzare un welfare che sta diventando sempre meno pubblico e meno universalistico, non saranno solo le persone che rappresentiamo a essere penalizzate, ma tutto il Paese?

Sono queste le ragioni per cui — a nostro giudizio - va cambiata una Manovra di bilancio palesemente inadeguata, ingiusta e controproducente.

Per questo abbiamo manifestato in piazza san Giovanni lo scorso 25 ottobre e per questo proseguiremo la nostra mobilitazione a supporto delle richieste:

- la restituzione del fiscal drag e la sua neutralizzazione, attraverso l'indicizzazione all'inflazione di scaglioni, detrazioni, trattamento integrativo, Isee ed esenzioni, come avviene non in Unione Sovietica, ma negli Stati Uniti di Trump;
- il rinnovo di tutti i contratti nazionali di lavoro pubblici e privati per difendere e rafforzare il potere d'acquisto;
- il rafforzamento e l'estensione della quattordicesima, e la piena rivalutazione delle pensioni;
- blocco dell'aumento automatico dell'età pensionabile per tutte e tutti, una maggior flessibilità in uscita e una pensione di garanzia per precari e discontinui;
- vere politiche industriali per i settori manifatturieri e per i servizi, per innovare il nostro sistema produttivo, difendere l'occupazione e creare nuovo lavoro di qualità, tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

• contrasto alla precarietà e lavoro povero.

Un tema, questo, che deve salire in cima alla lista, se vogliamo fermare l'emigrazione di 100.000 ragazze e ragazzi che ogni anno cercano un lavoro libero e dignitoso fuori dai nostri confini nazionali.

Per fare tutto questo ci sono due precondizioni ineludibili:

- andare a prendere i soldi dove sono (profitti, extra profitti, grandi ricchezze, evasione fiscale), anche chiedendo un contributo di solidarietà come abbiamo proposto all'1% della popolazione più ricca, per finanziare politiche a beneficio del restante 99%;
- rinunciare ad una insostenibile corsa al riarmo che punta a convertire la nostra e quella europea in un'economia di guerra, e che sottrarrà una ingentissima mole di risorse (quasi 1.000 miliardi di euro per l'Italia, se si vuole davvero raggiungere il 5% del PIL entro il 2035) alle vere priorità economiche e sociali del Paese.

Con meno di questo, non riusciremo a liberarci dalla trappola del combinato disposto "austerità e riarmo". Un binomio che sintetizza perfettamente la Manovra di bilancio in discussione e, temiamo, anche quelle a venire.

LA MANOVRA 2026 TRA AUSTERITÀ, DRENAGGIO FISCALE E RIARMO

Il quadro macroeconomico e di finanza pubblica

Dopo la recessione del 2020 (-8,9%), il rimbalzo del 2021 (+8,9%), la ripresa del 2022 (+4,8%), la bassa crescita del 2023 (+1,0%) e del 2024 (+0,7%), i dati trimestrali sul prodotto interno lordo del 2025 confermano la stagnazione economica. Il PIL, dopo la flessione congiunturale del 2° trimestre 2025 (-0,1%), nel 3° trimestre è rimasto stazionario e la crescita acquisita per il 2025 è di appena +0,5%. Inoltre, le stime sul 2026 segnalano un'ulteriore crescita asfittica che non tiene conto dell'impatto dei dazi statunitensi sull'economia italiana che causerà una persistente contrazione del PIL, come evidenziato nel Documento Programmatico di Finanza Pubblica (DPFP). Gli ultimi dati sul PIL, quindi, smentiscono le previsioni ottimistiche del Governo e sanciscono il quarto anno consecutivo di crescita molto bassa.

Nel frattempo, dopo aver già registrato un'inflazione cumulata, misurata tramite l'IPCA, del +18,6% nel quadriennio 2021-24, l'inflazione acquisita a ottobre 2025 è del +1,7%. Preoccupa l'indice dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona (il c.d. "carrello della spesa") che registra un aumento acquisito del +2,4%.

Nel quinquennio 2021-25, la dinamica salariale non ha seguito quella dei prezzi e tra l'andamento dell'inflazione e quello delle retribuzioni contrattuali orarie c'è un divario abissale che ha raggiunto il suo massimo a dicembre 2022 e che ad oggi permane ancora molto ampio. In termini reali, le retribuzioni contrattuali a settembre 2025 restano al di sotto dell'8,8% rispetto a gennaio 2021. Nel 3° trimestre 2025, i CCNL in attesa di rinnovo riguardano 5,6 milioni di dipendenti pari al 45,4% del monte retributivo complessivo che, quindi, non è aggiornato all'inflazione. Si segnalano importanti differenze a livello settoriale: il 100,0% della Pubblica Amministrazione è in attesa del rinnovo, il 52,8% nell'industria, il 9,7% nei servizi e, infine, lo 0,0% in agricoltura. Il tempo medio di attesa di rinnovo cresce ulteriormente e si attesta a 27,9 mesi.

Gli ultimi dati sull'occupazione, seppur in crescita, confermano come l'andamento del mercato del lavoro non sia affatto entusiasmante. Infatti, sulle recenti dinamiche occupazionali vanno segnalati almeno tre elementi critici che riguardano:

• la qualità occupazionale:

- o la crescita occupazionale in un contesto caratterizzato da un PIL stagnante e anche in flessione e un aumento minimo delle ore lavorate indica una bassa qualità dei posti di lavoro;
- o il numero dei lavoratori a termine permane ancora molto alto (circa 2,5 milioni a settembre 2025) e, inoltre, i flussi dell'offerta di lavoro mostrano come il tasso di permanenza nell'occupazione dipendente a termine nel 2° trimestre 2025, rispetto allo stesso trimestre del 2024, sia del 72,7%;

la questione demografica:

- l'aumento occupazionale è determinato dalla crescita degli over 50 che rappresentano ormai oltre il 40% degli occupati e la cui permanenza sul mercato del lavoro è determinata dalle riforme pensionistiche che hanno aumentato l'età pensionabile;
- 2. la crescita del tasso di occupazione in Italia (62,2% nel 2024) che rimane il più basso di tutta l'Unione Europea è determinata anche dalla drastica diminuzione della popolazione in età da lavoro, come ha riconosciuto il Governo nel Piano Strutturale di Bilancio (PSB).

• gli ammortizzatori sociali:

o le ore autorizzate di Cassa Integrazione Guadagni (CIG) sono in crescita (circa 419 milioni di ore nel periodo gennaio-settembre 2025, cioè +18,5% rispetto allo stesso periodo del 2024), ma gli effetti non si vedono immediatamente nelle statistiche sul mercato del lavoro perché i cassaintegrati escono dagli occupati solo se la loro assenza dal lavoro supera i tre mesi.

Il recente miglioramento del quadro di finanza pubblica è determinato dal pesante consolidamento fiscale deciso dal Governo con il PSB impostato, dal lato delle uscite, sulla forte riduzione della spesa pubblica (le cui conseguenze si scaricano su lavoratori dipendenti e pensionati a causa dei tagli a sanità, istruzione, ecc.) e, dal lato delle entrate, dal maggiore gettito tributario incamerato tramite il drenaggio fiscale subìto proprio da lavoratori dipendenti e pensionati. Sono questi due elementi (austerità e drenaggio) a consentire al Governo di ridurre il rapporto deficit/PIL intorno alla soglia del 3% già quest'anno e a determinare l'uscita dell'Italia dalla procedura per deficit eccessivo al più tardi nella prossima primavera, cioè in anticipo rispetto a quanto richiesto dalla Commissione europea e previsto nel PSB e nel Documento di Finanza Pubblica (DFP).

La Manovra 2026

La Manovra, attualmente in discussione in Parlamento, si inserisce in un quadro macroeconomico in netto peggioramento: stagnazione economica; alta inflazione cumulata; salari e pensioni che non hanno recuperato il potere d'acquisto perso negli ultimi anni; occupazione che cresce solo tra gli over 50; circa la metà dei dipendenti in attesa di un rinnovo contrattuale; profonda deindustrializzazione (con una flessione della produzione industriale che continua ininterrottamente dall'ultimo trimestre 2022), aumento delle ore di cassa integrazione e delle crisi aziendali, ecc.

Si tratta della seconda Manovra definita all'interno del quadro tracciato dal PSB, la cui traiettoria è vincolante fino al 2031 (quindi, ben oltre la durata dell'attuale Governo e di questa legislatura) e prevede un forte contenimento della spesa primaria netta che crescerà, in termini nominali, meno dell'inflazione prevista, determinando quindi una sua riduzione in termini reali.

Dall'analisi dei recenti documenti economico-finanziari emerge chiaramente come l'azione economica del Governo sia del tutto irrilevante nell'orizzonte considerato (2026-2028). Infatti, il quadro programmatico, ossia quello che incorpora l'impatto delle nuove misure, e quello tendenziale, quindi a legislazione vigente, coincidono nel 2026 mentre nel 2027 e 2028 vi è una differenza del tutto insignificante (+0,1 p.p. annuo), certificando così il totale fallimento delle politiche economiche dell'Esecutivo.

Inoltre, le risorse sottratte silenziosamente tramite il drenaggio fiscale a lavoratori dipendenti e pensionati non solo non sono state restituite, non solo non sono saranno destinate in spesa sociale e investimenti pubblici, ma verranno utilizzate per il riarmo. L'obiettivo del Governo è, infatti, quello di attivare la Clausola di Salvaguardia Nazionale del Patto di Stabilità e Crescita (PSC) per scomputare le spese per la difesa fino al 2028, finanziare la corsa al riamo (+23 miliardi solo nei prossimi tre anni) anche tramite il ricorso ai prestiti del fondo SAFE, facendo così indebitare ulteriormente il Paese e imponendo ancor più austerità rispetto a quella già prevista.

Il piano europeo "Rearm Europe" e gli impegni assunti in sede NATO, entrambi avallati dal Governo Meloni, sconvolgeranno gli equilibri di bilancio, modificheranno la composizione della spesa pubblica e cambieranno il modello industriale, sociale e di sviluppo. Infatti, partendo dal PIL

nominale del 2025-2028 previsto nel DPFP 2025, e ipotizzando che dal 2029 al 2035 ci sia una crescita nominale annua del +2,6% (pari a quella del 2028 nonché alla media 2000-2024), e tenendo conto che alla spesa per la difesa sarà destinato il 2% del PIL già nel 2025, e che tale percentuale crescerà gradualmente fino al 2,50% entro il triennio e poi fino al 5,00% entro il decennio, abbiamo stimato che l'Italia destinerà dai 45,2 miliardi nel 2025 a oltre 146,2 miliardi nel 2035. Quindi, l'Italia dovrà aumentare la spesa in difesa di oltre +10 miliardi all'anno (in media) e nel decennio 2025-2035 spenderà, in termini cumulati, circa 964 miliardi.

Stima delle risorse destinate alla difesa in Italia (in % del PIL e in miliardi di euro), 2025-2035											
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
% PIL in difesa	2,00%	2,15%	2,30%	2,50%	2,86%	3,21%	3,57%	3,93%	4,29%	4,64%	5,00%
in mld di euro	45,2	49,9	54,8	61,1	71,6	82,7	94,3	106,4	119,1	132,4	146,2

Fonte: elaborazione Ufficio Economia CGIL su dati DPFP 2025 ed EUROSTAT

Si tratta di un'ingente mole di risorse che, a tassazione invariata, verrà sottratta allo stato sociale, ai salari e alle pensioni, alle politiche industriali e agli investimenti indispensabili per invertire il declino economico, rilanciare la domanda interna, creare lavoro di qualità e innovare il nostro sistema produttivo.

Ancora una volta ribadiamo che le scelte di politica economica non sono mai né tecniche né neutrali, bensì il risultato di una chiara decisione politica: il Governo italiano ha deciso di tagliare nettamente la spesa pubblica (austerità) e di aumentare silenziosamente le entrate tributarie (drenaggio fiscale) e di avviare pericolosamente un'economia di guerra (riarmo).

PNRR E MANOVRA DI BILANCIO 2026

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, pur citato poche volte nell'articolato del disegno di legge di bilancio, ha un ruolo fondamentale sia come strumento di copertura finanziaria di una parte rilevantissima dell'intera Manovra che come strumento di orientamento di scelte politiche di carattere generale.

Come è noto, è in pieno svolgimento il confronto tra Governo italiano e la Commissione Europea sulla sesta e ultima rimodulazione visto che formalmente il PNRR chiude nel 2026. In particolare, la proposta presentata dall'Italia si muove fondamentalmente lungo due direttrici:

- creare strumenti finanziari "gestiti in modo indipendente" per incentivare gli investimenti privati, in modo da spalmare le risorse negli anni successivi al 2026;
- sostenere misure del ddl bilancio compatibili con gli obiettivi del PNRR.

Il secondo punto è l'oggetto principale del disegno di legge di bilancio, come si ricava dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari della Manovra. Il meccanismo individuato è quello di liberare risorse nazionali e sostituirle con quelle del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza laddove riguardino interventi in qualche modo coerenti con il PNRR.

Conseguentemente, gli effetti finanziari derivanti dalla proposta di rimodulazione del PNRR risultano indispensabili per la realizzazione degli obiettivi programmatici di finanza pubblica per il triennio 2026- 2028 e sono pari, in termini di saldo netto da finanziarie, a 493 milioni di euro nel 2026, e a 467 milioni di euro nel 2027, e in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 5.070,4 milioni di euro nel 2026, 718 milioni di euro nel 2027 e 439,8 milioni di euro nel 2028. Il diverso effetto sui saldi dipende dal fatto che larga parte degli interventi PNRR interessati dalla rimodulazione riguardano misure finanziate con risorse disponibili sui conti correnti accesi presso la tesoreria centrale dello Stato e destinati all'attuazione del Next Generation EU. All'esito delle decisioni delle competenti istituzioni europee, il complesso degli effetti sui saldi sarà considerato nelle previsioni del bilancio dello Stato.

Appare evidente come l'utilizzo di artifici contabili per spostare consistenti risorse del PNRR su spese attualmente imputate a risorse nazionali, che consentirebbe di dare la copertura più consistente (oltre 5 miliardi) alla Manovra varata dal Governo, testimonia il fatto che la rimodulazione non è pensata per migliorare interventi, investimenti o riforme previste dal Piano, ma è una coperta (al momento l'unica) tirata di qua e di là per dare risposte immediate a richieste settoriali (vedi gli incentivi alle imprese) o per dare un po' di spazio finanziario a un disegno di legge di bilancio coerente con le politiche di austerità che il Governo ha deciso di mettere in atto.

Il PNRR, inoltre, viene richiamato nella Manovra per il raggiungimento di obiettivi assai rilevanti relativi a riforme. In particolare, in tema di tax gap (nell'ambito della Riforma dell'amministrazione fiscale) e in tema di livelli essenziali delle prestazioni (nell'ambito della Riforma del quadro fiscale subnazionale).

Infine, durante la riunione della Cabina di Regia nazionale del PNRR del 25 settembre 2025 sulla proposta di rimodulazione, come CGIL abbiamo avanzato le seguenti proposte e richieste:

- 1) contrarietà all'uso delle risorse PNRR per sostenere il riarmo in tutte le possibili declinazioni;
- 2) contrarietà all'istituzione di ulteriori incentivi alle imprese;
- creazione di eventuali strumenti finanziari per interventi sociali quali, ad esempio, la lotta alla povertà energetica e alla povertà dei trasporti, in coerenza anche con gli obiettivi del Piano Sociale per il Clima, quali interventi anticipatori di misure e risorse ordinarie;
- 4) istituzione, in tempi brevi, di una cabina di coordinamento sulle riforme e sugli investimenti del PNRR che avranno un impatto sociale anche dopo il 2026, con la piena partecipazione delle parti sociali. Ci riferiamo, ad esempio: alla riforma delle politiche attive del mercato del lavoro, al Piano d'azione nazionale contro il lavoro sommerso, alla riforma sulla disabilità, alla riforma sulla non autosufficienza, alla riforma della sanità territoriale, alle riforme relative al sistema di istruzione, alla riforma relativa al rafforzamento dell'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria, alla riforma della pubblica amministrazione, alla riforma della legislazione sugli alloggi per studenti universitari, alla gestione dei nidi d'infanzia, ecc.;
- 5) piena e completa funzionalità delle cabine di coordinamento territoriali presso le prefetture con convocazioni coordinate per materia, a livello nazionale e regionale, con la partecipazione ordinaria delle parti sociali;
- 6) convocazione periodica e tempestiva della Cabina di Regia nazionale PNRR con la partecipazione ordinaria delle parti sociali. Nell'immediato abbiamo chiesto un incontro sulle scelte da prendere in relazione al monitoraggio sull'attuazione del Piano, e un altro sul tema delle priorità trasversali relative alle pari opportunità generazionali, di genere e territoriali;
- 7) accesso diretto, in ambiente dedicato, alla piattaforma ReGiS.

Schede di lettura del disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028" (AS 1689)

(Testo risultante dallo stralcio degli articoli 13 comma 1 lett. b), 60 comma 10 e 89 e dall'errata corrige dell'art. 151)

INDICE

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE	11
SANITÀ	21
LAVORO	26
PREVIDENZA	2 9
FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITÀ	38
DISABILITÀ	46
ZONA ECONOMICA SPECIALE (ZES UNICA)	50
MISURE IN FAVORE DELLE IMPRESE	53
MISURE RELATIVE ALLE POLITICHE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO	60
RIDUZIONE DELLA SPESA DEI MINISTERI	64
PUBBLICO IMPIEGO	69
INFRASTRUTTURE	71
ISTRUZIONE	72
CULTURA	74
POLITICHE DI GENERE	77
POLITICHE GIOVANILI	78
POLITICHE ABITATIVE	7 9
CALAMITÀ NATURALI ED EMERGENZE	80
LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI – LEP	85
FONDO SVILUPPO E COESIONE	89
MISURE IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI	92
SICUREZZA E LEGALITÀ	95
MISURE IN MATERIA DI ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA DELLE COMUNITÀ ITALIANE RESIDENTI ALL'ESTERO	. 102
RIFINANZIAMENTI, DEFINANZIAMENTI, RIPROGRAMMAZIONI, RIMODULAZIONI	. 104

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

La proposta del Governo contenuta nel ddl bilancio 2026 di diminuire la seconda aliquota dell'IRPEF dal 35% al 33% e di tassare al 5% gli aumenti contrattuali nazionali corrisposti nell'anno 2026 ai dipendenti del settore privato con redditi di lavoro dipendente non superiori a 28 mila euro, non risponde alle esigenze dei lavoratori e pensionati, non restituisce il drenaggio fiscale subìto in questi anni proprio dai redditi da lavoro dipendente e da pensione e lascia scoperti settori e platee che avrebbero maggiore necessità di interventi immediati. La Manovra consolida un indirizzo delle politiche fiscali iniquo e regressivo che chiediamo di modificare attraverso una riforma strutturale all'insegna dei principi costituzionali di giustizia fiscale (capacità contributiva e progressività tributaria), con l'obiettivo di prendere le risorse dove sono (extraprofitti, profitti, rendite, grandi ricchezze, evasione fiscale e contributiva) ed eliminare la flat tax, le rottamazioni, ecc.

ART. 2.

(Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

A decorrere dal 2026 la revisione della seconda aliquota IRPEF (scaglione di reddito 28.000-50.000 euro) viene ridotta dal 35% al 33%.

Costo: 2,9 miliardi

Commento

La diminuzione della seconda aliquota dell'IRPEF dal 35% al 33% (-2 p.p.), con lo scaglione inalterato da 28.001 euro fino a 50.000 euro, non produrrà alcun beneficio annuo (0,00 euro) per i redditi fino a 28 mila euro, mentre da 28 mila in poi il beneficio oscillerebbe tra 0 e 440 euro annui.

ART. 117.

(Proroga delle disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell'addizionale regionale IRPEF)

L'articolo 117 prevede la proroga del termine per la determinazione delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF da parte delle Regioni, consentendo loro di adeguare la propria politica tributaria ai nuovi equilibri di bilancio e alle esigenze di sostenibilità finanziaria. La misura è finalizzata a garantire continuità normativa e stabilità delle entrate regionali, assicurando al contempo un più efficace coordinamento con le politiche fiscali nazionali.

ART. 4.

(Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali, dei premi di produttività e del trattamento accessorio)

Si prevede che gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2025 e 2026, siano assoggettati a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%. Tale regime si applica esclusivamente nei confronti dei lavoratori dipendenti con reddito non superiore a euro 28.000.

Costo: 420 milioni di euro.

Commento

La proposta del Governo, pur assumendo una richiesta che da tempo avanziamo, così come formulata limita fortemente il beneficio e l'ambito di applicazione della norma. La defiscalizzazione degli aumenti contrattuali deve valere per tutti i settori privati e pubblici; va alzato il tetto reddituale fissato dal ddl a soli 28.000 euro; l'efficacia temporale della disposizione va allungata oltre il solo anno 2026; vanno inclusi i CCNL sottoscritti anche nel 2024; è indispensabile limitare il beneficio agli incrementi derivanti dai soli CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

ART. 58. comma 1

(Disposizioni in materia di detassazione e armonizzazione del trattamento accessorio)

Per l'anno 2026 ai compensi per il trattamento economico accessorio, incluse le indennità fisse e continuative, del personale non dirigente delle amministrazioni pubbliche si applicherà un'imposta del 15% al posto di quella ordinariamente prevista sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. L'imposta del 15% si applica entro il limite di 800 euro del trattamento accessorio. Detto trattamento si applica ai lavoratori con un reddito da lavoro dipendente complessivo non superiore a 50.000 euro.

Commento

Si tratta di una misura estemporanea valida solo per il 2026 e dagli effetti irrisori. In base a questa disposizione i lavoratori pubblici, con un reddito da lavoro dipendente fino a 50 mila euro, potranno beneficiare di un'agevolazione fiscale relativa al solo trattamento economico accessorio - nel limite di 800 euro - che sarà tassato al 15% anziché all'aliquota ordinaria (ovvero l'Irpef in base allo scaglione di reddito più le addizionali comunali e regionali). Secondo la relazione tecnica del MEF questa misura comporterà un minor gettito erariale pari a circa 350 milioni di euro di cui si potrà avvalere una platea composta da oltre 3 milioni di lavoratori (mediamente pochi euro a testa per soli 12 mesi). È sbagliata l'esclusione del comparto difesa e sicurezza. Si tratta di un'occasione

mancata. La misura poteva servire a ridurre la disparità di trattamento sul piano fiscale e retributivo, ma resta un intervento parziale e diseguale. Manca una visione d'insieme che tuteli in modo uniforme indennità e straordinari, riconoscendo in modo equo il lavoro svolto nei diversi comparti del pubblico impiego. Nessuna risposta al tema strutturale del sovraccarico di straordinari nei servizi di ordine pubblico e nei turni h24. Situazione analoga per i Vigili del Fuoco, che continuano a subire carenze di organico e di risorse: il ricorso sistematico allo straordinario diventa così inevitabile, ma spesso non viene nemmeno adeguatamente retribuito e finisce, quando va bene, per essere compensato con riposi anziché con il dovuto riconoscimento economico.

Art. 5.

(Modifica della disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica)

Viene disposto l'incremento dell'importo defiscalizzato dei buoni pasto in forma elettronica, che passano da 8 euro a 10 euro.

Commento

Innanzitutto, occorre ricordare che l'effettivo aumento degli importi sarà rimesso alla scelta del singolo datore di lavoro.

Riguardo alle lavoratrici e ai lavoratori pubblici, non avendo contestualmente cancellato il limite di spesa del 2009 che ancora fissa a 7 euro il valore massimo dei buoni pasto, non si determina alcun effetto.

ART. 11.

(Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia)

Con questo articolo si prevede che l'importo dovuto forfettariamente dal contribuente che si trasferisce in Italia sia innalzato da 200.000 euro a 300.000 euro e che, in caso di opzione per l'applicazione del regime di favore anche ai familiari, l'importo forfettario dovuto per ciascun familiare sia innalzato da 25.000 euro a 50.000 euro. Si precisa che le disposizioni si applicano ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Commento

Il nuovo residente, indipendentemente dall'ammontare del reddito estero e qualora intendesse optare per il regime di vantaggio, può pagare un'imposta forfettaria annuale di 300.000 euro e un importo di 50.000 euro per ogni membro della famiglia. L'unico vincolo da rispettare è che non bisogna essere stati residenti in Italia per almeno nove dei dieci anni precedenti. La scelta di continuare a modificare un'imposta, in forma forfettaria, svuota di significato il principio costituzionale della progressività, favorendo ancora una volta chi dispone di ingentissime risorse. Si ritiene che il contributo dei cosiddetti "super ricchi" debba essere calcolato attraverso l'IRPEF

ordinaria, secondo criteri progressivi, in modo da sostenere il sistema pubblico e ridurre le disuguaglianze, non perpetuarle.

ART. 12.

(Condizioni di accesso al regime forfettario)

La disposizione proroga, per il solo anno 2026, l'innalzamento del limite da 30.000 a 35.000 euro (+5.000 euro) di reddito di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, quale condizione di accesso al regime forfettario. Secondo le nuove disposizioni, coloro che nel 2025 percepiranno redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori a 35.000 euro non potranno accedere al regime forfettario nel 2026.

Costo: 79,4 milioni di euro.

Commento

La proroga per il 2026 del regime forfettario con limite di 35.000 euro conferma un'impostazione fiscale orientata all'ampliamento dell'ambito di applicazione della flat tax.

ART. 15.

(Razionalizzazione della disciplina in materia di rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali)

L'articolo 15 del disegno di legge di bilancio 2026 modifica integralmente il comma 4 dell'art. 86 del TUIR, ridefinendo la rateizzazione delle plusvalenze relative ai beni strumentali. Le plusvalenze (escluse quelle dell'art. 87 TUIR) concorrono al reddito integralmente nell'esercizio di realizzo, oppure - se i beni sono stati posseduti per almeno 5 anni - possono essere rateizzate in massimo tre esercizi. L'opzione per la tassazione frazionata in cinque esercizi resta possibile solo per le plusvalenze derivanti da cessione di aziende o rami di azienda detenuti da almeno tre anni (due anni per le società sportive professionistiche).

Gettito: 305,9 milioni

Commento

L'intervento normativo ha l'obiettivo dichiarato di anticipare il gettito fiscale.

ART. 16.

(Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta)

Si prevede la possibilità per le imprese di affrancare saldi attivi di rivalutazione e riserve/fondi in sospensione d'imposta, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva al 10%, da versare in quattro rate annuali.

Costo: 420,9 milioni di euro.

ART. 17.

(Revisione della disciplina dei dividendi infra-UE IRAP e della disciplina delle istanze di rimborso)

Con l'articolo 17 si introduce una parziale esclusione dei dividendi infra-UE dalla base imponibile IRAP, prevedendo che il 95% dei dividendi provenienti da società o enti residenti in Stati membri dell'Unione non concorra alla formazione del valore della produzione netta né alla base imponibile; la norma si applica dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025. Per gli anni precedenti, i contribuenti possono richiedere il rimborso dell'IRAP pagata in eccesso tramite istanza all'Agenzia delle Entrate, con possibilità di compensare le somme rimborsabili con l'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 20 del disegno di legge. Le modalità operative saranno definite da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. L'istanza per il diritto al rimborso dei dividendi potrà essere presentata entro i termini decadenziali quadriennali e il credito IRAP esposto potrà essere utilizzato in compensazione.

ART. 23.

(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione)

L'articolo introduce una nuova definizione agevolata dei debiti fiscali e contributivi affidati all'agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. I contribuenti possono estinguere tali debiti, con esclusione di quelli derivanti da accertamento, pagando soltanto il capitale e le spese di notifica ed esecuzione, senza dover corrispondere sanzioni, interessi o aggio. Il pagamento può avvenire in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in 54 rate bimestrali fino al 2035, con l'applicazione di interessi al 4% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026.

Commento

La rottamazione quinquies prevede carichi definibili per 393,04 miliardi, un bassissimo tasso di adesione (3,33%) e un gettito atteso di appena 9 miliardi (in dieci anni).

ART. 24.

(Definizione agevolata in materia di tributi delle Regioni e degli Enti locali)

L'articolo autorizza le Regioni e gli Enti locali a introdurre forme di definizione agevolata per i tributi di loro competenza, con l'esclusione dell'IRAP, delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali. Le definizioni agevolate possono prevedere la totale o parziale esclusione degli interessi e delle sanzioni per i contribuenti che provvedono al pagamento entro i termini stabiliti dall'ente, anche nel corso di accertamenti o di contenziosi tributari. Le misure devono avere una durata limitata nel tempo, prevedere l'utilizzo di strumenti digitali per la gestione delle procedure e tenere conto della capacità finanziaria dell'ente che le adotta. È inoltre confermata la possibilità di estendere la definizione agevolata anche alle entrate di natura patrimoniale.

PNRR e Tax gap

(art. 25-27)

ART. 25.

(Misure di contrasto agli inadempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto)

Con l'articolo 25 del ddl bilancio 2026 si prevede che al fine di dare attuazione alla Riforma 1.12 del PNRR (Riforma dell'Amministrazione fiscale), come da modifiche in corso di riprogrammazione, vengono introdotte le seguenti norme.

Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 54- bis, è inserito il seguente: «Art. 54-bis.1 (Liquidazione IVA nel caso di dichiarazioni omesse). In particolare, senza pregiudizio dell'azione accertatrice, l'Agenzia delle Entrate, entro il termine di cui all'articolo 57, comma 2, può procedere, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, alla liquidazione dell'imposta, anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche.

Gettito 2026: 646 milioni di euro.

ART. 26.

(Misure di contrasto alle indebite compensazioni)

L'art. 26 ddl bilancio introduce dal 1° luglio 2026 il divieto di utilizzo in compensazione per i crediti d'imposta diversi da quelli derivanti dalla liquidazione delle imposte, applicato anche ai crediti

ceduti a terzi. Contestualmente, viene abbassata da 100.000 a 50.000 euro la soglia oltre la quale scattano vincoli e controlli rafforzati sulle operazioni di compensazione.

Maggiori entrate dal 2026: 207 milioni di euro

ART. 27.

(Estensione del patrimonio informativo dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione)

Viene previsto che, a partire dall'entrata in vigore della norma, l'Agenzia delle Entrate fornirà all'agente della riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse da debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati, per un periodo di sei mesi. Questi dati saranno utilizzati per analisi mirate volte all'avvio di procedure esecutive presso terzi e le modalità attuative saranno definite da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che dovrà essere emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Commento (art. 25-27)

Gli articoli 25, 26 e 27 della Manovra sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi della Riforma 1.12 (Riforma dell'Amministrazione fiscale) in tema di tax gap con specifico riferimento al recupero dell'IVA evasa.

Infatti, il Piano prevede la riduzione del 5% nel 2023 e del 15% nel 2024 della propensione all'evasione in tutte le imposte, escluse IMU e le accise, rispetto al 2019. A tal fine il Governo deve rispettare il seguente cronoprogramma e relativi adempimenti:

- novembre 2025: pubblicazione della relazione aggiornata sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale sulla base dei dati relativi all'esercizio fiscale 2023;
- giugno 2026: pubblicazione di una relazione ad hoc sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale sulla base dei dati relativi all'esercizio fiscale 2024.

Si tratta di due appuntamenti molto rilevanti in quanto è forte la percezione che gli obiettivi siano difficilmente raggiungibili e che, pertanto, il Governo stia provando a rinegoziarli nell'ambito della sesta ultima rimodulazione del PNRR.

Misure a carico del settore finanziario e assicurativo

(art. 18-22 e 33)

ART. 18.

(Modifiche alla disciplina dei dividendi)

Con questo articolo si apportano delle modifiche al TUIR relativamente ai dividendi delle società partecipate; si interviene modificando il trattamento fiscale dei dividendi percepiti dagli imprenditori e dalle società o enti residenti, disciplinato negli articoli 59 e 89 del TUIR, limitando l'accesso al regime della c.d. esclusione, previsto come strumento di contrasto ai fenomeni di doppia tassazione, ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 10%.

Gettito: 736,1 milioni

ART. 19.

(Regime della deducibilità delle svalutazioni sui crediti verso la clientela per perdite attese)

L'articolo 106, comma 3, del TUIR prevede che gli intermediari finanziari possano dedurre le svalutazioni e le perdite su crediti nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio, in applicazione di quanto previsto dall'IFRS 9 e dall'articolo 7 del DM 10 gennaio 2018 di coordinamento con le regole di determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP.

Il modello delle perdite attese di cui all'IFRS 9 (c.d. Expected loss model o ECL) prevede che un credito, o in generale un'attività finanziaria iscritta al costo ammortizzato, sia valorizzato in bilancio al netto del rischio di perdita atteso, a prescindere dal fatto che tali circostanze di rischio si siano già concretizzate o si concretizzeranno in futuro.

Gettito: 126,8 milioni

ART. 20.

(Revisione del contributo straordinario e affrancamento della riserva)

Si interviene sul decreto legge 10 agosto 2023, n. 104 (convertito dalla legge 136/2023) all'articolo 26, introducendo un nuovo comma 5-bis.1, con la regola che, a partire dall'esercizio che inizia dopo il 1° gennaio 2028, per le banche, la distribuzione di utili (inclusi acconti sui dividendi) o di riserve, debba riferirsi in via prioritaria alla riserva costituita ai sensi del comma 5-bis dello stesso articolo 26, indipendentemente da quanto disposto con la delibera assembleare.

Contestualmente si introduce un regime di affrancamento della riserva straordinaria con imposta sostitutiva crescente per i soli anni 2026 e 2027; l'aliquota dell'imposta sostitutiva è fissata:

 27,5% per l'affrancamento delle riserve esistenti al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025;

• 33,0% per l'affrancamento delle riserve esistenti al termine dell'esercizio successivo.

Le riserve affrancate, se distribuite, non daranno luogo all'applicazione delle ulteriori disposizioni. Si stabilisce inoltre che l'imposta sostitutiva è indeducibile dal reddito.

Gettito: 1,65 miliardi

ART. 21.

(Incremento dell'aliquota IRAP per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione)

La misura in esame modifica l'art. 16 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446 e, in particolare, per i periodi d'imposta 2026, 2027 e 2028, dispone l'aumento di due punti percentuali delle aliquote per i soggetti:

• di cui al comma 1-bis, lett. b) - banche e altri enti e società finanziarie (da 4,65% a 6,65%);

• di cui al comma 1-bis, lett. c) - imprese di assicurazione (da 5,90% a 7,90%).

Gettito: 1,153 miliardi

ART. 22.

(Sospensione della deduzione dei componenti negativi connessi alle DTA)

Viene stabilito che la deduzione di una quota pari al 3,80%, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo.

Gettito: 1,2 miliardi

ART. 33.

(Limiti alla deducibilità degli interessi passivi)

Si definiscono i limiti percentuali per la deducibilità degli interessi passivi prevista dal TUIR (DPR n.917 del 1986), a partire dal 2026 per aumentare poi progressivamente di un punto percentuale ogni anno fino al periodo d'imposta successivo al 2028:

- 96% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025;
- 97% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026;
- 98% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2027;
- 99% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2028.

Commento (art. 18-22 e 33)

La misura a carico del settore finanziario e assicurativo si compone di diversi interventi.

Con la modifica alla disciplina dei dividendi dovrebbe esserci un aumento di imposta per quelle realtà societarie che possiedono partecipazioni in misura inferiore al 10% del capitale della partecipata. Vi è una riduzione temporanea dell'aliquota dell'imposta per l'affrancamento delle riserve esistenti che dovrebbe incentivare la distribuzione degli utili e che dovrebbe generare anche un gettito aggiuntivo determinato dalla tassazione degli stessi come dividendi delle persone fisiche. Per gli istituti di credito e imprese assicurative si osserva anche un incremento dell'IRAP di 2 punti percentuali. Infine, come l'anno scorso, si ripropone la sospensione della quota deducibile relativo alla DTA che rappresenta una mera anticipazione di imposta che verrà poi restituita.

SANITÀ

Da ART. 63 a 90.

(Rifinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale)

Si definisce l'entità dell'aumento delle risorse che lo Stato destina al finanziamento del Fabbisogno Sanitario Nazionale standard. Viene previsto un incremento di 2,4 miliardi di euro per il 2026, di 2,65 milioni a decorrere dal 2027 con quote in gran parte vincolate.


Commento

Le risorse previste risultano del tutto insufficienti ad affrontare il drammatico sottofinanziamento della sanità pubblica. Si prevede il Fabbisogno Sanitario Nazionale del 2026 ad appena il **6,15% del PIL pari a 142,9 miliardi di euro.** In rapporto al PIL, il FSN non solo resta inadeguato, ma arriverà al picco negativo mai registrato, **tornando a scendere** nel 2027 al 6,04% con appena 143,8 miliardi, fino a **sprofondare al 5,93**% nel 2028 attestandosi a 144,8 miliardi. Valori assolutamente insufficienti a garantire il diritto alla salute e a rispondere ai bisogni urgenti delle persone. Previsione che allontana ulteriormente l'Italia dai Paesi europei più avanzati per investimenti nella sanità pubblica. Risorse esigue e vincolate che limitano la garanzia del rispetto dei LEA da parte delle Regioni, ulteriore innalzamento dei tetti alla spesa per il privato convenzionato e per la farmaceutica, mentre resta inalterato il tetto alla spesa sul personale, indicano chiaramente la volontà di determinare l'arretramento del servizio pubblico e la sua progressiva privatizzazione.

La dinamica del finanziamento del SSN

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	variazione media annua 2026-2028 in %
PIL nominale (DPFP 2025 in mil €)	2.128.001	2.199.619	2.260.650	2.322.536	2.381.336	2.443.821	
variazione in % rispetto all'anno precedente			2,77	2,74	2,53	2,62	2,63
Fabbi sogno Sanitario Naz.le (LB 2025, in mil. €)	128.874	134.017	136.516	140.485	141.230	142.181]
Incremento FSN (DDLB 2026, in mil€)				2.400	2.650	2.650	
Fabbisogno Sanitario Naz.le (DDLB 2026, in mil. €)				142.885	143.880	144.831	
variazione in % ri spetto all'anno precedente				4,67	0,70	0,66	2,01
% PIL	6,05	6,11	6,05	6,15	6,04	5,93	

Elab. CGIL dati Disegno di Legge di Bilancio 2026 e Corte dei Conti



Ddl bilancio 2026 - Risorse vincolate del FSN

Rifinanziamento del FSN (art. 63 co.1)	2026	2027	2028
Incremento totale FSN (milioni di euro)	€ 2.400	€ 2.650	€ 2.650
QUOTE VINCOLATE DEL FSN			
(milioni di euro)			
Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale (art. 63)			
Alzheimer e demenza senile (art 63. c 2)	€ 100	€ 100	€ 100
Obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale (art 63, c. 5)	€ 206	€ 17	€ 60
Misure di prevenzione (art. 64)			
Misure di prevenzione (art. 64, c.1)	€ 238	€ 238	€ 238
Ulteriore potenziamento delle misure di prevenzione (art. 64, c 2)	€ 120¹	-	-
Campagne di comunicazione istituzionale sulla prevenzione (art. 64, c. 3)	€1	€1	€1
Piano nazionale di azioni per la salute mentale (art. 65, c. 1)	€ 80*	€ 85*	€ 90*
Incremento quota vincolata a Istituti zooprofilattici sperimentali (art. 66)	€ 10	€ 10	€ 10
Finanziamento destinato all'aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere per acuti e per le			

prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e protesica (art.67)				
Tariffe DRG per acuti (art. 67, c, 1)	-	€ 350	€ 350	
Aggiornamento tariffe per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica (art. 67, c. 2)	€ 100	€ 183	€ 183	
Farmacia dei servizi (art. 68, c. 2)	€ 50	€ 50	€ 50	
Indennità del personale del SSN (art. 69)				
Dirigenza medica e veterinaria (c.1)	€ 85	€ 85	€ 85	
Infermieri (c.2)	€ 195	€ 195	€ 195	
Dirigenza sanitaria non medica (c. 3)	€8	€8	€8	
Tutela del malato per la promozione della salute (c.4)	€ 58	€ 58	€ 58	
Prestazioni aggiuntive (c.5)				
Medici dirigenti	€ 101,9	-	-	
Personale sanitario del comparto sanità	€ 41,6	-	-	
Assunzioni personale sanitario a tempo indeterminato (art. 70) ²	€ 207	€ 328	€ 340	
Valorizzazione del personale dei servizi di pronto soccorso (art. 71)	Le Regioni posso incrementare componente variabile art. fondi contrattuali (A Sanità e Comparto sani per un massimo dell' della componente stabile detti fondi.			
Cure palliative (art. 72)	€ 20	€ 20	€ 20	
Adeguamento INPS monitoraggio "bonus psicologo" (art. 75)	€ 0,2	€ 0,2	€ 0,2	
Dematerializzazione ricetta per erogazione prodotti per celiaci (art. 77)	€2	€1	€1	
Sconto a imprese farmaceutiche (art. 78 c. 3 e 4)	€ 166	€ 166	€ 166	
Misure per il finanziamento dell'Ospedale Bambino Gesù (art. 79)	€ 50	€ 50	€ 50	
Aumento tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici (art. 80)	€ 280	€ 280	€ 280	
Acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati (art. 81)	€ 123	€ 123	€ 123	

IRCCS e Ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione (art. 82)	€ 20	-	-
Servizi di scambio transfrontaliero (art. 83)	€ 0,795	€ 0,793	€ 0,793
Potenziamento dei servizi di telemedicina (art. 85)	€ 20	-	-
Fondo destinato ai bambini affetti da malattie oncologiche e misure in materia di epilessia farmacoresistente (art. 90)	€2	€2	€2

¹In aggiunta ai € 127 milioni destinati dalla Legge di Bilancio 2025

Elaborazioni CGIL su Disegno di Legge di Bilancio per il 2026

ART. 92.

(Misure per il contenimento dei consumi energetici delle strutture sanitarie)

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, dovrà istituire un **tavolo tecnico** con lo scopo di analizzare i consumi energetici delle strutture sanitarie pubbliche e individuare margini di efficientamento energetico che concorrano al conseguimento dell'equilibrio economico degli enti del settore sanitario.

Composizione del tavolo tecnico

Partecipano: rappresentanti del Ministero della Salute e del MEF, nonché professionalità individuate presso Regioni, province autonome, enti del Ssn o altri enti competenti.

Il tavolo è previsto a costo zero per lo Stato: i partecipanti non percepiranno compensi, gettoni o rimborsi spese.

L'obiettivo è ridurre i consumi energetici delle strutture sanitarie pubbliche (ospedali, ambulatori, aziende sanitarie) mediante interventi strutturali, gestionali e tecnologici.

È importante notare che nel disegno di legge ogni elemento concreto (come incentivi, finanziamenti, obblighi operativi) è rimandato a un "decreto del Ministro della Salute, di concerto con il MEF".

Non sono contenute misure dettagliate come obblighi vincolanti, stanziamenti, tempistiche precise per gli interventi.

Commento

Il tavolo è uno strumento consultivo, privo di facoltà di imporre obblighi o finanziamenti diretti. Se non accompagnato da stanziamenti dedicati, rischia di non produrre alcun risultato tangibile.

^{*}di cui il 30% è da destinarsi alla prevenzione, mentre 30 mln/anno ad assunzioni di personale sanitario e sociosanitario

²In aggiunta ai € 243 milioni per il 2026, € 122 milioni per i 2027 e € 110 milioni per il 2028 destinati dalla Legge di Bilancio 2025

Mancano stanziamenti precisi per i lavori di efficientamento energetico (ristrutturazioni, coibentazioni, sostituzione impianti) nel testo della bozza.

A parte il termine dei trenta giorni per l'emanazione del decreto sulla costituzione del tavolo tecnico, non viene indicato alcun cronoprogramma per l'individuazione delle misure attuative (criteri, priorità, modalità).

È assente un termine certo per l'adozione del decreto attuativo oltre i 30 giorni per il tavolo.

Non vi è menzione di condizionalità rispetto ai contratti, alla regolarità contributiva o al coinvolgimento del personale delle strutture nei processi di efficientamento.

In assenza di clausole sindacali o obblighi di formazione, gli interventi rischiano di essere visti come mero taglio dei costi, con possibili ripercussioni sui servizi o sul personale tecnico/operativo.

C'è il rischio di disuguaglianze territoriali. Strutture in zone rurali, periferiche o in Regioni con bilanci carenti potrebbero restare escluse o ritardare le opere, accentuando le differenze regionali.

Senza meccanismi di adeguamento differenziati, i soggetti che possono intervenire (strutture grandi, con risorse proprie) saranno avvantaggiati rispetto a strutture piccole o marginali.

LAVORO

Il ddl bilancio 2026, pur includendo alcuni interventi in materia di lavoro, conferma un approccio frammentato e prevalentemente emergenziale. Le misure previste si concentrano su incentivi di natura contributiva e fiscale, a carattere temporaneo, senza configurare un disegno organico di politica del lavoro orientato alla stabilità occupazionale, alla qualità del lavoro e alla riduzione delle disuguaglianze. Manca una strategia di promozione di piena e buona occupazione, oltre a un rafforzamento strutturale delle politiche attive, così come strumenti di gestione integrata delle crisi industriali e occupazionali coerenti e adatti ad affrontare le transizioni ambientale e digitale in atto, che vadano oltre il mero rifinanziamento di specifici interventi di politica passiva. Anche le misure in tema di genitorialità e occupazione femminile mantengono un'impostazione parziale e selettiva, priva di un quadro di welfare e di servizi universali.

ART. 38.

(Misure in materia di assegno di inclusione - ADI)

I commi da 1 a 3 **eliminano la sospensione di un mese** del beneficio ADI che intercorre tra l'esaurimento del periodo di fruizione della prestazione sulla base della normativa vigente (18/12 mesi) e il rinnovo della stessa.

Per effetto di questa soppressione, è **autorizzato un incremento di spesa,** per coprire il maggiore onere che ne deriva, pari a: 380 mln per il 2026, 393 mln per il 2027, 397 mln per il 2028, 402 mln per il 2029, 406 mln per il 2030, 411 mln per il 2031, 416 mln per il 2032, 422 mln per il 2033.

La seconda parte della disposizione, invece, prevede dei tagli:

- comma 3: l'autorizzazione della spesa per il finanziamento ADI è ridotta di 54 mln per il 2026
 e 90 mln per il 2027;
- comma 4: il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva (ex LB 2023, art. 1 co. 321) è ridotto di 267,16 mln per il 2026, di 346,95 mln per il 2027, di 336,23 mln per il 2028, di 268,71 mln per il 2029, di 212,86 mln per il 2030, di 145,48 mln per il 2031, di 75 mln per il 2032, di 2,49 mln per il 2033 e di 2,07 mln per il 2034.

Commento

La proposta dei commi da 1 a 3, primo paragrafo, è da accogliere favorevolmente, perché rimuove il vulnus del cosiddetto "mese di pausa" tra i periodi di fruizione del beneficio economico e ne finanzia gli oneri aggiuntivi.

Tuttavia, rimangono in essere gli oneri in capo agli interessati circa la domanda di rinnovo, che hanno dimostrato di impattare negativamente sul take up. Rimangono sempre valide le posizioni di questa organizzazione in merito all'ADI – misura ultra-categoriale, incapace di incarnare uno strumento di lotta alla povertà universale ed efficace.

Quanto alla seconda parte della disposizione (comma 3, secondo paragrafo, e comma 4) i tagli proposti allo strumento di finanziamento dell'ADI e al Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva sono da osteggiare e respingere con fermezza.

ART. 40.

(Misure in materia di ammortizzatori sociali)

Si provvede al rifinanziamento, come atteso da ogni legge di bilancio, degli ammortizzatori sociali in deroga e nel dettaglio:

- 30 mln di euro, per l'indennità onnicomprensiva per i lavoratori dipendenti da imprese di pesca marittima;
- 100 mln di euro, più 6.5 mln di euro, per l'esonero dal contributo addizionale per gli ammortizzatori destinati alle aree di crisi complessa (Art.44 c.11bis D.lgs.148/2015) (30 mln in più dello stanziamento 2025);
- 100 mln di euro per la CIGS per cessazione di attività;
- 19 mln di euro per la CIGS per il gruppo ILVA;
- 20 mln di euro per la CIGS per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei CALL CENTER, a copertura della parziale operatività finanziaria del fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni;
- 63,3 mln di euro per la CIGS per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille;
- 20 mln di euro per la PROROGA di 6 mesi della CIGS per imprese cessate con concrete prospettive di riassorbimento occupazionale;
- 50 mln di euro aggiuntivi, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per la CIGS per processi riorganizzativi o piani di risanamento complessi di crisi, che si sommano ai 100 milioni per anno stanziati nella legge di bilancio per il 2025.

Commento

Il rifinanziamento per poco più di 400 mln di euro, relativo alla annualità 2026 o destinato all'incremento di quanto già precedentemente stanziato (lo scorso anno lo stanziamento superava i 600 mln), si rende necessario per garantire l'operatività degli ammortizzatori sociali in deroga, quale garanzia occupazionale e di sostegno al reddito per le numerose crisi in corso non più tutelabili con gli strumenti ordinari. Ribadiamo la improrogabile necessità di dotarsi di uno strumento unico e universale per la gestione delle crisi legate alle transizioni in corso che copra gli interi perimetri di siti complessi, filiere e distretti produttivi, con obiettivo "zero disoccupazione" e tutela di tutte le lavoratrici e i lavoratori coinvolti, a prescindere dalla condizione contrattuale.

Non ci sono interventi relativi al bacino residuale di lavoratori socialmente utili e continua a mancare un rifinanziamento dei contratti di espansione, strumenti che risulterebbero molto utili alla gestione delle transizioni ambientale, digitale e demografica in corso.

ART. 8.

(Misure in favore dei dipendenti di strutture turistico-alberghiere)

Prevista la proroga dal 1° gennaio al 30 settembre 2026 del trattamento integrativo speciale (TIS): un bonus fiscale del 15% su lavoro notturno e straordinario-festivo nel turismo e nella ristorazione, rivolto ai dipendenti con redditi medio-bassi, volto a incentivare la permanenza nel settore e a compensare la carenza di personale.

I beneficiari sono i lavoratori dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale, inclusi quelli degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con reddito da lavoro dipendente fino a 40.000 euro nel periodo d'imposta 2025. Il trattamento integrativo non concorre alla formazione del reddito, risulta quindi fiscalmente esente.

Commento

Si reitera, per i primi 9 mesi del 2026, il TIS, un intervento di incentivazione fiscale mirata al settore turistico-ricettivo, introdotto dal D.L. n. 48/2023 e già prorogato dalla legge di bilancio del 2024. L'incentivo non rappresenta una soluzione strutturale alla lamentata carenza di personale nel comparto, avulso com'è da un più ampio e auspicabile sistema di politiche del lavoro nel settore. Per "sostenere la stabilità occupazionale e contrastare la carenza di manodopera nel settore" sarebbero necessari interventi strutturali di contrasto alle condizioni di lavoro praticate, caratterizzate da elevata precarietà, contratti stagionali, basso salario, lavoro sommerso.

In tema di applicazione concreta della norma, resta poco chiara la definizione stessa di lavoro straordinario festivo riconducibile all'incentivazione, considerando la grande diffusione in questi settori sia del lavoro festivo che del lavoro straordinario festivo, come dettagliato dalla contrattazione collettiva di riferimento, a cui sarebbe necessario fare esplicito riferimento.

Sarebbe utile conoscere le evidenze di utilizzo di questa agevolazione, per la quale in passato sono stati stanziati oltre 135 ml di euro, ma non si dispone di alcun dato di monitoraggio che ne certifichi l'efficacia rispetto all'obiettivo dichiarato. Efficacia che riteniamo limitata anche a causa della necessità da parte del lavoratore di presentare specifica richiesta, attestando la propria situazione reddituale: dati già in possesso alla pubblica amministrazione, che consentirebbero di definire automatismi e semplificazioni nel riconoscimento della misura in modo universale.

PREVIDENZA

Sulla previdenza, il Governo prosegue nella stessa direzione degli ultimi anni: con la quarta Manovra di bilancio azzera ogni forma di flessibilità in uscita, smentendo le promesse di superamento della Legge Monti-Fornero e confermando un sistema che costringerà le persone ad andare in pensione più tardi e con assegni più bassi.

Dopo un intero anno di annunci sul blocco dell'adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita, il Governo conferma invece l'aumento: dal 1° gennaio 2027 il requisito crescerà di un mese, e dal 2028 di tre mesi, portando la pensione anticipata a 43 anni e 1 mese e quella di vecchiaia a 67 anni e 3 mesi (la più alta in Europa, basti pensare alla Germania che raggiungerà i 67 anni solo nel 2031 e la Francia che è ferma a 62 anni).

Si sceglie così di proseguire un meccanismo ingiusto e regressivo, che nel 2029 porterà i requisiti a 67 anni e 5 mesi per la vecchiaia e 43 anni e 3 mesi per l'anticipata: ogni aumento della speranza di vita si tradurrà in un ulteriore ritardo nell'uscita e in pensioni più basse, a causa dell'abbassamento dei coefficienti di trasformazione.

L'Italia resta l'unico Paese in Europa a mantenere un automatismo di questo tipo, che produce una duplice penalizzazione: sul diritto e sulla misura delle prestazioni pensionistiche.

Già nel 2025 il taglio dei coefficienti ha comportato, su un reddito di 30.000 euro, una perdita stimata di circa 5.000 euro sull'intera durata della pensione; con il nuovo aggiornamento previsto nel 2027 la perdita crescerà di ulteriori 7.500 euro.

Contestualmente vengono cancellate anche le uniche misure di flessibilità rimaste, come Quota 103 e Opzione Donna. Pur trattandosi di misure parziali, rappresentavano un canale di uscita anticipata per lavoratrici e lavoratori. Nel 2023, con le scelte dei governi precedenti, oltre 36.000 persone avevano potuto accedere al pensionamento anticipato attraverso queste due misure.

L'unico strumento effettivamente disponibile per l'accesso alla pensione resta dunque la Legge Monti-Fornero, con i peggioramenti introdotti da questo Governo negli ultimi anni.

Nessun passo avanti, inoltre, sui tagli già operati nei confronti dei dipendenti pubblici, né interventi a favore delle giovani generazioni o delle donne. L'obiettivo è chiaro: allungare la permanenza al lavoro.

Infatti, ancora una volta si scelgono misure diseguali, come l'incentivo alla prosecuzione dell'attività lavorativa tramite l'esonero contributivo (il cosiddetto bonus Maroni), un provvedimento sbagliato e regressivo, che altera la logica del sistema previdenziale e rischia di comprometterne la sostenibilità futura.

Neppure sulla previdenza complementare si registra alcun passo avanti: non viene introdotto il promesso semestre di silenzio-assenso, più volte annunciato e mai realizzato.

Infine, non corrisponde al vero quanto dichiarato dal Governo sull'aumento delle pensioni minime.

Non si tratta di 20 euro mensili, ma di un incremento medio di circa 3,7 euro al mese, sulla base dell'indice di rivalutazione stimato all'1,5% e dell'extra inflazione dell'1,3% prevista lo scorso anno.

L'unico aumento reale riguarda la maggiorazione sociale, percepita a 70 anni o prima in condizioni di particolare disagio: un incremento di circa 12 euro per 1,1 milioni di pensioni, ovvero solo la metà di quelle integrate al minimo.

Da tempo chiediamo invece un intervento strutturale sulle pensioni basse, attraverso il rafforzamento e l'estensione della quattordicesima mensilità, misura che avrebbe un impatto reale e duraturo sulla vita di milioni di pensionate e pensionati in difficoltà.

Serve una riforma vera, non propaganda, che parta dall'aumento dei salari e dal rafforzamento delle tutele sociali.

Occorre bloccare subito l'adeguamento automatico all'aspettativa di vita e istituire una pensione contributiva di garanzia per i giovani, le donne e chi ha carriere discontinue.

Va introdotta una vera flessibilità in uscita, che riconosca il peso dei lavori gravosi e usuranti e valorizzi il lavoro di cura, insieme a una rivalutazione piena delle pensioni in essere.

Serve inoltre una lotta decisa all'evasione fiscale e contributiva, destinando le risorse recuperate al lavoro, alla sanità e al welfare, non al riarmo.

ART. 39.

(Ape sociale)

La misura proroga per il 2026 l'APE Sociale, mantenendo invariato il requisito anagrafico a 63 anni e 5 mesi, già incrementato da questo Governo per il 2024 e il 2025.

Per accedere alla misura è necessario trovarsi in una delle seguenti condizioni: essere disoccupate/i, caregiver, invalide/i con una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 74% (con almeno 30 anni di anzianità contributiva), oppure addette/i a professioni gravose con almeno 36 anni di anzianità contributiva (32 anni per operai edili, ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta).

Per le donne è prevista una riduzione del requisito contributivo pari a 12 mesi per ogni figlio, fino a un massimo di 24 mesi (2 anni). Per accedere al beneficio, l'attività "gravosa" deve essere stata svolta per almeno 7 anni negli ultimi 10, oppure per almeno 6 anni negli ultimi 7.

Dai dati di monitoraggio emerge che nel 2025 gli accessi stimati saranno intorno alle 21.000 unità, in crescita rispetto alle circa 17.600 del 2024, segno che la misura continua a rispondere a un bisogno reale di tutela, soprattutto in considerazione dell'azzeramento delle altre forme di flessibilità in uscita precedentemente in vigore. Per il 2026 si stimano circa 24.000 persone che potranno beneficiare della misura.

Questi sono i finanziamenti per la misura:

Maggiori oneri – limite di spesa (valori in milioni di euro)

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
170	320	315	270	121	28	0

Commento

Ancora una volta si interviene con una proroga annuale, invece di introdurre una misura strutturale. L'APE Sociale continua così a restare uno strumento precario e incerto, rinnovato di anno in anno, lasciando senza garanzie migliaia di lavoratrici e lavoratori che svolgono attività gravose o usuranti, o che vivono condizioni di fragilità personale e professionale.

Nonostante le nostre richieste di ampliamento delle professioni considerate gravose o usuranti, la misura è stata prorogata senza alcuna modifica. Inoltre, non è prevista alcuna deroga rispetto ai nuovi requisiti di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia per coloro che si trovano in APE Sociale: tali requisiti aumenteranno progressivamente dal 2027 e dal 2028 (rispettivamente 67 anni e 1 mese, e 67 anni e 3 mesi), fino ad arrivare presumibilmente a 67 anni e 5 mesi nel 2029.

Potrebbe quindi verificarsi un problema per coloro che si trovano in APE Sociale dal 2023, considerando che il limite massimo di erogazione della prestazione è di quattro anni: vi sarebbe infatti un periodo scoperto, da uno a tre mesi, senza APE Sociale e senza pensione.

ART. 41.

(Incremento delle pensioni in favore dei soggetti in condizioni disagiate)

La misura prevede, a partire dal 2026, un aumento effettivo di 12 euro mensili delle maggiorazioni sociali, considerando che 8 dei 20 euro complessivamente stanziati nella Manovra di bilancio 2026 erano già stati riconosciuti nel 2025.

Il beneficio è destinato, per il 2025, ai pensionati con un reddito individuale inferiore a 9.721,92 euro e un reddito coniugale inferiore a 16.724,89 euro.

Ne beneficeranno circa 1,1 milioni di persone, tra cui:

- pensionate/i previdenziali e assistenziali con trattamenti minimi o assegni sociali;
- invalide/i civili totali, cieche/i assolute/i e sorde/i, titolari di pensioni o assegni di inabilità.

Queste le risorse stanziate:

(valori in milioni di euro)

	2026	2027	Dal 2028
Maggiore spesa per prestazioni pensionistiche	295	295	295

Commento

Nonostante le comunicazioni del Governo secondo cui le pensioni minime aumenteranno di 20 euro al mese, in realtà ad aumentare è solo la maggiorazione sociale, e la crescita sarà di appena 12 euro. Questa riguarda però soltanto circa la metà delle persone che percepiscono la pensione minima, mentre per le altre l'aumento effettivo nel 2026 sarà di appena 3,7 euro al mese.

Ecco la verità dietro gli annunci: un intervento che lascia ancora una volta indietro chi ha redditi più bassi e ha più bisogno di tutela.

Ricordiamo inoltre — visto che spesso si parla di sostegno alle pensioni più basse — che i tagli alla rivalutazione nel biennio 2023-2024 hanno determinato una perdita complessiva di 60 miliardi per pensionate e pensionati. Tagli che non potranno più essere recuperati, con una perdita fino a 9.000 euro per una pensione netta di 1.700 euro.

ART. 42.

(Norma di adeguamento dell'età pensionabile per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)

La disposizione prevede, a partire dal 1° gennaio 2027, un ulteriore aumento di tre mesi dei requisiti di accesso alla pensione per il personale militare, delle Forze Armate, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Questo incremento si aggiunge all'adeguamento automatico alla speranza di vita previsto dall'articolo 43 del ddl bilancio, determinando un aumento complessivo dei requisiti di quattro mesi nel 2027 e di sei mesi nel 2028.

Le eventuali eccedenze di personale non comportano l'applicazione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri.

Commento

Si tratta di una misura che, anche in questo caso, allunga ulteriormente il traguardo pensionistico in un comparto che presenta caratteristiche peculiari e meriterebbe una discussione molto più approfondita, proprio in ragione della sua specificità.

È opportuno ricordare che per queste lavoratrici e questi lavoratori non esiste una forma di previdenza complementare, e che vi è la necessità di una previdenza dedicata, attraverso un intervento sulla misura della pensione. Ancora una volta il Governo parla di sicurezza ma non investe su prevenzione, salute e organici, scaricando gli equilibri di sostenibilità del sistema sulle lavoratrici e sui lavoratori, senza confronto né valutazione dell'idoneità operativa oltre i 60 anni, e penalizzando ulteriormente chi svolge impieghi più usuranti anche sul piano pensionistico.

Sorprende, infine, che nella relazione tecnica che accompagna la Manovra di bilancio 2026 non siano state indicate con precisione le risorse e gli impatti economici della misura. Si fa riferimento solo genericamente a una "valutazione positiva per la finanza pubblica", rinviando la registrazione degli effetti finanziari specifici a consuntivo.

ART. 43.

(Misure in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla variazione della speranza di vita e di incentivazione al posticipo del pensionamento)

L'articolo 43 affronta il tema dell'adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione in relazione alla speranza di vita. In questo contesto, il Governo ritiene opportuno non sospendere l'attuale meccanismo di adeguamento automatico ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, ma soltanto attenuarne gli effetti per il 2027.

Nel merito, la disposizione prevede (comma 1) un aumento di un mese dei requisiti pensionistici nel 2027, portando:

- la pensione anticipata a 42 anni e 11 mesi;
- la pensione di vecchiaia a 67 anni e 1 mese.

Dal 1° gennaio 2028, con il successivo adeguamento pieno disposto dal decreto direttoriale del MEF e del Ministero del Lavoro, i requisiti saliranno a 43 anni e 1 mese per la pensione anticipata e 67 anni e 3 mesi per la pensione di vecchiaia.

È prevista una deroga rispetto all'incremento dei requisiti anagrafici e contributivi per le seguenti categorie di lavoratrici e lavoratori:

- a) i lavoratori dipendenti appartenenti alle professioni indicate nell'allegato B annesso alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, che al momento del pensionamento abbiano svolto tali attività per almeno 7 anni negli ultimi 10, o per 6 anni negli ultimi 7, e siano in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva;
- b) i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che soddisfano le condizioni previste dai commi 2 e 3 dello stesso articolo e abbiano almeno 30 anni di contributi.

La disposizione non si applica ai soggetti che, al momento del pensionamento, percepiscono l'indennità di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Inoltre, la deroga dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico dal 1° gennaio 2027 è estesa, in coerenza con l'impostazione generale della norma, anche a:

- a) i lavoratori dipendenti che accedono al pensionamento con il requisito contributivo ridotto di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, limitatamente ai lavoratori di cui alla lettera d) del medesimo comma (circa 7.000 soggetti l'anno);
- b) i lavoratori dipendenti che accedono al pensionamento in base ai requisiti dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 67/2011 (circa 2.000 soggetti l'anno).

Secondo la relazione tecnica, le persone escluse dall'aumento dei requisiti saranno circa 20.000 all'anno grazie alle deroghe. Tuttavia, dai dati a nostra disposizione, il numero reale sarà non superiore alla metà, ovvero poco più dell'1% della platea complessiva che accederà al pensionamento.

È evidente che l'effetto complessivo dell'adeguamento determinerà un risparmio per la finanza pubblica, derivante dal posticipo dei pensionamenti.

Il Governo dichiara inoltre che l'impatto dell'esclusione delle categorie tutelate sarà "strutturalmente compensato" da altri interventi di innalzamento dei requisiti e di razionalizzazione del sistema.

Infine, l'articolo specifica che per i dipendenti pubblici non verranno modificati i tempi di liquidazione del TFR o TFS, che resteranno quelli già previsti, sebbene fortemente dilazionati, fino a sette anni in alcuni casi.

Infine, il comma 10 proroga la misura di incentivazione al posticipo del pensionamento (il cosiddetto bonus Maroni), già introdotta con la precedente Legge di bilancio.

Il lavoratore che decide di restare in servizio dopo aver maturato i requisiti per la pensione anticipata può scegliere di rinunciare alla contribuzione previdenziale a proprio carico, ricevendo in busta paga — in forma esentasse — la quota contributiva corrispondente.

Per il 2026 si stimano circa 6.700 adesioni, con un effetto finanziario positivo per lo Stato pari a circa 12 milioni di euro.

Commento

La norma conferma l'impostazione ormai consolidata delle ultime Leggi di bilancio: nessuna riforma strutturale, ma un ulteriore irrigidimento del sistema pensionistico, con l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica invece di promuovere equità e giustizia sociale.

La conferma dell'adeguamento automatico alla speranza di vita rappresenta una scelta iniqua e regressiva, che trasferisce sulle lavoratrici e sui lavoratori l'onere dell'invecchiamento della popolazione, ignorando le differenze di salute, di reddito e di condizioni lavorative.

Le ricadute di questa mancata revisione del meccanismo avranno effetti ancora più pesanti sulle giovani generazioni, che si troveranno a vivere in un sistema in cui il traguardo pensionistico è sempre più lontano.

Il risultato sarà che si andrà in pensione più tardi e con assegni più bassi, anche a causa dei coefficienti di trasformazione sempre meno favorevoli, già rivisti al ribasso nel 2025 e che verranno nuovamente abbassati nel 2027.

Dalle nostre simulazioni risulta che l'aggiornamento dei coefficienti del 2025 ha già determinato, per un reddito annuo di 30.000 euro, una riduzione complessiva di circa 5.000 euro sull'intero periodo di pensionamento; con il nuovo adeguamento previsto per il 2027, la perdita stimata salirà di altri 7.500 euro, aggravando ulteriormente la riduzione del valore reale delle pensioni.

Pur mantenendo alcune deroghe per i lavori gravosi e usuranti, la platea dei derogati da questo innalzamento resta molto ristretta e non riflette la realtà di un mercato del lavoro frammentato, precario e segnato da crescenti condizioni di fragilità.

La decisione di non bloccare l'automatismo legato alla speranza di vita conferma l'indirizzo del Governo: un progressivo innalzamento dei requisiti che allontana sempre di più l'età del pensionamento.

Dopo un anno di annunci sul blocco degli aumenti, il Governo conferma invece che dal 1° gennaio 2027 il requisito salirà di un mese, e dal 2028 di tre mesi, portando la pensione anticipata a 43 anni e 1 mese e quella di vecchiaia a 67 anni e 3 mesi (mentre la Germania raggiungerà i 67 anni solo nel 2031 e la Francia è oggi ferma a 62 anni).

Si sceglie così di proseguire con un meccanismo ingiusto, che nel 2029 porterà i requisiti a 67 anni e 5 mesi per la vecchiaia e 43 anni e 3 mesi per l'anticipata: ogni incremento della speranza di vita significherà un ulteriore ritardo nell'uscita dal lavoro e pensioni più basse.

L'Italia resta l'unico Paese in Europa a mantenere un automatismo di questo tipo, che comporta una duplice penalizzazione: incide sia sul diritto alla pensione, sia sull'importo della prestazione.

A questa impostazione si aggiunge la mancata proroga di Quota 103 e di Opzione Donna, che segna la cancellazione di ogni forma di flessibilità in uscita dal sistema pensionistico al di fuori della Legge Monti-Fornero.

Nel 2023, con le scelte dei governi precedenti, oltre 36.000 persone avevano potuto accedere al pensionamento anticipato attraverso queste due misure.

Oggi, con la Manovra di bilancio 2026, entrambe vengono di fatto cancellate, dopo essere state progressivamente depotenziate negli ultimi anni.

Opzione Donna è stata prima snaturata e poi limitata a pochi casi di fragilità o assistenza familiare, con un crollo delle domande del 75% tra il 2023 e il 2025 (da 12.763 a 2.900).

Allo stesso modo, Quota 103 è stata svuotata attraverso l'introduzione del ricalcolo contributivo integrale, che ha ridotto in modo significativo l'importo delle pensioni, scoraggiandone di fatto l'accesso.

Come sempre, l'assenza di misure alternative penalizza in modo particolare le donne: per molte di loro significa dover lavorare fino a sette o otto anni in più rispetto alle precedenti possibilità, in un contesto già segnato da carriere discontinue, salari più bassi e carichi di cura non riconosciuti.

Anche la proroga dell'incentivo al posticipo del pensionamento (cosiddetto bonus Maroni) si conferma una misura sbagliata e iniqua, che avvantaggia solo chi ha redditi medio-alti e lavori non gravosi, generando distorsioni nel sistema contributivo e nessun reale beneficio per la sostenibilità complessiva del sistema previdenziale — anzi, in prospettiva, esattamente il contrario.

ART. 44.

(Misure in materia di liquidazione dei trattamenti di fine rapporto nel pubblico impiego)

La disposizione prevede che, a partire dal 1° gennaio 2027, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che maturano i requisiti per il pensionamento sia riconosciuto un anticipo di tre mesi nei tempi di pagamento del trattamento di fine servizio (TFS), del trattamento di fine rapporto (TFR), dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum al momento della cessazione dal servizio per limiti di età o di servizio.

La norma interviene sulla disciplina definita dalla legge n. 207 del 2024 (articolo 1, commi 162–165), che regolava i termini di corresponsione dei trattamenti di fine servizio nel pubblico impiego, introducendo un anticipo limitato, ma senza modificare l'impianto generale della norma.

Restano pertanto in vigore i tempi di liquidazione già previsti — 12 mesi, 24 mesi o 27 mesi, a seconda dei casi — stabiliti dall'articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 484, lettera a), della legge n. 147/2013.

Commento

Secondo la relazione tecnica, la misura comporta maggiori oneri finanziari per lo Stato a partire dal 2027, tenendo conto di un importo medio stimato di circa 100.000 euro per ciascuna prestazione e di un numero di nuove pensioni di vecchiaia nel pubblico impiego pari a 35.305 nel 2024, con un importo medio di 33.032 euro.

La disposizione viene motivata anche alla luce del monito espresso dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 130 del 2023, che ha riconosciuto come il differimento del pagamento del TFS/TFR dei dipendenti pubblici determini una disparità di trattamento rispetto ai lavoratori del settore privato, violando i principi di ragionevolezza e uguaglianza.

Tuttavia, l'intervento previsto è insufficiente e di fatto inutile: l'anticipo di soli tre mesi non risolve l'ingiustizia di fondo, poiché i tempi di attesa restano comunque di uno, due o addirittura tre anni, e rimangono fino a 7 anni per le altre motivazioni di cessazione del rapporto di lavoro. È necessario dare piena attuazione alla pronuncia della Corte, superando definitivamente la dilazione dei pagamenti e riconoscendo a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori pubblici il diritto a ricevere il proprio TFS/TFR alla cessazione dal servizio, come già avviene per i lavoratori del settore privato.

Si tratta di una questione di equità e di rispetto dei diritti, non più rinviabile, che il Governo continua a eludere con piccoli aggiustamenti privi di reale efficacia.

Il tema è diventato ancora più insostenibile a causa della forte inflazione degli ultimi anni.

Secondo le nostre analisi, con una retribuzione alla cessazione di 30.000 euro e una cessazione al 30 novembre 2022 per pensionamento anticipato, a fronte di un TFS di 86.000 euro, il pensionato pubblico registra una perdita complessiva di 17.958 euro.

Con una retribuzione di 40.000 euro e un TFS di 114.667 euro, la perdita sale a 25.310 euro, mentre, per una retribuzione di 60.000 euro e un TFS di 172.000 euro, la perdita complessiva raggiunge 41.290 euro.

.

PERDITA COMPLESSIVA TFS

Retribuzione (€)	TFS Nominale (€)	TFS Reale (€)	Perdita Nom/Reale (€)	Mancato Rendimento (€)	Perdita Complessiva (€)
30.000	86.000	73.340	12.660	5.298	17.958
40.000	114.667	97.252	17.415	7.895	25.310
60.000	172.000	144.559	27.441	13.849	41.290

^{*}con 43 anni di servizio, cessati al 30.11.2022

ART. 45.

(Disposizioni per il rafforzamento degli investimenti in infrastrutture da parte delle forme pensionistiche complementari)

Le modifiche introdotte dall'articolo in esame intervengono sull'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di criteri di investimento dei fondi pensione. In particolare, viene prevista la possibilità di definire con decreto ministeriale nuovi limiti massimi di investimento, anche in via indiretta, in strumenti finanziari emessi da società ed enti operanti in settori infrastrutturali – turistici, culturali, ambientali, energetici, sanitari, immobiliari e delle telecomunicazioni – e viene disciplinato l'obbligo per i fondi di adottare specifiche procedure di rientro e informativa alla COVIP in caso di superamento dei limiti stabiliti.

Si introduce inoltre una modifica al comma 13, che conferma il principio secondo cui il patrimonio dei fondi pensione deve essere investito in misura prevalente in strumenti negoziati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, prevedendo tuttavia la possibilità, da definire con decreto MEF, di includere anche altre tipologie di mercati, purché con adeguate garanzie informative e organizzative.

Commento

Pur riconoscendo l'obiettivo dichiarato di favorire investimenti nell'economia reale, riteniamo necessario mantenere grande cautela rispetto a questa disposizione.

L'ampliamento dei limiti di investimento dei fondi pensione verso settori infrastrutturali e strumenti finanziari complessi rende indispensabile una verifica approfondita del decreto attuativo che dovrà essere emanato entro novanta giorni.

Proprio in quella sede si determineranno scelte potenzialmente delicate e non prive di rischi, che potrebbero incidere sulla sicurezza, la sostenibilità e la finalità previdenziale delle risorse dei lavoratori.

Sarà quindi fondamentale che il decreto definisca criteri stringenti di trasparenza, prudenza e controllo del rischio, nel pieno rispetto delle indicazioni COVIP e con il coinvolgimento delle parti sociali.

FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITÀ

In materia di genitorialità e occupazione femminile (art. 46, 48, 49 e 51) le misure nel loro insieme non affrontano i nodi strutturali, offrendo solo interventi temporanei e parziali. Si evidenziano alcuni tratti comuni a questi interventi, che riteniamo antistorici e regressivi:

- le misure si riferiscono principalmente alla maternità e non alla genitorialità nel suo complesso;
- gli strumenti previsti sono contributi economici di entità limitata, mentre mancano interventi strutturali sulla rete di sostegno necessaria in tema di istruzione, trasporti e servizi di cura;
- la leva prevalentemente scelta dal legislatore è la riduzione del costo del lavoro, senza alcuna visione di politiche integrate tra lavoro, welfare e conciliazione;
- il sostegno alla genitorialità è riservato a famiglie con due o più figli, escludendo di fatto altre situazioni familiari altrettanto significative in termini di attenzione;
- le misure escludono ingiustificatamente gli occupati nel settore del lavoro domestico.

ART. 3.

(Carta «Dedicata a te» per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità)

Il Fondo per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità per soggetti con ISEE fino a 15.000 euro (LB 2023, art 1 co. 450) è aumentato di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Per la copertura dei costi di gestione e attuazione della misura, l'autorizzazione di spesa ex LB 2023 è incrementata di 2.231.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulle risorse del predetto fondo. Conseguentemente il Ministero dell'Agricoltura potrà continuare a stipulare convenzioni con concessionari di servizi pubblici per l'erogazione dei contributi.

Commento

Rispetto alla iniziale (seppur irrisoria) dotazione di 600 milioni nel 2023-2024, il Governo conferma il taglio di 100 milioni, già previsto nel 2025, dei fondi della "Carta Dedicata a te". Pertanto, la spesa autorizzata è la stessa del 2023 e del 2025.

Nel merito, non si ritiene che la «Carta dedicata a te» sia uno strumento utile per alleviare/superare la povertà strutturale che affligge la popolazione. Si tratta di un contributo economico vincolato, una tantum, coerente con la fallimentare politica dei bonus messa in atto dal Governo, oltretutto non cumulabile con altre misure di sostegno al reddito o ammortizzatori sociali.

ART. 46.

(Misura di integrazione del reddito delle lavoratrici madri con due o più figli)

Si posticipa di un anno, dal 2026 al 2027, l'entrata in vigore della misura strutturale, prevista nella precedente Legge di bilancio, di esonero o riduzione del carico contributivo per le lavoratrici madri. In via transitoria, per l'anno 2026, viene introdotto un contributo economico mensile di 60 euro riconosciuto dall'INPS, che non rileva ai fini imponibili, alle lavoratrici madri (dipendenti o

autonome, escluso il lavoro domestico) con reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui, articolato così:

- madri con due figli, fino al compimento del decimo anno del secondo figlio;
- madri con più di due figli, fino al compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo.

Per queste ultime, il bonus spetta solo nei mesi in cui non sia in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il contributo viene erogato in un'unica soluzione a dicembre 2026, per le mensilità da gennaio a novembre. Le somme non concorrono al reddito ISEE e l'INPS gestisce la misura con le risorse già disponibili.

Commento

La misura strutturale di sostegno alle madri lavoratrici, introdotta nella Legge di bilancio 2025, che prevedeva un esonero o una riduzione dei contributi previdenziali per le lavoratrici madri, dipendenti o autonome ma con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, con determinate condizioni legate al numero dei figli e alla tipologia di rapporto di lavoro, viene rinviata di un anno rinnovando l'indirizzo provvisorio del riconoscimento di un contributo economico, limitato nel tempo e nell'importo che certamente non potrà rappresentare un'adeguata misura di salvaguardia occupazionale e di sostegno al reddito, nemmeno per lo stretto perimetro di lavoratrici madri potenzialmente beneficiarie.

Non si intende svalorizzare l'intenzione positiva di intervenire per contrastare il "gender pay gap" e la "child penalty", che subiscono direttamente le lavoratrici madri a seguito degli eventi di maternità, ma occorre superare la logica della proroga anno per anno di interventi frammentari e privi di visione strategica.

La reiterazione di misure a carattere di bonus non è in grado di creare certezze nelle famiglie e non consente alle persone di programmare il proprio futuro. Si raggiungerebbe lo stesso risultato, implementando l'unica misura strutturale esistente, ossia l'assegno unico ed universale, erogato secondo criteri di unicità e universalità.

Nei fatti, misura dopo misura, si sta introducendo in maniera surrettizia un "fattore famiglia" sostituendolo al valore dell'ISEE; l'unico limite dei 40.000€ di reddito consente il riconoscimento del sostegno economico, senza tenere adeguatamente conto dell'elemento patrimoniale.

Ancora una volta la scelta ricade su strumenti non strutturali, non progressivi e senza certezze, anziché su vere politiche a sostegno della genitorialità e sull'implementazione quantitativa e qualitativa dei servizi per l'infanzia.

ART. 47.

(Modifiche della franchigia della prima casa ai fini ISEE e della scala di equivalenza)

Ai fini dell'accesso a specifiche prestazioni sociali (ADI, SFL, AUU, Bonus asilo nido e Bonus nuovi nati), la norma introduce modifiche alla disciplina dell'ISEE:

1. maggiorazioni della scala di equivalenza per i nuclei familiari con due o più figli;

 innalzamento della soglia di esclusione della prima casa (casa di abitazione) dagli attuali 52.500 € a 91.500 €, con ulteriore incremento della cifra (2.500€) in caso di due o più figli.

Di conseguenza, vengono autorizzati gli aumenti di spesa per le suddette prestazioni (ADI, SFL, AUU, Bonus asilo nido e Bonus nuovi nati).

Commento

I criteri di modifica proposti dal Governo per il calcolo dell'ISEE, ai fini dell'accesso ad alcune specifiche prestazioni sociali (ADI, SFL, AUU, Bonus asilo nido e Bonus nuovi nati), possono svantaggiare larga parte delle fasce di popolazione in condizione di effettiva povertà e bisogno. In particolare, si fa riferimento alle **famiglie numerose con figli** e alle **famiglie proprietarie di immobili**.

Nel primo caso emerge la concezione tradizionale di famiglia sottesa alle politiche del Governo, che non include le famiglie mononucleari, le coppie senza figli o con un solo figlio/a. Solo le famiglie con due o più figli sembrano meritare lievi maggiorazioni della scala di equivalenza, che peraltro si dubita possano sortire effetti positivi in termini di aumento della natalità, per la quale sarebbe invece necessaria l'infrastrutturazione di servizi di cura.

Nel secondo caso, il Governo fa riferimento alle famiglie proprietarie della prima casa, quasi raddoppiando il valore-soglia di esclusione dell'immobile dal calcolo ISEE. In questo caso, ad essere escluse sono le famiglie in affitto che, con grande probabilità, avrebbero egualmente (o maggiormente) bisogno di accedere più facilmente alle suddette prestazioni sociali.

Nonostante l'aumento di spesa previsto dalla norma, a fronte dell'allargamento dei criteri ISEE per alcune categorie di famiglie, emerge il rischio di esclusione dall'accesso alle prestazioni proprio di quelle fasce di popolazione che non vi rientrano (cioè famiglie meno numerose e persone/famiglie in affitto). Si esprime contrarietà a misure che aumentano le disuguaglianze, facendole ricadere sulle fasce di popolazione in stato di maggior bisogno.

ART. 48.

(Promozione dell'occupazione delle madri lavoratrici)

Si introduce un incentivo all'assunzione di madri con almeno tre figli, per favorire il rientro nel mercato del lavoro di donne inattive o disoccupate da tempo tramite sgravi contributivi. Dal 1° gennaio 2026, i datori di lavoro privati che assumono donne con almeno tre figli minorenni, disoccupate da almeno sei mesi, potranno beneficiare di un esonero totale dei contributi previdenziali a loro carico, fino a un massimo di 8.000 euro annui per la durata di 12 mesi per assunzioni a tempo determinato (anche in somministrazione), 18 mesi in caso di trasformazione da contratto determinato a indeterminato e 24 mesi per assunzioni dirette a tempo indeterminato. Non si applica al lavoro domestico e all'apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri contributivi o riduzioni già previsti; è compatibile con il beneficio fiscale per nuove assunzioni previsto dal D.lgs. 216/2023.

Ancora una volta la strada per la difesa e la crescita dell'occupazione femminile passa, nelle politiche occupazionali di questo Governo, solo ed esclusivamente attraverso il taglio del costo del lavoro a favore delle imprese. Le valutazioni e i monitoraggi di analoghe misure confermano che un reale sostegno alla genitorialità dei lavoratori e delle lavoratrici richiederebbe una vera e propria infrastrutturazione di servizi adeguata, che includa asili nido, trasporti, mense scolastiche e orari di apertura a tempo pieno, solo per fare alcuni esempi non esaustivi della complessità del fenomeno.

Non si intende sottovalutare ogni strumento utile a incentivare e sostenere l'occupazione femminile, oggettivamente penalizzata, ma consideriamo improcrastinabile prevedere misure che vadano nella direzione della divisione paritaria del lavoro di cura, attraverso azioni strutturali, per superare la logica delle soluzioni tampone.

La priorità è costruire condizioni che consentano alle donne di restare e progredire nel lavoro, facendo sì che la maternità non sia più un momento di allontanamento, ma parte di una vita lavorativa tutelata.

La contemporanea previsione di eliminazione delle misure di pensionamento anticipato per le donne, in assenza di interventi efficaci a sostegno della continuità occupazionale, aggrava il rischio di carriere discontinue e di un innalzamento insostenibile dell'età pensionabile effettiva.

ART. 49.

(Incentivi per la trasformazione dei contratti)

A partire dal 1° gennaio 2026, viene introdotta una misura per genitori con almeno tre figli conviventi (fino a 10 anni del più piccolo, o senza limiti di età se con figli disabili) che prevede:

- diritto di priorità nel chiedere la trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale (orizzontale o verticale), oppure rimodulazione della percentuale di part-time, purché comporti una riduzione dell'orario di almeno il 40%;
- incentivo ai datori di lavoro, per incoraggiare le imprese ad accogliere tali richieste senza ridurre il monte orario complessivo aziendale, pari all'esonero totale dei contributi previdenziali a loro carico, fino a 3.000 euro annui per 24 mesi;

È previsto entro 180 giorni un decreto interministeriale (Lavoro, Famiglia, Economia) che ne dettagli le modalità operative. Non si applica al lavoro domestico e all'apprendistato. Non è cumulabile con altri esoneri contributivi, ma compatibile con la maggiorazione fiscale per nuove assunzioni (D.lgs. 216/2023).

Commento

Si stigmatizza in premessa il fatto che il Governo non adotti le definizioni delle condizioni di disabilità previste dal D.lgs. 62/2024. Inoltre, nel prevedere l'accesso alla misura per i genitori con figli con disabilità, ci si limita a rimuovere il solo vincolo anagrafico, senza tener conto di altri fattori rilevanti — come il numero di figli (che resta fissato a tre) o le condizioni economiche — ignorando così la complessità e la specificità delle difficoltà determinate dalla condizione di disabilità.

Le politiche per la creazione di occupazione femminile dovrebbero essere considerate di per sé politiche per la natalità: numerosi studi dimostrano la correlazione positiva tra piena e buona occupazione femminile e tasso di fecondità. In questa prospettiva, il part-time non rappresenta uno strumento efficace di conciliazione tra lavoro e vita privata, ma rischia di rafforzare la segregazione di genere nel mercato del lavoro. Per poter progettare liberamente la propria genitorialità, le persone devono poter contare su un lavoro stabile, sicuro e adeguatamente retribuito, che consenta di evitare la cosiddetta "trappola dei due redditi" e garantisca pari opportunità di partecipazione al mercato del lavoro e alla vita familiare. Quella che viene presentata come una misura di conciliazione tra vita e lavoro, il part-time, è in realtà da tempo una gabbia per le donne. Incentivarla senza modificare lo status quo significa far crescere le disuguaglianze: la misura anche se formalmente destinata ai genitori, continuerà a ricadere quasi esclusivamente sulle madri. Servirebbe invece una visione fondata sul lavoro sostenibile lungo l'arco della vita e su politiche che rimodulino il contributo delle due figure genitoriali al lavoro di cura, evitando di alimentare ulteriormente il part-time involontario.

A livello operativo, certamente non può essere ipotizzato il ricorso al part-time verticale, privo di diritti e tutele per tutto il periodo di sospensione dell'attività. Va prevista una temporaneità nella trasformazione da tempo pieno a parziale, e va definita la modalità di mantenimento del monte ore complessivo: incentivare per due anni nuove assunzioni part-time avrebbe una valenza non paragonabile al possibile ricorso al lavoro supplementare/straordinario o alle clausole elastiche di altri part-time, non su base volontaria. Ambiti che devono essere esplicitamente esclusi dall'accesso alla decontribuzione.

ART. 50.

(Rafforzamento della disciplina in materia di congedi parentali e di congedo di malattia per i figli minori)

Prevede l'estensione della possibilità di fruire del congedo parentale fino ai 14 anni di vita del bambino, in luogo dei 12 anni di vita previsti a normativa vigente. Estensione da 5 a 10 giorni del congedo per malattia del figlio dai 3 ai 14 anni.

Commento

La norma risponde a una nostra reiterata richiesta di allineare l'età (14 anni) a quella prevista per la responsabilità genitoriale. Ugualmente condivisibile l'aumento da 5 a 10 giorni del congedo per malattia del figlio dai 3 ai 14 anni.

ART. 51.

(Rafforzamento del contratto a termine a favore della genitorialità)

Si modifica l'articolo 4 del D.lgs. 151/2001 (TU maternità/paternità) introducendo la possibilità, per il datore di lavoro che aveva effettuato un'assunzione per sostituzione durante la maternità, di prolungare il rapporto di lavoro per un periodo di transizione, che può durare fino al compimento

del primo anno di età del bambino, così da facilitare il passaggio di consegne e la gestione del rientro, con benefici sia per la madre che per l'azienda.

Commento

I contratti a termine per sostituzione in caso di maternità rappresentano già oggi un'eccezione regolata nell'ambito del lavoro a termine e diversi CCNL prevedono periodi aggiuntivi di affiancamento, prima dell'uscita e dopo il rientro della persona sostituita. L'introduzione di una ulteriore possibilità prevista per legge di prolungare ulteriormente questi contratti, senza confronto sindacale e senza introdurre alcun vincolo di stabilizzazione, garantendo alle imprese vantaggi in termini di costi e flessibilità, al di fuori di un confronto sindacale e al di fuori della contrattazione collettiva, rischia di trasformare la sostituzione per maternità in un ulteriore canale di precarizzazione strutturale, più che in un reale strumento di accesso al lavoro.

Ancora una volta, la misura parte da una visione sbilanciata: si dà per scontato che il lavoro di cura nei primi mesi di vita del bambino ricada esclusivamente sulle madri. Una misura di questo tipo avrebbe senso solo in un contesto in cui esistano congedi realmente paritari e condivisi tra i genitori. In assenza di tale equilibrio, si finisce per rafforzare stereotipi e diseguaglianze invece di superarle.

ART. 52.

(Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori)

Il fondo viene costituito con una dotazione permanente pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. È destinato alle iniziative dei Comuni, che negli anni hanno mostrato una adesione da parte di circa il 90% degli stessi, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, per il potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa.

Commento

Al di là dell'esiguità delle somme a disposizione e della previsione di rifinanziamento dei centri estivi, non è chiara la finalità dello stanziamento genericamente rivolta a progetti dei Comuni e nemmeno i criteri di ripartizione che saranno resi noti con decreto separato. Allo stato delle cose non è possibile esprimere un giudizio compiuto ma solo il timore che si tratti di erogazioni a pioggia senza nessun elemento di programmazione.

ART. 54.

(Rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità)

Per le finalità in materia di Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nonché per i centri antiviolenza e le case-rifugio, di cui agli articoli 5, comma 2, lettera d), e 5-bis del decreto-legge n.93 del 2013, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle

pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, viene incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Commento

Si tratta di una misura positiva.

ART. 55.

(Rifinanziamento del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza)

La disposizione prevede che il Fondo per il pagamento del reddito di libertà per le donne vittime di violenza sia incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 per l'attuazione del piano nazionale antiviolenza.

Commento

Si tratta di un intervento positivo, coerente alle richieste avanzate sul tema in questi anni.

ART. 56.

(Contributo per il sostegno abitativo dei genitori separati e divorziati)

Viene istituito un Fondo, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per il sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà con figli a carico, fino al compimento dei 21 anni di età. La dotazione ammonta a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

I criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi saranno definiti con successivo decreto.

Commento

La misura inserisce un sostegno economico per finalità abitative, indirizzato a una categoria specifica, senza tuttavia inserirla in un più ampio sostegno per tutte le famiglie con gravi difficoltà economiche o in condizione di povertà. La crescente precarietà abitativa rende necessario uno stanziamento per contribuire ad abbassare l'incidenza dei canoni sui redditi delle famiglie, attraverso un adeguato stanziamento per i Fondi di sostegno per l'affitto e per la morosità incolpevole, il primo senza risorse per il terzo anno consecutivo. Suscita non poche perplessità l'istituzione di un Fondo di sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà con figli a carico, con una dotazione di 20 milioni di euro annui. La Manovra, infatti, non specifica alcun criterio o restrizione. La norma, infatti, non chiarisce i criteri

di accesso, le modalità di erogazione né la relazione con le situazioni di effettivo bisogno economico, rischiando di creare nuove disparità e difficoltà applicative.

Infatti, in assenza di una definizione puntuale dei requisiti, la misura rischia di rimanere più simbolica che realmente efficace. Le situazioni di separazione, per loro natura, sono molto eterogenee e spesso legate a condizioni personali, economiche e patrimoniali non assimilabili; in alcuni casi, potrebbero anche verificarsi gestioni o alienazioni del patrimonio che alterano la reale condizione di bisogno. È quindi fondamentale, in coordinamento con il Ministero della Famiglia, definire criteri chiari e meccanismi di verifica adeguati, così da assicurare che il sostegno raggiunga i destinatari effettivamente meritevoli e garantire equità e coerenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche.

ART. 57.

(Potenziamento delle misure contro la tratta degli esseri umani)

La misura è positiva in quanto si garantisce la continuità del finanziamento. Inoltre, è da ritenere positivo anche l'aumento delle risorse sia per il 2026 (11 milioni di euro) che il 2027 (16,2 milioni di euro), rispetto ai 7 milioni di euro previsti per il 2024 e il 2025. Un approccio di prospettiva utile per affrontare un tema come quello della tratta degli esseri umani, fenomeno complesso, in continuo mutamento e dimensione transnazionale.

DISABILITÀ

Nei confronti delle persone con disabilità il ddl bilancio delude tutte le aspettative per le insufficienti previsioni contenute negli articoli 53, 121, 127 (nel capitolo LEP) e 129.

Non sono previste le risorse aggiuntive necessarie per migliorare gli ambiti della vita delle persone con disabilità. È stata ancora rinviata l'implementazione dei fondi destinati ai caregiver, restringendo la platea dei potenziali destinatari e rimandando tutto ad una legge che deve ancora cominciare il suo iter e le cui prospettive non sono chiare.

In questo momento è in attuazione la cosiddetta riforma della disabilità (D.lgs. 62/2024), in cui si dovrebbe realizzare la prospettiva d'inserimento strutturale del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato per le persone con disabilità. Sarebbero necessari fondi aggiuntivi per sostenere i territori nei loro compiti, come per le prestazioni socioassistenziali aggiuntive e atipiche di nuova previsione.

Inoltre, ci sono temi che necessitano urgentemente di risposte.

Prima di tutto l'inclusione lavorativa, che avrebbe bisogno di congrue risorse per sostenere il collocamento mirato previsto dalla legge 68/99, visti i dati occupazionali drammatici degli ultimi anni, evitando invece un intervento normativo per inasprire i controlli nei confronti di chi usufruisce di un diritto nei luoghi di lavoro.

L'inclusione scolastica, che soffre a causa della precarietà lavorativa dei docenti di sostegno e degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione, con il peso del finanziamento che ricade in gran parte sui Comuni.

Non meno rilevante è il tema dell'abbattimento delle barriere architettoniche, che privano della libertà di movimento le persone con disabilità. Infine, il tempo libero, un diritto fondamentale di cittadinanza, che troppo speso è sottovalutato.

Sarebbe necessario un incremento consistente del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, necessario a garantire risposte efficaci sulle tematiche sopra evidenziate.

Molte sarebbero le azioni da intraprendere per sostenere la piena inclusione delle persone con disabilità, ma nessuna viene affrontata in modo adeguato.

ART. 53.

(Fondo per le iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare)

È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, un Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, con una dotazione di 1,15 milioni di euro per l'anno 2026, di 207 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi di iniziativa governativa finalizzati alla definizione della figura del caregiver familiare delle persone con disabilità e al riconoscimento del valore sociale ed economico della relativa attività di cura non professionale.

È istituito un nuovo Fondo nazionale per le iniziative legislative in favore della figura del caregiver.

Negli anni gli interventi legislativi sul tema sono stati prevalentemente a carattere regionale, ciò ha comportato disuguaglianze di trattamento sul territorio. Pertanto, sarebbe auspicabile un riconoscimento giuridico nazionale di tale figura, per delineare criteri comuni.

Quasi due anni fa è stato aperto un tavolo tecnico interministeriale in proposito, ma a oggi non abbiamo ancora una relazione definitiva del lavoro tecnico che il tavolo avrebbe dovuto produrre, anche con le diverse e articolate posizioni dei componenti del suddetto tavolo. Nell'articolato si prevede un Fondo per una legge ancora da discutere nei vari luoghi istituzionali, prevedendo una somma irrisoria per il 2026, che poi nel 2027 aumenta notevolmente, ma risulta impensabile valutare l'adeguatezza dei contributi non conoscendo né i beneficiari né la portata dell'intervento legislativo stesso.

Inoltre, riteniamo grave che dal testo siano stati estromessi gli anziani non autosufficienti, nell'articolo è infatti espressamente specificato "caregiver familiare delle persone con disabilità".

In questa definizione due sono i punti di contrasto con le nostre posizioni: la prima è che per la CGIL la figura del caregiver poteva anche non essere "familiare", cercando una tutela e sostegno per un'ampia platea di beneficiari, individuando aree di intervento per articolare la risposta ai bisogni del caregiver in stretta relazione con le esigenze delle persone di cui si prendono cura; secondo punto, il caregiver è colui che presta cure e assistenza a persone con disabilità o non autosufficienti (previsto anche dalla legge 33/2023). Quindi, la voluta estromissione di questi ultimi è una grave mancanza, che crea ancora più disuguaglianze.

Art. 121

(Proroga delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno)

Prevista la proroga per il 2026 della possibilità per gli enti interessati di incrementare l'imposta di soggiorno (fino a 2 euro a notte) legata al Giubileo 2025.

Il gettito determinato dall'incremento è così ripartito:

- a) il 70 per cento è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- b) il 30% viene destinato al Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, in particolare per finanziare i servizi degli Assistenti all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni e degli studenti con disabilità (ASACOM).

Riguardo al punto b), vengono sottratte risorse ai Comuni per finanziare un servizio che viene erogato a livello territoriale.

Ogni anno, le risorse stanziate vengono ripartite dal Ministero per le disabilità di concerto con il MEF, il Ministro dell'interno e il MIM ai Comuni stessi.

È importante sottolineare che i Comuni sostengono una spesa molto consistente per questo servizio, nettamente superiore al finanziamento del Fondo, con cifre che arrivano a quattro volte le risorse messe a disposizione.

Più volte è stato chiesto da questi un incremento consistente di tali risorse, il Governo ha deciso di aumentarle reperendole in modo aggiuntivo dai Comuni stessi.

Ogni anno centinaia di conteziosi nascono dalla contrapposizione tra le esigenze delle alunne e degli alunni con disabilità e delle loro famiglie e quelle della gestione delle scarse risorse degli Enti locali.

Le politiche per la disabilità hanno bisogno di risorse stabili e certe, non certo variabili in base al flusso dei turisti. Si vuole scaricare il peso della Manovra sui cittadini e sui Comuni, invece di investire direttamente per una vera e piena inclusione.

ART. 129 Commi 8 e 9

(Norme di revisione e di razionalizzazione della spesa)

Il comma 8 dell'articolo 129 introduce una modifica nella gestione dei permessi lavorativi concessi ai sensi della L.104/1992. Si tratta, a tutti gli effetti, di un inasprimento del sistema dei controlli, destinato a entrare in vigore a partire dal 2026, con l'obiettivo di razionalizzare la spesa pubblica. Il comma prevede che l'INPS, su richiesta dei datori di lavoro pubblici, accerti la permanenza dei requisiti sanitari necessari per usufruire dei permessi lavorativi retribuiti previsti dall'art. 33 della L.104/1992.

Non sarà più solamente necessario sottoporsi ad un lungo iter per avere accertata una disabilità, ma la permanenza della condizione di gravità (ora chiamata necessità di sostegno intensivo) potrà essere messa in discussione in qualsiasi momento su richiesta del datore di lavoro.

Per rendere operativo questo meccanismo si prevede, inoltre, il coinvolgimento di medici della sanità militare e di altre strutture sanitarie pubbliche che collaboreranno con l'INPS attraverso apposite convenzioni.

Oltre alla verifica sanitaria dei requisiti, il comma 9 del disegno di legge introduce un'ulteriore novità: le pubbliche amministrazioni saranno obbligate a registrare ogni permesso o congedo nei flussi mensili trasmessi all'INPS, specificando anche il soggetto assistito.

Riteniamo questa forma di controllo inammissibile, non si può subordinare un diritto a verifiche aggiuntive promosse dai datori di lavoro. Non si può introdurre un sistema che consente controlli discrezionali su persone che, per ottenere un diritto, sono state già sottoposte a un percorso sanitario e amministrativo.

Invece di destinare risorse per le persone con disabilità e le loro famiglie, per migliorare la loro vita, si vuole incentivare un atteggiamento intimidatorio e di sospetto, ritornando allo slogan sulla "caccia ai falsi invalidi".

Infine, le convenzioni onerose tra INPS e le singole amministrazioni pubbliche, per effettuare le verifiche previste, rappresentano solamente un inutile aggravio economico e burocratico.

ZONA ECONOMICA SPECIALE (ZES UNICA)

Con le disposizioni presenti nel ddl di bilancio che seguono la recente approvazione della legge che istituisce il "Dipartimento per il Sud" presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, si conferma un modello che affida la complessità politica della questione meridionale a un dispositivo centralizzato di erogazione di incentivi, quelli della ZES, al di fuori di ogni disegno di politiche di sviluppo capaci di intervenire alla radice sui divari sociali e territoriali. In altre parole, quello che dovrebbe essere uno strumento di politica industriale diventa esso stesso la politica industriale. La centralizzazione delle risorse, quasi interamente dedicate agli incentivi alle imprese, e delle procedure autorizzative rende evidente il rischio che le scelte possano essere orientate alla riproduzione del consenso invece che all'interesse generale.

Per questo la nostra valutazione è che le decisioni prese fin qui non sono quelle di cui ha bisogno il Mezzogiorno. La governance che si sta delineando, centralizzata e che di fatto esautora i territori, difficilmente fornirà risposte concrete all'emergenza dello spopolamento, creerà nuova e buona occupazione, metterà in campo le politiche industriali finalizzate al cambiamento del modello di specializzazione produttiva e gli investimenti pubblici necessari, adeguerà le infrastrutture, garantirà l'accesso universale alle prestazioni sociali e sanitarie, contrasterà con efficacia la dispersione scolastica e universitaria.

ART. 37.

(Misure in materia di assunzioni a tempo indeterminato)

L'articolo istituisce un esonero contributivo parziale, della durata massima di 24 mesi, per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 da datori di lavoro privati, con l'obiettivo di aumentare l'occupazione giovanile stabile, favorire le pari opportunità per le lavoratrici svantaggiate, sostenere l'occupazione nella ZES unica del Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali.

Risorse stanziate: 154 mln di € per il 2026, 400 mln di € per il 2027, 271 mln di € per il 2028.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia e Finanze definiranno in dettaglio requisiti, condizioni e modalità di accesso, oltre a prevedere un progetto di valutazione degli effetti della misura, con il contributo di INPS, INAPP e CNEL.

Commento

Ancora una volta si interviene a sostegno dell'occupazione stabile delle categorie più sottorappresentate del mercato del lavoro italiano – giovani, donne, lavoratori del Mezzogiorno – solo attraverso un taglio del costo del lavoro a favore delle imprese, con misure spot, limitate nel tempo e dalle ambizioni ridotte. Si conferma così un approccio che privilegia incentivi finanziari temporanei rispetto a politiche strutturali di valorizzazione dei lavoratori, della contrattazione collettiva e della qualità dell'occupazione, strumenti necessari per garantire un vero sviluppo sostenibile del mercato del lavoro. Tutto questo nonostante le evidenze di valutazioni e monitoraggi

sull'efficacia di lungo periodo di tali interventi, che inquinano ulteriormente le dinamiche del mercato del lavoro aiutando imprese che avrebbero comunque provveduto ad assumere persone le quali, seppure rientranti nelle categorie individuate, non sono distanti dal mercato del lavoro. Invece continua a crescere il numero di persone inattive e non si introducono i necessari vincoli di messa in trasparenza delle modalità di incrocio tra domanda e offerta di lavoro e di utilizzo concretamente finalizzato delle risorse. Sarebbe necessario vincolare l'esonero contributivo alla reale trasformazione dei rapporti di lavoro in occupazione stabile e di qualità, prevedendo meccanismi di verifica trasparenti e controlli ex post sull'effettivo rispetto delle finalità della misura. I benefici dovrebbero essere subordinati all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL).

ART. 95.

(Crediti di imposta ZES unica e zone logistiche semplificate)

Prorogato per il triennio 2026-2028 il credito di imposta per imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle Regioni della ZES unica.

A tal fine viene autorizzata la spesa di 2,3 miliardi di euro per il 2026, 1 miliardo di euro per il 2027 e 750 milioni per il 2028.

Indicate le scadenze per le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate dell'ammontare delle spese ammissibili da parte degli operatori economici che intendano usufruire dell'agevolazione:

- dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 per le spese sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026;
- dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 per le spese sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027;
- dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 per le spese sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028.

La comunicazione integrativa da parte degli operatori dell'avvenuta realizzazione degli investimenti deve essere presentata entro i seguenti termini:

- dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027;
- dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028;
- dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029.

La proposta normativa indica le procedure e gli adempimenti a cura dell'Agenzia delle Entrate e le modalità affinché si rispetti il budget annuale di risorse disponibili.

Analoghe disposizioni sono previste per le cosiddette zone logistiche speciali (ZLS), per le quali vengono stanziate risorse per 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

L'intervento pensato come potenziale leva per rilanciare investimenti nel Mezzogiorno e attivare catene logistiche, presenta rilevanti criticità:

- 1. scarsa selettività e rischio di concorrenza fiscale tra territori. Senza criteri stringenti, il credito può incentivare delocalizzazioni interne, "spostamento" d'investimenti già programmati altrove (effetto spiazzamento), e non aumentare l'occupazione netta;
- 2. assenza di clausole sociali nelle ZES. Non sono presenti obblighi di contrattazione territoriale, garanzie su condizioni salariali, standard di sicurezza né prelazione per imprese locali. Rischio: ingresso di operatori con condizioni occupazionali peggiori;
- 3. governance territoriale debole. Le ZES richiedono piani d'area, infrastrutturazione, servizi e una governance integrata e multilivello (regione, Stato, parti sociali). La misura fiscale da sola non garantisce questi investimenti complementari;
- 4. rischio di "race to the bottom" ambientale. Attrazione di attività logisticamente intensive ma ad alto impatto (inquinamento, congestione) se non accompagnata da requisiti ambientali e pianificazioni compatibili;
- 5. problemi di controllo e aiuti di Stato. La compatibilità con le norme UE sugli aiuti richiede trasparenza e limiti; mancano meccanismi chiari antiabuso e registro degli aiuti per monitorare il cumulo;
- 6. possibile aumento della precarietà e del lavoro a bassa qualità se i benefici fiscali non sono legati a contratti di qualità e investimenti in formazione.

Secondo la CGIL occorre:

- vincolare il credito all'applicazione dei CCNL, a clausole di stabilità occupazionale e a piani di formazione obbligatori;
- prevedere Piani di sviluppo ZES co-firmati da Regioni e parti sociali, con indicatori di impatto (occupazione, ambiente, servizi logistici);
- stabilire limiti al cumulo di aiuti e pubblicazione online dei beneficiari con monitoraggio trimestrale;
- introdurre preferenze per PMI locali e filiere locali, con clausole di "local content" per acquisti pubblici e convenzioni;
- prevedere specifici requisiti ambientali per l'accesso e possibilità di revoca rapida in caso di violazioni.

MISURE IN FAVORE DELLE IMPRESE

La valutazione dei successivi articoli parte da alcuni principi-quida:

- la politica industriale deve essere pubblica, selettiva e pianificata; non bastano incentivi fiscali "a pioggia";
- gli strumenti devono essere condizionati a tutele occupazionali (stabilità, qualità contrattuale, tutela previdenziale), a requisiti ambientali e a obblighi di trasparenza e monitoraggio;
- le risorse pubbliche devono favorire trasformazioni strutturali (digitalizzazione sostenibile, riconversione ecologica, politiche di filiera), non solo l'abbassamento temporaneo dei costi d'impresa;
- è necessaria una normativa anticorruzione, limiti al cumulo di aiuti e meccanismi di clawback efficaci.

ART. 94.

(Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali)

Previsto un super-ammortamento (maggiorazione del costo di acquisizione fino al 220% per investimenti 2026/2027), con potenziamento per investimenti destinati alla transizione ecologica e autoproduzione energetica.

Commento

Le opportunità dell'intervento sono:

- potenziale spinta agli investimenti in macchinari nuovi, efficienza energetica e automazione;
- incentivo fiscale a sostegno di rinnovo tecnologico e progetti "green".

Le criticità dell'intervento sono:

- 1. Assenza di condizionalità occupazionali
 - la norma premia l'acquisto di beni senza richiedere il mantenimento o la creazione netta di posti di lavoro. Rischio: automazione che sostituisce lavoro senza politiche attive per la riqualificazione;
 - o non è previsto il vincolo di applicazione dei CCNL o di esistenza di regolari rapporti contributivi come condizione di accesso (si richiede regolarità contributiva in senso generico solo per l'accesso in alcuni commi ma manca una verifica vincolante ex ante strutturata e sanzioni efficaci).

2. Effetto distributivo favorevole alle grandi imprese

- misure di maggiorazione sul costo d'acquisto premiano soggetti con maggiore capacità di investimento (aziende capitalizzate) e quelli che già possono sostenere l'anticipo, penalizzando le PMI che non dispongono di cashflow o accesso al credito.
- 3. Rischio di "lock-in tecnologico" e incentivi non mirati alla qualità produttiva
 - o incentivare l'acquisto di beni senza indicazioni su finalità (innovazione di processo vs mera sostituzione) può incentivare acquisti non strategici;
 - nessun vincolo su requisiti di efficienza reale: ad esempio, la misura premia l'acquisto anche di beni che non migliorano né produttività collegata al lavoro né impatto ambientale.

4. Valutazione ambientale debole

- pur prevedendo maggiorazioni per investimenti "green", la norma non stabilisce criteri misurabili, né modalità di verifica post-attuazione (es. indicatori minimi di riduzione consumi/CO₂). Rischio di greenwashing.
- 5. Implementazione amministrativa e rischio di contenzioso
 - o ampie e condizioni complesse richiederanno decreti attuativi; senza tempi certi e risorse amministrative adeguate si rischiano ritardi e incertezza per imprese e lavoratori.
- 6. Possibile perdita di posti di lavoro per sostituzione mediante automazione, se non vi è contropartita in politiche formative e riqualificazioni.
- 7. Se non vincolato al rispetto del CCNL, rischio di aumento del lavoro precarizzato nelle fasi di ristrutturazione.

Secondo la CGIL occorre:

- condizionare l'accesso al beneficio al rispetto dei CCNL e alla regolarità contributiva verificata ex ante;
- clausola occupazionale, con obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali per 3 anni o patti di tutela (altrimenti revoca/recupero fiscale);
- obbligo di piano di transizione del lavoro, con formazione/riqualificazione finanziata almeno per una quota (es. 2% del valore dell'investimento) e gestita con le parti sociali;
- indicatori di performance ambientale misurabili (es.: riduzione consumi ≥3% processo o ≥5% struttura), con audit pubblici;
- graduatorie selettive o finestre competitive per dare priorità a investimenti di filiera, PMI e progetti con maggior impatto occupazionale.

ART. 96.

(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per investimenti in beni strumentali per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura)

Credito d'imposta per investimento in produzione primaria e pesca.

Commento

Le opportunità dell'intervento sono:

- supporto a settori vulnerabili e stagionali;
- possibilità di migliorare produttività e resilienza.

Le criticità dell'intervento sono:

- squilibrio tra grandi operatori e piccoli produttori. I crediti potrebbero essere catturati da operatori più grandi e integrati verticalmente, marginalizzando cooperative e piccoli produttori familiari;
- 2. assenza di condizioni su lavoro stagionale e protezioni sociali. Il settore agricolo e quello della pesca sono caratterizzati da lavoro stagionale e spesso irregolare; la norma non impone l'emersione del lavoro nero né garanzie contrattuali;
- 3. rischio di investimento non sostenibile. Senza requisiti ambientali specifici (es. pesca sostenibile, limiti di capacità, gestione discariche biologiche), il credito potrebbe incentivare pratiche non sostenibili;
- 4. complessa cumulabilità con altri aiuti. Mancano limiti chiari al cumulo con altre sovvenzioni (PEI, FEAMP, ecc.), con rischio di super-aiuti vietati dalle regole UE;
- 5. rischio di perpetuazione di lavoro povero e stagionale, se non accompagnato da politiche di stabilizzazione e previdenza.

Secondo la CGIL occorre indicare:

- priorità per cooperative, imprese familiari e PMI con limiti per grandi aggregatori;
- condizionalità, con rispetto della normativa sul lavoro stagionale, contributi regolari, applicazione CCNL agricolo; controlli di congruità ex ante ed ex post;
- vincoli ambientali: per la pesca, obbligo di misure di gestione sostenibile; per l'acquacoltura, limiti di impatto ambientale; per l'agricoltura, incentivi preferenziali per pratiche agroecologiche;
- clausole di non cumulo o limiti stringenti, con registrazione aiuti e trasparenza.

ART. 97.

(Contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese)

Incremento della dotazione per agevolare l'accesso al credito delle PMI per investimenti produttivi.

Commento

La misura potrebbe costituire potenzialmente uno strumento efficace per favorire investimenti reali delle PMI, con impatto diretto su produttività.

Le criticità sono rilevanti:

- 1. manca condizionalità su qualità dell'occupazione. Il credito agevolato potrebbe finanziare progetti che riducono occupazione o peggiorano condizioni contrattuali se non accompagnato da tutele;
- 2. problemi di accesso per micro-imprese. Requisiti amministrativi e garanzie bancarie possono escludere le microimprese più fragili; c'è il rischio che le risorse non raggiungano chi ne ha bisogno;
- 3. monitoraggio debole e rischio di indebita sovracopertura. Necessità di verifiche sugli esiti (creazione/mitigazione posti di lavoro, aumento fatturato), ma la misura tende a essere distribuita come credito non vincolato a esiti;
- 4. capacità amministrativa. Le banche e gli enti gestori devono essere in grado di valutare i piani industriali; altrimenti si finanziano investimenti non coerenti.

L'impatto sui lavoratori potrebbe essere positivo se vincolato a mantenimento di occupazione e formazione; negativo se finanzia automazione sostitutiva.

Proposte CGIL:

- requisiti di accesso semplificati per microimprese (sportello dedicato, meno garanzie);
- condizionalità, con obbligo di dichiarazione di impatti occupazionali e piano di formazione/riqualificazione;
- fondi per formazione collegati al finanziamento (quota percentuale destinata a piani formativi contrattati con sindacati);
- monitoraggio obbligatorio sugli esiti entro 1, 3 e 5 anni; meccanismi di claw-back se non rispettati i patti occupazionali.

ART. 98.

(Interventi strategici per il sostegno e lo sviluppo delle filiere del turismo e in favore delle imprese)

La norma intende aggiornare e rafforzare le misure di sostegno al turismo introdotte nella Legge di bilancio per il 2025, ridefinendo la previsione legislativa e stanziando nuove risorse. Il Ministero del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze e sentite le Regioni, potrà concedere agevolazioni finanziarie per investimenti privati nel settore turistico, con l'obiettivo di sviluppare l'offerta turistica nazionale, favorire la destagionalizzazione dei flussi, promuovere la digitalizzazione del comparto, sostenere filiere turistiche integrate, incentivare investimenti in chiave ESG (ambientale, sociale e di governance) e nel turismo sostenibile. Le modalità e i criteri verranno definiti con un apposito decreto ministeriale.

È autorizzata una spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026-2028 per finanziare contributi, anche a fondo perduto, destinati a investimenti privati nel turismo. Una piccola quota (fino all'1%) può essere usata per attività di promozione e monitoraggio previste dal comma 505 della stessa legge.

Vengono stanziati fondi per i contratti di sviluppo (strumento Invitalia per grandi investimenti strategici) per 250 milioni di euro nel 2027, 50 milioni di euro nel 2028, 250 milioni di euro nel 2029.

Commento

La precedente Legge di bilancio aveva introdotto specifiche agevolazioni finanziarie nel settore turistico senza definire criteri sociali e di governance rispetto agli investimenti da finanziare, non superati dagli elementi di dettaglio inseriti nel nuovo articolato che non ne limitano l'arbitrarietà (nessuna condizionalità sulle forme contrattuali, rischio di concentrazione a favore di grandi operatori, formazione e qualità del lavoro assenti nelle misure, a cui si aggiunge la mancanza di politiche di gestione dei flussi turistici).

Auspichiamo si avvii una fase di ascolto e confronto con le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative del settore.

Rispetto al rifinanziamento dei contratti di sviluppo, segnaliamo l'esiguità e la discontinuità delle risorse, nel periodo finanziato, che non garantiscono ancora una volta l'adozione di politiche industriali in grado di assicurare uno sviluppo che tuteli e rilanci l'occupazione.

Le risorse si sommano a quelle appena stanziate ad inizio ottobre 2025 per sostenere le imprese del settore turistico-ricettivo che si impegnino a fornire ai dipendenti alloggi a prezzi calmierati, come previsto dalla legge n. 118/2025. Il settore riceve quindi notevoli finanziamenti con scarsi benefici a favore dei lavoratori.

ART. 103.

(Misure in materia di internazionalizzazione delle imprese)

Incremento dotazioni per promozione export e internazionalizzazione (SIMEST, ICE).

Commento

La misura è finalizzata a sostenere l'export delle PMI italiane e a promuovere i prodotti made in Italy. Essa presenta le sequenti criticità:

- 1. assenza di criteri etici e sociali per l'internazionalizzazione. Nessun vincolo affinché le imprese sostenute rispettino standard di lavoro e ambientali nei mercati di destinazione; rischio di favorire pratiche di dumping o sfruttamento nelle filiere estere;
- 2. rischio di finanziamento di delocalizzazioni. Supportare l'espansione all'estero senza clausole può incentivare lo spostamento di capacità produttiva e perdita di posti di lavoro in Italia;
- 3. selettività debole. Le risorse rischiano di essere assorbite da imprese già competitive, anziché sostenere la qualità e la resilienza delle filiere;
- 4. trasparenza e controllo. Scarsa trasparenza su criteri di assegnazione e monitoraggio degli impatti occupazionali;
- 5. se non governata, l'internazionalizzazione può comportare perdita di produzione locale, contratti peggiori lungo la filiera e rischi per i diritti dei lavoratori esteri.

Proposte CGIL:

- condizionare i finanziamenti al rispetto di precisi standard (es. OECD Guidelines, ILO Core Labour Standards) nelle filiere estere;
- valutazione di impatto sociale e occupazionale prima dell'erogazione di contributi; divieto di usare i fondi per delocalizzazioni produttive;
- sostegno mirato a progetti che rafforzino filiere italiane e partnership industriali con contenuto occupazionale locale;
- pubblicazione dati su beneficiari, entità dei fondi e risultati (export, posti di lavoro creati/mantenuti).

ART. 6.

(Misure in favore delle imprese del settore agricolo)

L'articolo 6 proroga al 2026 una serie di agevolazioni fiscali e contributive per le imprese agricole, già introdotte o potenziate nelle precedenti leggi di bilancio.

Le principali misure sono:

- esenzione IRPEF sui redditi dominicali e agrari per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;
- riduzione dei contributi previdenziali per le imprese operanti in zone montane e svantaggiate;
- proroga dei crediti d'imposta per acquisto di carburanti agricoli e per investimenti in macchine e attrezzature "green";
- estensione delle agevolazioni alle cooperative agricole e della pesca.

L'obiettivo dichiarato è sostenere la redditività del settore primario, compensare i costi energetici e favorire la competitività internazionale.

Commento

Dal punto di vista macro, l'articolo interviene in continuità con una logica di sostegno generalizzato al reddito d'impresa agricola, più che di politica industriale o di filiera.

Il carattere prevalente è fiscale e compensativo, non trasformativo.

Non ci sono elementi nuovi di governance, né piani di transizione ecologica, né strumenti di tutela strutturale del lavoro agricolo.

L'articolo 6, nel suo impianto attuale, è una misura di sostegno passivo e priva di condizionalità, utile solo a mitigare i costi ma inefficace per cambiare la qualità sociale, contrattuale e ambientale del settore agricolo;

Dal punto di vista della CGIL, serve un cambio di paradigma: bisogna passare dalla logica della compensazione a quella della trasformazione sostenibile, in cui il sostegno pubblico vada solo a chi rispetta il lavoro, investe in innovazione verde e partecipa alla contrattazione collettiva di filiera.

MISURE RELATIVE ALLE POLITICHE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO

ART. 30.

(Misure in materia di accisa sui carburanti)

La disposizione prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l'aliquota di accisa sulla benzina sia ridotta di 4,05 cent €/litro e l'aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante sia aumentata di 4,05 cent €/litro. Le aliquote così rideterminate saranno pari a 67,29 cent €/litro sia per la benzina che per il gasolio uso carburazione.

Commento

Con questo intervento il Governo elimina il diverso trattamento fin qui attuato in favore del gasolio, classificato come sussidio alle fonti fossili. Il provvedimento aumenterà la spesa per carburanti di lavoratori, cittadini e imprese, che possiedono auto e furgoni a gasolio, soprattutto quelli con difficoltà economiche, che non hanno la possibilità di comprare un mezzo nuovo ibrido o elettrico e per chi vive o ha la sede nelle aree più periferiche delle città o nelle aree interne, dove mancano servizi pubblici di traporto adeguati e dove, per le distanze, non è possibile spostarsi in bici o a piedi. Un tema che si incrocia con la questione salariale, la precarietà, la povertà e in particolare la povertà nei trasporti, per utenti e imprese in difficoltà, che avrebbe dovuto essere affrontato in modo sinergico con la definizione del Piano Sociale per il Clima (vedi art. 133).

La CGIL da anni chiede l'eliminazione graduale di tutti i sussidi ambientalmente dannosi, di cui fa parte anche il differenziale dell'accisa gasolio-benzina, in quanto il trattamento di favore per il diesel è in contrapposizione alle peggiori esternalità negative su salute e ambiente. La CGIL ha sempre sostenuto la necessità di attivare un confronto preventivo con le parti sociali e percorsi di partecipazione democratica, per decidere come utilizzare le risorse recuperate per evitare impatti sociali ed occupazionali. Abbiamo fatto diverse proposte, l'utilizzo per nuovi sussidi ambientalmente favorevoli, per investimenti pubblici per la decarbonizzazione, misure di giusta transizione, sostegno all'occupazione e ai redditi, sostegni alle imprese con condizionalità climatico/ambientali e occupazionali, potenziamento del trasporto pubblico locale, ecc. Il Governo invece interviene solo parzialmente e senza nessun confronto sul tema complessivo dei SAD, sulle modalità di eliminazione degli stessi e sull'utilizzo delle risorse recuperate al fine di anticipare, per evitarli con adeguate misure, gli effetti sociali ed occupazionali dei tagli dei sussidi.

Il differenziale gasolio-benzina, nella sesta edizione del catalogo dei sussidi pubblicato dal Ministero dell'Ambiente relativo alle spese del 2022, l'ultima disponibile, ammontava a 3,157 miliardi di euro. La Manovra di bilancio stima di recuperarne solo 617 milioni di euro nel 2026 e ancora meno negli anni a seguire; difficile comprendere come sono state fatte le stime. Complessivamente, nel 2022, i sussidi ambientalmente stimati dal MASE ammontano a 24,2 miliardi. I sussidi ambientalmente dannosi sono un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi climatici e alla tutela dell'ambiente e della biodiversità, sostengono il mantenimento in vita di un sistema economico fossile, predatorio e altamente inquinante che ha gravi conseguenze sul clima e sulla salute. Positivo quindi l'intervento per eliminare il trattamento più favorevole fra gasolio e benzina. Il sussidio, infatti, negli anni passati aveva portato al proliferare delle auto diesel, come riporta lo stesso catalogo del Ministero, e contribuito "certamente al grave problema dell'Italia di inquinamento atmosferico da PM, ossidi di

azoto e ozono, con sforamento dei limiti previsti dalle direttive europee sulla qualità dell'aria e procedura di infrazione". L'inquinamento atmosferico, nel 2022, è stato responsabile di 71.800 casi di morte prematura (dati pubblicati il 30/12/2024 dall'Agenzia Europea per l'Ambiente), l'intervento è quindi più che necessario.

Il problema resta la mancanza di una governance partecipata per concordare provvedimenti compensativi adeguati e l'incoerenza delle politiche complessive. Se infatti con questa misura il Governo finge un intento di mitigazione sulle emissioni, dall'altra parte la politica energetica complessiva è orientata a frenare lo sviluppo delle rinnovabili, bloccare la filiera dell'automotive sul motore endotermico, sviluppare nuove infrastrutture e importazioni da fonte fossili. La CGIL chiede che su tutta la partita della giusta transizione ecologica sia aperto un confronto democratico del Governo con le parti sociali e la società civile per discutere di politiche industriali, energetiche, fiscali, utilizzo del Fondo Sociale per il Clima e dei proventi delle aste ETS, eliminazione dei SAD, recupero risorse per gli investimenti. Un confronto che il Governo ha sempre negato e che non è più rinviabile, perché la crisi climatica ha bisogno di interventi radicali e urgenti, da definire con un coinvolgimento attivo e democratico per evitare che i costi siano pagati da cittadini e lavoratori.

ART. 34.

(Soppressione dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti)

L'articolo prevede l'abrogazione delle disposizioni in materia di addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile per gli usi delle imprese artigiane e agricole e per gli usi industriali e di imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti. Viene, inoltre, istituito un fondo con una dotazione di 312,2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2028, per ristorare delle minori entrate le Regioni che alla data del 31 dicembre 2025 percepivano i tributi che verranno abrogati.

Commento

Si tratta di un intervento che riduce i costi sui combustibili delle imprese. Lo fa, però, nel modo sbagliato, eliminando l'addizionale regionale, ma così facendo non sostiene la transizione energetica, e quindi la riduzione strutturale dei costi energetici, l'innovazione tecnologica, la competitività delle imprese, il contrasto al cambiamento climatico e la tutela di salute e ambiente. Per la CGIL questo tipo di intervento non è adeguato alla fase che stiamo attraversando, per troppi anni i governi hanno inseguito la logica emergenziale con interventi tampone che non aiutano realmente le imprese, ma danno solo un momentaneo e irrisorio sollievo rispetto al caro energia, disperdendo risorse e opportunità di sviluppo ed occupazionali. Occorre, invece, sostenere interventi strutturali di decarbonizzazione, risparmio ed efficientamento energetico delle produzioni, processi di trasformazione verso l'economia circolare e la giusta transizione.

ART. 133.

(Fondo Sociale per il Clima)

Il Piano che dovrebbe definire le misure di sostegno per famiglie, utenti e microimprese vulnerabili, per evitare impatti negativi nella transizione energetica derivanti dall'introduzione del sistema ETS2, è stato inviato dal Governo alla Commissione Europea in agosto. L'articolo prevede che, entro 60 giorni dall'approvazione del Piano da parte dell'Unione europea, le risorse del Piano Sociale per il Clima siano assegnate alle amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del Piano stesso, per l'avvio delle procedure di attuazione. Stabilisce inoltre, al comma 9, che le risorse del Piano Sociale per il Clima possono essere utilizzate per finalità in materia di contrasto al disagio abitativo, per le iniziative del Piano casa e per le iniziative rientranti nell'ambito del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile (destinato al rinnovo del parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria) e per interventi in materia di povertà energetica per le famiglie vulnerabili.

Commento

A proposito di questo articolo sono necessarie le sequenti precisazioni:

- l'articolo 5 del regolamento (UE) 2023/955, che istituisce il Fondo Sociale per il Clima, stabilisce che i Piani sociali per il clima debbano essere sottoposti a consultazione pubblica con le autorità locali e regionali, i rappresentanti delle parti economiche e sociali, le organizzazioni della società civile e giovanili, altri portatori di interessi. Il MASE non solo non ha rispettato le prescrizioni del regolamento volte a garantire un processo di definizione democratico e partecipato, ma addirittura ad oggi non ha ancora reso pubblico il documento che ha inviato alla Commissione ad agosto. La CGIL ritiene gravissimo questo comportamento e rivendica la revisione del Piano con l'apertura di un tavolo di confronto con organizzazioni sindacali, Enti locali, associazioni della società civile, movimenti, comunità per definire un quadro dettagliato di analisi che consenta di adottare azioni mirate e strutturali improntate alla giustizia climatica e sociale, che verifichi l'efficacia e la trasparenza della spesa, per predisporre un sistema di monitoraggio e valutazione sugli effetti delle misure e per adottare eventuali interventi correttivi che si rendessero necessari;
- le risorse del Piano devono essere utilizzate secondo le disposizioni del regolamento sul Fondo Sociale per il Clima (FSC) che, secondo le linee guida, deve muoversi su tre direttrici: efficienza energetica e decarbonizzazione degli edifici; promozione della mobilità pulita; sostegno diretto temporaneo al reddito. Il FSC è stato creato con l'esplicito obiettivo di alleviare la povertà energetica e dei trasporti che potrebbe derivare dalla transizione verso una mobilità a zero emissioni e dalla decarbonizzazione degli edifici, a seguito dell'entrata in vigore del sistema ETS2 (aste di carbonio). Il 100% dei proventi delle aste deve essere utilizzato per la lotta al cambiamento climatico e per compensare effetti sproporzionati rispetto a gruppi sociali e piccole imprese vulnerabili. Le risorse del FSC non sono sufficienti, da sole, a risolvere il problema. Meno di 9 miliardi di euro in 6 anni sono una goccia nel mare. Basti pensare che solo per l'efficientamento energetico delle case popolari è stimato un fabbisogno di 20 miliardi di euro. È quindi improponibile distogliere le risorse dagli obiettivi propri del Piano per reindirizzarli al contrasto al disagio abitativo e al piano casa, questioni assolutamente

prioritarie e necessarie, ma alle quali deve essere destinata una diversa e adeguata forma di finanziamento.

Tagli al MASE e temi non affrontati

I tagli consistenti alle già scarse risorse del Ministero dell'Ambiente confermano il totale disimpegno del Governo nel portare avanti l'impegno verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), lo sviluppo sostenibile, la giustizia intergenerazionale, il rispetto degli articoli 9 e 41 della Costituzione e di tutti gli accordi in materia di clima, ambiente e biodiversità su cui il Paese si è impegnato nel contesto internazionale. La Manovra di bilancio vede su queste questioni un grande vuoto complessivo.

Giusta transizione, politiche industriali di decarbonizzazione, adattamento al cambiamento climatico, DNSH (il principio di non arrecare danni all'ambiente e al clima), per citare alcune voci, non sono mai citate nella Manovra di bilancio, in coerenza con la costante inazione del Governo su questi temi. Altre voci invece: Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico; Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino; Promozione dell'economia circolare, politiche per la gestione dei rifiuti e sostenibilità dei prodotti e dei consumi; Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche; Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica; Valutazioni e autorizzazioni ambientali e prevenzione inquinamento acustico ed elettromagnetico; Coordinamento delle attività connesse al PNRR in materia di territorio e ambiente; Politiche per il miglioramento della qualità dell'aria; Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse; Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico sono citate solo in relazione ai tagli previsti nei prossimi anni.

La CGIL ritiene estremamente grave la proposta di tagliare le risorse necessarie per sostenere la transizione ecologica e il fatto che non si proceda ad eliminare i sussidi ambientalmente dannosi, impegno espressamente previsto anche nel target 18 dell'accordo Kunming-Montreal (KMGBF) sulla biodiversità del 2022.

Fra i tagli più consistenti spicca quello di 305 milioni nel triennio 2026-2028 sul capitolo di spesa del MASE denominato: "Somme destinate a progetti di investimento relativi all'utilizzo dell'idrogeno, finalizzati alla decarbonizzazione dei processi industriali nei settori più inquinanti e difficili da riconvertire (hard to abate)". Si tratta delle risorse destinate alla decarbonizzazione dell'ex ILVA di Taranto con la realizzazione del DRI, risorse inizialmente previste in 2 miliardi, ridotti a 1 dopo la revisione del PNRR. Con questo ulteriore taglio, si mette seriamente a rischio la possibilità di decarbonizzare l'acciaieria di Taranto. La CGIL ritiene indispensabile cancellare questo taglio di risorse e rivendica l'intervento pubblico e una governance partecipata, a partire dal pieno coinvolgimento di parti sociali, autorità locali, società civile e comunità, per la gestione di una giusta transizione in grado di garantire: tempi certi e urgenti di decarbonizzazione; continuità produttiva e garanzia occupazionale per tutti i lavoratori diretti e dell'indotto, anche con la creazione di nuovi posti di lavoro attraverso lo sviluppo di attività produttive complementari; tutela della salute e sicurezza dei cittadini e dei lavoratori; tutela dell'ambiente; sostegno sociale, economico e finanziario dei lavoratori e delle lavoratrici interessati dalla transizione; la loro formazione per le nuove mansioni.

RIDUZIONE DELLA SPESA DEI MINISTERI

La Manovra di bilancio proposta dal Governo Meloni per l'anno 2026 si inserisce pienamente nel solco tracciato negli scorsi anni.: Il risparmio di spesa per il triennio 2025-2027 deciso con la legge di bilancio 2025, pari a 7,7 miliardi è stato significativamente potenziato, con un taglio ulteriore di 7,1 miliardi per il triennio 2026-2028. Si fa cassa su tutti i principali capitoli, comprimendo la funzionalità delle amministrazioni centrali, a fronte dell'incremento delle spese militari: esattamente il contrario di quello di cui avrebbe bisogno il nostro Paese.

ART. 129.

(Norme di revisione e di razionalizzazione della spesa)

Commi 1 e 2

Il comma 1 prevede la seguente riduzione della spesa corrente dei Ministeri

2026: - 354,9 milioni di euro

2027: - 283,9 milioni di euro

A decorrere dal 2028: - 1.139,9 milioni di euro

In questa tabella la riduzione dei singoli ministeri da cui è escluso il Ministero della Difesa:

	2026		2027		2028	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	158.296	56.427	134.014	36.723	986.348	6.555
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	2.681	1.047	2.512	1.173	2.424	1.216
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	5.434	3.476	6.373	4.205	6.551	4.215
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	7.572	401	8.717	413	9.097	618
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA	19.225	11.126	9.634	1.162	9.886	1.162

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE						
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	15.950	3.709	17.523	3.985	19.742	5.985
MINISTERO DELL'INTERNO	11.687	1.481	12.213	1.471	12.128	1.325
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	6.981	2.518	8.438	3.099	8.225	3.157
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	20.416	9.883	21.266	10.845	21.652	10.705
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	10.682	5.500	11.732	5.739	12.385	6.599
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	7.844	426	8.647	457	8.406	407
MINISTERO DELLA CULTURA	10.146	6.082	10.194	6.016	10.483	5.969
MINISTERO DELLA SALUTE	77.256	72.587	31.839	26.803	31.790	26.840
MINISTERO DEL TURISMO	758	185	759	191	757	174
	354.927	174.848	283.864	102.282	1.139.876	74.929

(in migliaia di euro)

Il medesimo comma 1 prevede che la Presidenza del Consiglio versi all'entrata del bilancio dello Stato 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Il comma 2 prevede le seguenti riduzioni delle spese in conto capitale dei Ministeri:

2026: - 1.851,0 milioni di euro

2027: - 1.871,7 milioni di euro

2028: - 1.699,6 milioni di euro

Le risorse dei Ministeri sono incrementate per lo stesso importo dei tagli 2026-2028 per il triennio 2029-2031.

In questa tabella la riduzione dei singoli ministeri da cui è escluso il Ministero della Difesa:

	2026		2027		2028	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	297.828	160.560	325.127	178.184	347.655	207.193
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	118.270	100.521	119.061	102.351	163.060	154.293
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	1.121	0	1.121	0	1.121	0
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	32.882	23.697	32.332	23.148	10.311	1.127
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2.606	420	2.606	420	3.437	0
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	125.470	62.628	207.711	144.858	233.925	161.573
MINISTERO DELL'INTERNO	170.005	89.641	274.119	192.971	132.504	94.112
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	369.790	357.177	271.861	257.182	225.787	217.090
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	504.513	433.401	448.966	365.322	348.966	264.986

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	16.272	16.240	16.385	16.353	18.285	18.253
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	68.372	67.558	31.326	30.691	31.153	27.992
MINISTERO DELLA CULTURA	68.098	66.555	65.463	64.358	158.768	155.281
MINISTERO DELLA SALUTE	11.961	11.774	11.961	11.774	382	О
MINISTERO DEL TURISMO	63.854	63.577	63.654	63.577	24.202	23.750
	1.851.041	1.453.751	1.871.694	1.451.189	1.699.556	1.325.649

(in migliaia di euro)

Comma 3

Ridotta di 20 milioni di euro per il 2027, di 60 milioni di euro per il 2028, di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029 l'autorizzazione di spesa concernente la misura dell'anticipo del pensionamento ai sensi dei commi da 199 a 202 della legge n. 232 del 2016.

Comma 4

Cancellata la norma che prevede il riconoscimento di un incentivo, sotto forma di parziale esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per coloro che, attraverso erogazioni liberali per un importo non inferiore ad euro 10.000, nell'arco di un anno, intendano contribuire alla realizzazione, la riqualificazione e l'ammodernamento di laboratori professionalizzanti nelle istituzioni scolastiche.

Comma 5

Il comma 5 prevede la riduzione delle risorse destinate annualmente a remunerare l'attività dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale, per un importo di 21,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, relativamente alle attività rese dall'anno 2025. Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono rideterminati i predetti compensi.

Si tratta di una misura sbagliata e inaccettabile, che rischia di mettere in gravissime difficoltà economiche i CAF, colpendo strutture che rappresentano un presidio fondamentale di prossimità per milioni di cittadine e cittadini.

La norma ha inoltre effetti retroattivi, poiché i CAF hanno già realizzato la campagna fiscale 730 per il 2025 sostenendo costi organizzativi e gestionali sulla base dei parametri vigenti. Modificare ora le condizioni di remunerazione significa penalizzare chi ha operato correttamente, generando incertezza e minando la sostenibilità economica del servizio.

Questa scelta appare come un vero e proprio attacco ai soggetti che, con il proprio lavoro quotidiano, garantiscono assistenza, tutela dei diritti e semplificazione amministrativa a milioni di contribuenti, in particolare alle fasce più deboli della popolazione.

Per il futuro, la riduzione delle risorse rischia di scaricare sui cittadini il costo del servizio, aggravando una situazione già compromessa dai tagli degli ultimi anni. Chiederemo quindi il ritiro della misura e l'apertura di un confronto per garantire stabilità e adeguata valorizzazione al ruolo dei CAF nel sistema fiscale e sociale del Paese.

Comma 7

Ridotto di 245,5 milioni di euro per il 2026 il Fondo istituito per la compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso di spesa netta indicato nel Piano Strutturale di Bilancio di medio termine 2025- 2029.

PUBBLICO IMPIEGO

È la quarta Manovra di bilancio del Governo Meloni che non prevede assunzioni stabili e strutturali per il personale delle amministrazioni centrali dello Stato, lasciando in vigore il taglio delle facoltà assunzionali del 25% per l'anno 2025 disposto dalla precedente legge di bilancio, salvo che per i corpi di polizia e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, oltre che per i volontari di truppa del corpo delle capitanerie di porto. Si determina così una insostenibile compressione degli organici delle amministrazioni centrali dello Stato.

L'intervento, pur apprezzabile, per l'assunzione straordinaria di un contingente di 718 magistrati ordinari e il potenziamento degli organici della polizia penitenziaria, che risulta comunque insufficiente a compensare il turnover e l'aumento degli organici necessari per garantire i servizi, non affrontano in maniera strutturale i problemi del sistema giustizia nel garantire adeguato accesso ai servizi e il riconoscimento del dettato costituzionale nell'esecuzione della pena.

Continuano a non esserci stanziamenti di risorse per garantire la stabilizzazione dei precari alle dipendenze dello Stato, a partire dai 12.000 del PNRR del Ministero della Giustizia. Così come per gli oltre mille precari con contratto a tempo determinato e parziale a 18 ore settimanali per la durata di 18 mesi nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e del Merito, il Ministero della Cultura e il Ministero della Giustizia, il cui rapporto di lavoro è stato prorogato a febbraio 2026 dal decreto Milleproroghe dell'anno precedente. O ancora per quanto riguarda gli operai assunti a tempo determinato presso i reparti del Genio campale dell'Aeronautica Militare, per i quali è necessario intervenire con una norma apposita che autorizzi la loro stabilizzazione nei ruoli del Ministero della Difesa.

Infine, non si prevede alcunché per garantire realmente il diritto alla carriera del personale delle funzioni centrali, né sul fronte del rifinanziamento delle progressioni verticali in deroga o del superamento del tetto del salario accessorio, come per tutto il personale del pubblico impiego, o ancora rispetto al finanziamento della quota riservata agli interni per l'attivazione delle elevate professionalità. Allo stesso modo manca una normativa specifica per autorizzare gli enti parco ad applicare correttamente il nuovo ordinamento professionale definito dal CCNL 2019-2021 e ad ampliare le dotazioni organiche riconoscendo il personale attualmente in forza presso gli enti anche in posizione soprannumeraria.

Art. 60

(Disposizioni per garantire la funzionalità di Amministrazioni pubbliche, Agenzie, Autorità amministrative indipendenti e Comitati)

L'Agenzia nazionale «ItaliaMeteo» è autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2026 i comandi del personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche in essere al 30 settembre 2025, oltre a prorogare i contratti di lavoro flessibili attualmente in corso. Al medesimo personale appartenente alle aree previste dal sistema di classificazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del

comparto delle funzioni centrali è riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero dell'Università e della Ricerca appartenente alle aree corrispondenti. Sono incrementati il fondo risorse decentrate del personale appartenente alle aree funzionali e il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di seconda fascia.

Il comma 4 prevede che, a decorrere dall'anno 2026, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, possa incrementare le risorse per la corresponsione dell'indennità per oneri specifici (IOS) dei profili di ricercatore e tecnologo di cui all'articolo 8 del CCNL 5 marzo 1998, in misura non superiore a 347.197 lordo per amministrazione, a valere sul proprio bilancio. La misura consente di adeguare il valore IOS attuale dell'ISTAT (€ 18,08 uguale per tutti i livelli) ai valori previsti dal CNR fino al 2021 (€ 38 per i III livelli, € 40 per i II livelli e € 42 per i I livelli).

Commento

Con riferimento al comma 4, la norma appare come una vera e propria "beffa". Si autorizza la deroga dell'articolo 23, comma 2 del dlgs 75/2017, a valere su risorse dell'ISTAT con un limite non superabile che nella sostanza rappresenta un incremento "irrisorio" di circa 20 euro mensili. Inoltre, il nuovo Contratto integrativo nazionale del CNR, sottoscritto il 10 settembre u.s. porta i valori dell'indennità per oneri specifici IOS in quell'Ente a: \le 69, \le 72 e \le 76 per i tre livelli dei profili di ricercatore e tecnologo, per cui quelli dell'ISTAT risulteranno comunque più bassi senza alcuna possibilità di recupero futuro.

INFRASTRUTTURE

ART. 99.

(Disposizioni in materia di manutenzione stradale e di ammodernamento del sistema idrico)

Autorizzata a favore della società ANAS S.p.A. la spesa di 90 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2026, da destinare alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale, ad integrazione delle risorse acquisite dalla medesima società ai sensi dell'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (Comma 1).

Nelle funzioni del Commissario straordinario nominato per la realizzazione del "Collegamento intermodale Roma (Tor de' Cenci) – Latina nord (Borgo Piave)", di cui all'articolo 1, commi da 473 a 476 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, rientrano le procedure della finanza di progetto avviate ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (comma 2).

Al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario della concessione e la realizzazione, entro i tempi e con le modalità previste, delle opere di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera, di cui all'Allegato IV al decreto-legge 31 maggio 2021 n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché di favorire la partecipazione degli operatori economici alle procedure di evidenza pubblica di affidamento dei lavori occorrenti per la realizzazione delle predette opere o alle procedure di riassegnazione della concessione medesima alla sua scadenza, la durata della concessione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO 2 Lazio Centrale può essere rideterminata in proporzione al volume degli investimenti posti a carico del concessionario, occorrenti per la realizzazione delle predette opere e non assentiti al momento del rilascio della stessa. La rideterminazione della durata della concessione di cui al primo periodo non può, in ogni caso, eccedere i dieci anni. Delle modalità di conseguimento della condizione di equilibrio economico finanziario della concessione è data evidenza in un apposito piano economico finanziario (comma 3).

Commento

Rispetto al comma 1, abbiamo spesso sottolineato che la rete gestita da ANAS necessiterebbe di investimenti rilevanti per un monitoraggio capillare e conseguente manutenzione. Non riteniamo coerente stanziare queste risorse in modo generico nella Manovra di bilancio, sarebbe invece opportuno un incremento nell'ambito del Contratto di Programma.

Riguardo al comma 2, non riteniamo condivisibile prevedere la realizzazione del progetto dell'opera strategica attraverso il progetto di finanza.

ISTRUZIONE

ART. 105.

(Misure in materia di istruzione)

Il testo introduce variazioni normative sulla gestione delle supplenze brevi dei docenti e sul monitoraggio dei relativi costi. È modificata in termini più stringenti la legge 107/2015 che ne ha disposto fin qui le procedure, con l'obiettivo di generare risparmi di spesa da investire, ma solo in quota minima, come incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (FMOF). A tal fine, il Ministero estende a durata quadrimestrale il monitoraggio di rilevamento delle assenze, in precedenza trimestrale.

Commento

Viene inserita una disposizione prescrittiva di "obbligo" alla sostituzione interna dei docenti di posto comune nelle secondarie, con utilizzo di personale dell'organico dell'autonomia, per assenze fino a 10 giorni. Rimangono escluse da tale tassativo provvedimento le sostituzioni su sostegno e nella scuola primaria, ancora rimesse alla decisione del Dirigente scolastico. Ne deriva uno stravolgimento della funzione dell'organico di potenziamento, istituito per l'arricchimento dell'offerta formativa e ora ridotto a strumento per supplenze a ciclo continuo, nell'ottica di un risparmio di spesa che sarà destinato solo per il 10% al reimpiego sui fondi FMOF. L'imposizione, inoltre, limita l'autonomia degli organi collegiali determinando un vincolo di priorità sulle scelte didattiche di loro stretta competenza.

ART. 106.

(Nuova definizione dell'organico dell'autonomia e soppressione dell'organico triennale del personale ATA delle istituzioni scolastiche)

Il testo descrive alcune modifiche normative relative alla definizione dell'organico scolastico sia docente che ATA, prevedendo la determinazione annuale del fabbisogno nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in luogo di quella triennale. Viene introdotto il coinvolgimento della Conferenza Unificata nel procedimento di adozione del decreto sugli organici a firma del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. È cancellata la rilevazione del numero di classi e del numero di posti dell'organico dell'autonomia, distinti tra posti comuni, di potenziamento e posti di sostegno, qualora la riduzione del contingente già programmata riguardi esclusivamente posti del potenziamento dell'offerta formativa. Viene fornita un'interpretazione della L. 71/2024 (art. 11, c. 1) per chiarire che il docente abilitato sulla classe di concorso A-23 (italiano per stranieri), se impiegato nei gradi di istruzione inferiori per l'insegnamento dell'italiano L2, mantiene il trattamento economico di appartenenza.

Commento

La determinazione dell'organico dell'autonomia a cadenza annuale anziché triennale è un intervento destinato a ridurre le potenzialità delle scuole e la loro capacità di realizzare un'offerta formativa che abbia il necessario sviluppo avvalendosi di specifiche e stabili professionalità. Inoltre, attraverso il collegamento con la legge 30 dicembre 2021, n. 234, commi 335 e seguenti, si apre la strada a riduzioni sostanziali dell'organico, facendo leva sulla rimodulazione del fabbisogno di personale in base al progressivo decremento anagrafico, in modo tale da assicurare tagli di spesa che andranno a mortificare ulteriormente e a lungo termine il settore dell'istruzione. Non è chiaro per quale effettiva necessità venga specificato il coinvolgimento della Conferenza Unificata nella determinazione degli organici, visto che la partecipazione sulle materie di competenza è già prevista dalle norme in essere. La cancellazione del monitoraggio relativo a cessazioni e riduzioni dell'organico, se riguardanti soltanto posti di potenziamento, conferma la visione parziale e lontana dalla realtà che si ha in relazione a questi posti come istituiti dalla Legge 107/2015 e ormai destinati al definitivo superamento. L'esclusivo richiamo al trattamento economico del personale non è sufficiente a risolvere le problematiche riscontrate nell'utilizzo del personale docente nei circoli didattici e negli istituti comprensivi.

CULTURA

ART. 108.

(Carta elettronica "Valore)

La norma introduce, a partire dall'anno 2027, la Carta elettronica Valore, destinata agli studenti che conseguono il diploma di maturità a partire dal 2026, entro il diciannovesimo anno di età. La Carta assegna un credito annuale da utilizzare nell'anno successivo al conseguimento del diploma per l'acquisto di beni e attività culturali, quali biglietti per spettacoli dal vivo, musei e monumenti, libri e riviste, musica registrata, strumenti musicali e corsi di musica, teatro, danza o lingua straniera.

La Carta Valore sarà concessa nei limiti dello stanziamento complessivo di 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2027 e sostituirà le precedenti carte elettroniche, abrogate a partire dallo stesso anno.

L'importo del contributo, i criteri di assegnazione e le modalità di utilizzo saranno stabiliti ogni anno da un decreto attuativo del Ministero della Cultura, emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Nell'adozione del decreto si terrà conto degli esiti del monitoraggio previsto dal comma 5 e delle analisi realizzate nell'ambito dei Piani di valutazione della spesa di cui all'articolo 130. Tali attività saranno svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Commento

È una misura profondamente contraddittoria e iniqua. Innanzitutto, esclude automaticamente circa un quarto degli studenti, considerando che quasi il 30% dei giovani conclude il percorso di scuola secondaria di secondo grado oltre i tempi ordinari. Inoltre, rappresenta l'ennesimo passo verso un modello di istruzione fondato sulla competizione e non sull'inclusione, che rischia di amplificare le disuguaglianze sociali ed economiche, classificando gli studenti tra "meritevoli" e "non meritevoli" in base a criteri rigidi e spesso poco realistici. Una visione che contrasta con il principio di uguaglianza delle opportunità educative e con il ruolo che la scuola pubblica dovrebbe avere nel promuovere partecipazione, crescita e cittadinanza consapevole.

Art. 109.

(Istituzione del Fondo nazionale per il federalismo museale)

Istituito il fondo nazionale per il federalismo museale (FNFM), con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

Il fondo è finalizzato ad assicurare un sostegno strutturale ai musei e ai luoghi della cultura non statali per la copertura di fabbisogni sia di gestione ordinaria che di valorizzazione, in coerenza con gli obiettivi del Piano Olivetti per la cultura.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, con decreto interministeriale MEF-Ministero della Cultura, è stabilito il piano di riparto del fondo che può essere modificato annualmente.

Commento

La norma non menziona in alcun modo l'individuazione delle strutture e dei siti verso cui si dirotteranno i finanziamenti: la definizione di luoghi di cultura non statali può essere riferito a qualunque cosa. Inserire le strutture private, ma anche pubbliche date in appalto a privati, senza alcuna certezza sul contratto di lavoro adottato, consente a privati di godere di fondi pubblici, come in questo caso, direttamente erogati dallo Stato.

Non è previsto alcun finanziamento o rassicurazione circa la prosecuzione delle attività degli oltre 300 dipendenti PNRR a tempo determinato assunti nelle quattro regioni del sud (Puglia, Calabria, Sicilia e Campania) part time a 18 ore che, con le varie proroghe, matureranno 30 mesi di anzianità a febbraio 2026 (quest'ultima è la scadenza dettata dall'ultima legge di bilancio).

ART. 110.

(Modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220)

Ridotto l'importo minimo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, che passa da 700 milioni di euro a 550 milioni nel 2026 e a 500 nel 2027.

La ripartizione delle risorse del Fondo avviene con decreto ministeriale senza più tenere conto dei vincoli di spesa minima e massima precedentemente previsti per alcuni specifici contributi e finalità.

Riguardo al credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi, qualora sia necessario incrementare il limite per tale tipologia di crediti, tale incremento non può, comunque, determinare il superamento delle risorse complessivamente disponibili.

A tal fine il Ministero della Cultura effettua il monitoraggio trimestrale della spesa dei contributi e del tiraggio dei crediti d'imposta e ne comunica le risultanze al MEF entro il mese successivo alla conclusione di ciascun trimestre.

Commento

Si tratta di una scelta grave, che rischia di compromettere il futuro del cinema e del sistema dell'audiovisivo. L'ammontare delle risorse ad essi destinate (ex legge n.220 del 2016) viene infatti portato da 700 milioni di euro a 550 nel 2026 e 500 nel 2027.

Da questa scelta si evidenzia l'intenzione del Governo di penalizzare il cinema proprio perché lo si ritiene non omologabile alla cultura politica che questa maggioranza esprime. A farne le spese sono le varie voci ricomprese nello specifico Fondo: dai contributi automatici selettivi a quelli della promozione, ai contributi alle sale oltre e alla digitalizzazione del patrimonio. Tra l'altro, rischia di venire meno la voce che riguarda l'arte e le tecniche di diffusione delle immagini, dopo tanta retorica sulla formazione audiovisiva.

La drastica riduzione delle risorse al cinema, all'audiovisivo, alla cultura nel suo complesso, l'attacco sconsiderato alla scuola pubblica, alla ricerca e all'informazione evidenzia come questa maggioranza di governo non tolleri cittadine e cittadini consapevoli, ma li voglia e li concepisca solo come sudditi. La scelta di ridurre così drasticamente le risorse destinate a cinema e audiovisivo avrà un impatto negativo sull'occupazione di tutto il settore, già da tempo in difficoltà e che subisce sempre più le diverse forme di lavoro precario. Un settore, tra l'altro, non coperto da un adeguato sistema di welfare e di sostegno al reddito. Sono scelte gravi, fatte da un governo che quotidianamente si dichiara "sovranista" e cultore della produzione nazionale, e che invece sta condannando ciò che davvero ha rappresentato nel corso degli anni l'Italia nel mondo, cioè il cinema e la cultura, ricevendo premi e riconoscimenti.

POLITICHE DI GENERE

Il Governo continua a proporre interventi frammentati e di natura emergenziale, anziché mettere in campo una strategia complessiva che affronti le radici della disuguaglianza di genere e della precarietà occupazionale femminile.

L'occupazione femminile a livelli europei, stabile e di qualità, continua a non essere una priorità dell'azione di governo: gli incentivi previsti restano deboli, temporanei e incapaci di incidere sulle cause strutturali che tengono le donne relegate nei settori a più basso reddito, se non messe ai margini del mercato del lavoro, in particolare nel Mezzogiorno. Mancano investimenti pubblici mirati sui servizi di cura e per l'infanzia, sulla sanità territoriale, sull'assistenza alle persone non autosufficienti e sull'istruzione, elementi essenziali per liberare tempo e opportunità di lavoro per le donne.

Il quadro delineato dalla Manovra di bilancio è in netto contrasto con gli orientamenti europei che individuano nella partecipazione femminile un asse strategico per la crescita economica e sociale. Anche il PNRR non viene utilizzato appieno come leva per ridurre i divari di genere, mentre l'assenza di politiche integrate conferma la mancanza di una visione di lungo periodo per una società realmente inclusiva e sostenibile.

Ribadiamo che il cambiamento reale per le donne richiede un piano organico e strutturale, fondato su lavoro stabile, retribuzioni eque, servizi universali e politiche di reale condivisione dei carichi familiari e di cura. Le misure spot e gli incentivi occasionali non possono sostituire una riforma complessiva delle politiche di genere capace di restituire alle donne piena autonomia economica, dignità professionale e partecipazione alla vita pubblica.

POLITICHE GIOVANILI

Ancora una volta questo esecutivo conferma l'assenza di una visione strutturale sulle politiche giovanili, limitandosi a misure marginali e frammentate che non affrontano le cause profonde della precarietà, della disoccupazione e dell'emigrazione delle nuove generazioni. In un Paese in cui oltre un terzo dei giovani under 35 vive in condizioni di instabilità lavorativa e più di 100.000 giovani lasciano l'Italia ogni anno, il Governo sceglie ancora una volta di non investire in modo concreto su lavoro, istruzione e più in generale sul futuro dei giovani.

Manca una strategia per garantire occupazione stabile, salari dignitosi e accesso alla casa, elementi indispensabili per costruire un futuro autonomo e contrastare la fuga di competenze dal Paese. La Manovra non affronta le radici della precarietà, né la questione salariale, né la necessità di un welfare universale che permetta ai giovani di scegliere e non subire il proprio lavoro, condizione essenziale per una vera libertà di autodeterminarsi.

I soliti incentivi contributivi temporanei si confermano inefficaci e non sostituiscono una politica industriale e occupazionale di lungo periodo, capace di collegare la transizione digitale, ambientale e produttiva alla creazione di lavoro di qualità per le nuove generazioni. Sul fronte abitativo, l'assenza di un piano nazionale per l'affitto e l'edilizia sociale rende sempre più difficile per i giovani accedere a una casa, soprattutto nelle aree metropolitane.

In sintesi, la Manovra di bilancio non risponde al bisogno di prospettiva e stabilità delle nuove generazioni, rinunciando a una politica pubblica capace di contrastare la precarietà e promuovere un nuovo patto intergenerazionale. Chiediamo come CGIL che le risorse stanziate diventino vere leve di libertà e non strumenti temporanei di compensazione, restituendo ai giovani dignità, diritti e protagonismo nel futuro del Paese.

POLITICHE ABITATIVE

ART. 7.

(Modifiche alla disciplina sulle locazioni brevi)

Il regime fiscale agevolato previsto per le locazioni brevi viene modificato, innalzando dal 21% al 26% l'aliquota prevista per unità immobiliari i cui contratti siano stati conclusi tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o tramite soggetti che gestiscono portali telematici, stimando effetti finanziari positivi a regime (a decorrere dal 2028) pari a circa 102,4 milioni di euro su base annua.

Commento

L'articolo, composto di un solo comma, interviene con una misura poco incisiva, su un ambito che sta fortemente impattando nei centri urbani a sfavore delle locazioni a lungo termine, provocando espulsione dei residenti e delle attività economiche preesistenti dalle zone centrali, aumento del costo della vita, incremento delle disuguaglianze, desertificazione sociale. Si pone la necessità di una regolamentazione complessiva del settore, non limitata al solo regime fiscale, dando così facoltà ai Comuni di prevedere forme di regolamentazione e utilizzazione, divieti e limiti temporali.

ART. 9.

(Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)

I commi da 1 a 3 prorogano per il 2026 le stesse percentuali di detrazione del 2025 per gli interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili, modificando le riduzioni, previste nella scorsa legge di bilancio, che entreranno in vigore nel 2027.

Commento

Permangono le criticità da sempre evidenziate rispetto alla non strutturalità delle detrazioni, che non consente una programmazione degli interventi. Inoltre, manca una strategia più complessiva per l'attuazione della direttiva "case green", per affrontare la transizione energetica anche nel settore edilizio, e per il contrasto al caro-energia per i soggetti economicamente più vulnerabili, anche in relazione al Piano Sociale per il Clima (Art. 133).

CALAMITÀ NATURALI ED EMERGENZE

Gli articoli 111, 112 e 113 recano misure in materia di calamità naturali ed emergenze intervenendo, rispettivamente, nel campo della prevenzione, della ricostruzione e della gestione delle emergenze.

ART. 111.

(Fondo per la riduzione dell'esposizione a situazioni di rischio nel territorio nazionale)

La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, un fondo con dotazione di 350 milioni di euro per il 2026, per ridurre l'esposizione a situazioni di rischio che interessano il territorio nazionale connesse a eventi imprevedibili. Le risorse sono destinate al riconoscimento di contributi a soggetti privati per la realizzazione di interventi specificamente volti alla riduzione dell'esposizione ai rischi, al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici destinati alle medesime finalità, le cui modalità di assegnazione sono definite con decreto specifico.

Commento

La misura non esplicita a quali situazioni di rischio si riferisca (dissesto idrogeologico, eventi sismici, alluvioni, siccità, incendi, etc.) che necessitano di interventi mirati. Peraltro, non va nella giusta direzione, in quanto demanda ai singoli cittadini il complesso tema della prevenzione, senza alcuna programmazione. La fragilità del nostro territorio e la conseguente pericolosità degli eventi calamitosi che si susseguono con sempre maggiore frequenza e intensità implicano la necessità di una strategia di contenimento dei rischi che possa mitigarne gli effetti, e di una pianificazione multidimensionale, a livello temporale e spaziale, da articolarsi nel breve, medio e lungo termine con investimenti adeguati. Sono necessari piani di prevenzione nazionali, con un approccio multidisciplinare, che guardino all'intero territorio, costruendo matrici di priorità.

ART. 112.

(Esigenze connesse alla ricostruzione)

La norma prevede, per il 2026, una serie di proroghe, autorizzazioni di spesa e contributi straordinari per la ricostruzione post-sisma e post-calamità in varie Regioni italiane.

Sono prorogate le gestioni commissariali, i contratti del personale e le agevolazioni fiscali e tariffarie. Sono previsti contributi per il disagio abitativo, viene finanziata la ricostruzione privata e la zona franca urbana. Risorse sono destinate alla ricostruzione legate agli eventi sismici, alluvionali, franosi e bradisismici dell'Aquila, dell'Emilia-Romagna, delle Regioni del Centro Italia, di Ischia, dell'area etnea, del Molise. Previsti anche fondi per la crisi idrica nazionale. Per il 2026 è prorogato il Superbonus 110% per la ricostruzione post-sisma 2016 anche alle istanze di contributo presentate prima del 30 marzo 2024, precedentemente escluse.

Commi da 1 a 5 (Sisma 2009 l'Aquila e cratere):

- proroga o rinnovo dei contratti a tempo determinato (2,85 milioni di euro di cui 1,7 milioni per il Comune dell'Aquila e 1,15 milioni per i Comuni del cratere);
- assunzioni di personale a tempo determinato per il Comune dell'Aquila (incremento a 1,5 milioni di euro il limite di spesa esteso anche al 2027);
- contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila (5 milioni di euro);
- contributo straordinario per gli altri Comuni del cratere (1,5 milioni di euro);
- contributo di 500.000 euro per l'ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere.

Commi da 5 a 11 (sisma 2012 Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto):

- applicazione del nuovo Codice della ricostruzione (L. 40/2025);
- durata dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale in 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge;
- istituzione di un Commissario straordinario con struttura di supporto (9,6 milioni di euro/anno nel biennio 2026–2027);
- proroga delle attività e dell'utilizzo dei fondi per le imprese agricole e agroindustriali.

Commi da 12 a 32 (sismi 2016–2017 Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria):

- proroga della gestione straordinaria (59 milioni di euro);
- conferma dei contratti di supporto tecnico e Invitalia/Fintecna (470.000 euro e 7,5 milioni di euro);
- proroga delle esenzioni in favore delle utenze relative a immobili inagibili, delle agevolazioni nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, delle assicurazioni e della telefonia (modalità di copertura attraverso specifiche componenti tariffarie, ricorrendo ove opportuno a strumenti perequativi);
- differimento del termine di sospensione del pagamento delle rate in scadenza dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti agli Enti locali (0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027);
- proroga in favore delle attività economiche e produttive, dei soggetti privati per i mutui relativi
 alla prima casa inagibile o distrutta; sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei
 finanziamenti di qualsiasi genere e dei canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad
 oggetto edifici distrutti o inagibili e beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale,
 commerciale, artigianale, agricola o professionale (lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri
 nel limite di 1.500.000 euro);
- proroga dell'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti o inagibili, (3,43 milioni di euro);
- proroga esenzione IMU per i fabbricati (18,33 milioni di euro);
- proroga dei termini relativi alle concessioni per i siti di stoccaggio temporaneo delle macerie, al regime giuridico di accumulo, detenzione, trasporto e avvio a recupero dei materiali, in relazione alle macerie;
- deroga ai limiti quantitativi di rifiuti non pericolosi, derivanti dalle attività di costruzione e demolizione;
- quota in favore dei Comuni che adottino iniziative per la riduzione dei canoni patrimoniali di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (5 milioni di euro);
- esclusione ai fini ISEE di immobili e fabbricati di proprietà distrutti o non (2 milioni di euro);
- compensazione ai Comuni per la perdita di gettito TARI (10 milioni di euro);

- deroga ai limiti di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato stabiliti dalla disciplina di settore;
- proroga del "contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione" (82 milioni di euro);
- attuazione degli interventi finanziati dal Fondo complementare PNRR, possibilità di un contingente aggiuntivo di esperti (0,9 milioni di euro) e proroga delle convenzioni con INVITALIA (2,5 milioni);
- proroga dello stato di emergenza;
- proroga delle esenzioni per imprese e professionisti nella zona franca urbana Sisma Centro Italia (11,7 milioni di euro).

Commi da 33 a 36 e comma 52 (sisma 2022-2023 Marche e Umbria):

- istituzione di un nuovo contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione in luogo del precedente contributo per l'autonoma sistemazione (2,5 milioni di euro);
- proroga dell'esenzione IMU per fabbricati ad uso abitativo distrutti o inagibili (0,3 milioni di euro);
- interventi di ricostruzione privata (20 milioni di euro per il 2026, 90 milioni per il 2027 e 220 milioni per il 2028.

Commi da 37 a 40 e comma 51 (sisma Ischia 2017 e frana 2022):

- proroga della gestione commissariale e delle strutture operative (8,55 milioni di euro);
- attività di assistenza alla popolazione (1,8 milioni di euro);
- continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani (2,6 milioni di euro);
- contributi per la ricostruzione privata e finanziamento degli interventi per la ricostruzione pubblica (16 milioni di euro per il 2026 e 24 milioni di euro per il 2027);
- interventi di contrasto al dissesto idrogeologico (6 milioni di euro per il 2026 e 4 milioni per il 2027).

Commi da 41 a 44 (sisma 2018 Molise e area Etnea):

- proroga delle gestioni commissariali (2,82 milioni di euro);
- deroga ai limiti di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato stabiliti dalla disciplina di settore;
- rifinanziamento del fondo per la ricostruzione per le convenzioni tra il Commissario degli eventi sismici della Regione Molise e Invitalia (800.000 euro);
- proroga del contributo riconosciuto per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione in favore dei nuclei familiari già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione (1,3 milioni di euro).

Commi 45 e 46 (Alluvione 2023 Emilia-Romagna, Toscana, Marche):

- proroga del Commissario straordinario e del personale (10,55 milioni di euro);
- estensione durata dei contratti a tempo determinato a 36 mesi (3,19 milioni di euro nel 2026, 4,7 nel 2027 e 3,26 nel 2028).

Commi 47 e 48 (Emergenza idrica nazionale):

interventi urgenti di potenziamento delle infrastrutture idriche (41 milioni di euro);

 proroga fino al 2027 del Commissario straordinario nazionale per la crisi idrica e della struttura (1,63 milioni di euro annui).

Comma 49 e 50 (sisma provincia di Campobasso):

- rifinanziamento del fondo per gli interventi di ricostruzione pubblica e privata (10 milioni di euro);
- continuità delle attività di ricostruzione (incremento dell'autorizzazione di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027).

Commi 53 e 54 (Superbonus 110):

proroga per il 2026 della detrazione per gli incentivi fiscali legati al sisma 2016 nella misura del 110 per cento anche alle istanze di contributo presentate prima del 30 marzo 2024, precedentemente escluse (il valore dei lavori non ancora rendicontati è stimato in circa 1,3 miliardi di euro).

Commento

Le proroghe si rendono necessarie per procedere con i processi di ricostruzione, pubblica e privata i quali, seppure con velocità diverse, rimangono caratterizzati da forti ritardi, producendo impatti su territori e comunità locali. La CGIL ha sempre sostenuto la necessità di una disciplina organica sulla materia, anche a seguito della "proposta di una Legge Quadro per la riduzione dell'impatto delle calamità naturali, per la qualità delle ricostruzioni, per la salvaguardia dei rischi" lanciata a luglio 2021, a garanzia di una tempestività degli interventi nelle ricostruzioni post-calamità, per la necessità di un'equità di trattamento dei cittadini e in una prospettiva di riduzione dei divari sociali e spaziali. Ad aprile 2025 è stata pubblicata la "Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità", che ha accolto alcune delle modifiche richieste, anche dalla CGIL nell'audizione sostenuta, in particolare rispetto alle esigenze di tutela ambientale, alla trasparenza nella gestione dei fondi, alla tutela dei lavoratori, all'introduzione di una quota per la ricostruzione economica e sociale dei territori. Permangono tuttavia punti di criticità, anche in relazione ai fondamentali processi partecipativi di cittadini e parti sociali nei processi di ricostruzione, che non sono garantiti, ma sono necessari per affrontare gli stati di eccezionalità nell'interesse di lavoratori, cittadini e mondo produttivo.

ART. 113.

(Misure in materia di Protezione civile e interventi in materia di subacquea)

L'articolo prevede il rifinanziamento, nella misura di 40 milioni di euro per l'anno 2026, di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, del Fondo regionale di protezione civile. Prevede anche l'incremento di 50 milioni di euro per il 2027 e di 50 milioni di euro per il 2028 per gli eventi emergenziali, in particolare per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, secondo le modalità definite con ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Prevede inoltre il rifinanziamento nella misura di euro 2.350.000 per l'anno 2026 del fondo per l'implementazione del sistema di allarme pubblico IT-Alert e l'incremento, nella

misura di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, del Fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche della dimensione subacquea.

Commento

L'articolo è apparentemente positivo ma con ordini di grandezza inadeguati rispetto alle sfide reali. Servirebbe un salto paradigmatico verso resilienza e prevenzione che le disposizioni non contengono, mentre emergono sostanziali criticità:

- 1. inadeguatezza strutturale delle risorse. Con danni da eventi climatici da miliardi di euro annui (alluvione Emilia-Romagna 2023: oltre 8 miliardi), stanziare 40-60 milioni è simbolico più che risolutivo. Il fondo copre solo una frazione minima dei costi reali delle emergenze;
- 2. mancanza di visione preventiva. Il Governo continua a finanziare l'emergenza post-evento anziché investire massicciamente in prevenzione (messa in sicurezza del territorio, infrastrutture resilienti). Questo è economicamente illogico, visto che 1 euro in prevenzione ne fa risparmiare 4-7 in ricostruzione, senza contare le vittime;
- 3. riduzione delle risorse dal 2029. È incoerente abbassare le risorse a 40 milioni dal 2029, quando l'evidenza scientifica certifica che gli eventi estremi aumenteranno di frequenza e intensità;
- 4. politiche subacquee sottodimensionate. 10 milioni/anno sono insufficienti per sviluppare un settore strategico (energia offshore, monitoraggio ecosistemi, cavi sottomarini, ecc.) e manca il coordinamento con la strategia per la blue economy;
- 5. assenza di chiarezza sulle fonti di copertura. Mancano dettagli su come finanziare gli incrementi (es. +40 mln/anno dal 2026 per la Protezione Civile). Ciò solleva dubbi sulla sostenibilità, rischiando tagli futuri o aumento del debito. Insomma, mancanza di trasparenza sulle coperture e assenza di meccanismi di monitoraggio sull'efficacia della spesa. Senza questi elementi, gli incrementi potrebbero tradursi in sprechi.

La CGIL chiede un sostanziale incremento delle risorse, l'istituzione di un fondo specifico, adeguatamente finanziato, per la messa in sicurezza idrogeologica, la stabilizzazione dei fondi anche oltre il 2029, sistemi di monitoraggio e valutazione partecipata, la previsione di una quota di risorse da destinare a progetti di adattamento climatico basati sulla natura e al monitoraggio sismico.

LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI – LEP

Le disposizioni contenute negli articoli 123-128 sono condizione necessaria al raggiungimento dell'obiettivo PNRR di realizzare il federalismo fiscale entro il 2027, dando attuazione alla legge n. 42/2009. Per poterlo fare, è necessario individuare le spese che gli Enti locali devono sostenere per rispettare i livelli essenziali delle prestazioni nelle materie individuate dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, articolo 14, comma 1:

- a) sanità;
- b) assistenza;
- c) istruzione;
- d) trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale.

ART. 123.

(Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni)

In attuazione dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il presente Capo disciplina i livelli essenziali delle prestazioni (LEPS).

Commento

Norma introduttiva, non prescrittiva, che annuncia - nelle norme successive - l'attuazione del d.lgs. 68/2011 "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.", art. 13 (LEP e obiettivi di servizio) e 14 (materie).

ART. 124.

(Livelli essenziali delle prestazioni nella materia "Sanità" di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68)

I LEP in materia di sanità, detti LEA (livelli delle prestazioni di assistenza), sono previsti dall'art. 1, comma 7, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come individuati dalla disciplina vigente, di cui al DPCM 12 gennaio 2017.

Commento

Non interviene alcuna revisione rispetto ai LEA del 2017.

ART. 126.

(Livelli essenziali delle prestazioni nella materia "Assistenza" ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 – Prestazioni sociali)

La norma si riferisce ai LEP in materia di assistenza, sub-materia "Prestazioni sociali", detti LEPS.

Con il comma 1 è istituito un Sistema di garanzia dei LEPS, determinato in ciascun ATS, quale livello di spesa necessario a garantire progressivamente, a partire dal 2027, i LEPS.

Il Comma 2 ricapitola <u>i LEPS già in vigore</u>: prestazioni di cui all'articolo 1, commi 162, 163, 169 e 170 della Legge di bilancio per il 2022, e all'articolo 1, comma 496, lettera a), della LB per il 2024. (Co. 7: risorse invariate rispetto a quanto già previsto).

Aggiunge nuovi LEPS:

- 1. 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti a livello di ATS, come previsto dall'art. 1, comma 797, della LB per il 2021 (LEPS già previsto);
- 1 equipe multidisciplinare (come prevista dall'articolo 5, comma 7, del d.lgs. 147/2017) composta a livello di ATS da 1 psicologo ogni 30.000 abitanti e da 1 educatore professionale socio pedagogico ogni 20.000 abitanti (Co. 6, risorse: a questo scopo, il Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi (Legge di bilancio per il 2024, art 1 co 496) è incrementato di 200 mln a partire dal 2027);
- 3. 1 ora/settimanale di assistenza domiciliare da parte dei servizi socioassistenziali per le persone non autosufficienti (Risorse: nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci degli enti).

Il comma 3 prevede che con DPCM da emanare entro il 30 giugno 2026 siano determinati:

- i livelli di spesa di riferimento per ogni ATS;
- i criteri e gli obiettivi delle prestazioni di cui al comma 2;
- i criteri di riparto delle risorse che tengano conto degli effettivi beneficiari delle prestazioni e dei fabbisogni reali dei territori, a valere sul Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi (art. 1 co. 496 LB per il 2025).

Il comma 4 prevede il rinvio ad ulteriori decreti applicativi:

- entro 1 anno: determinazione di sistemi operativi e modalità di monitoraggio;
- entro 18 mesi: determinazione delle modalità di monitoraggio del nuovo Sistema di garanzia dei LEPS.

Il comma 7 disciplina il finanziamento del Sistema di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni nel settore sociale, precisando che è a risorse invariate. La Relazione Tecnica riporta una Tabella che precisa l'entità dei Fondi Statali in questione, confermando l'insufficienza delle risorse.

Commento

Da notare come l'istituzione di nuovo sistema di garanzia dei LEPS negli ATS, previsto dal comma 1, sarà operativo solo dal 2027 ed è accompagnato da vari rinvii nei commi successivi.

La norma ha un duplice obiettivo: 1) sistematizzare tutti i LEPS già in vigore; 2) aggiungere due nuovi LEPS.

Riguardo ai due nuovi LEPS, il primo viene finanziato mentre per il secondo si rinvia ai bilanci degli Enti locali.

Non è chiaro cosa si intenda per "persone non autosufficienti"? Si tratta di persone anziane, disabili, bambini?

Non si affronta in modo chiaro l'attuazione della riforma della Non Autosufficienza, nemmeno in termini di finanziamento e comunque, per le persone anziane non autosufficienti o disabili, 1 ora/sett di assistenza domiciliare socioassistenziale è del tutto insufficiente come LEP, perché insufficiente a soddisfare anche il minimo bisogno di assistenza.

La motivazione di una simile incursione legislativa sui LEP Sociali va valutata con attenzione, perché potrebbe trattarsi del tentativo di aggirare le pesanti obiezioni della Corte Costituzionale sulla Legge per l'Autonomia Differenziata.

ART. 127.

(Livelli essenziali delle prestazioni nella materia "Assistenza" ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 – Assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con disabilità)

Si introduce la definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP), per garantire servizi sociali e sanitari minimi uniformi in tutto il territorio nazionale. Si prevede che le ore necessarie per una piena inclusione delle alunne e alunni con disabilità, attraverso l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione (ASACOM), siano garantite dai LEP.

Commento

Non si prevede un finanziamento definito, il progetto in questione assume quindi una dimensione solo formale non capace di colmare le disuguaglianze sociali e territoriali. Si rimanda alla fine del 2027 per creare un vero registro nazionale con i fabbisogni territoriali di ore di assistenza necessarie. Nel frattempo, i territori dovranno adeguare le ore di assistenza ai fondi nazionali e alle risorse aggiuntive dei Comuni, non garantendo, quindi, un adeguato sostegno tramite gli ASACOM alle alunne e alunni con disabilità, rischiando che molti non riescano a essere pienamente inclusi nel percorso scolastico. Le risorse disponibili rimangono quelle previste dal Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, nettamente insufficienti.

Nella Manovra non si trovano risorse concrete aggiuntive in favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

Sarebbe necessario agire per garantire che ogni studente abbia accesso a un sostegno di qualità, anche prevedendo di stabilizzare la figura dell'ASACOM, assistente all'autonomia e alla comunicazione.

A tutt'oggi è ancora aperto il grande problema del riconoscimento di questi assistenti specializzati, del loro inquadramento e della loro gestione.

Le alunne e gli alunni con disabilità hanno diritto all'assistenza specialistica dal primo all'ultimo giorno di scuola, al contempo le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto alla dignità di un lavoro stabile e non precario, una precarietà che sta mettendo a rischio il diritto all'istruzione e all'inclusione stessa.

FONDO SVILUPPO E COESIONE

ART. 129 commi 6 e 15 e

Art. 131

(Disposizioni per il controllo della spesa del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

Come è noto, il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) è, congiuntamente ai Fondi strutturali europei, il principale strumento finanziario nazionale attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali in attuazione dell'articolo 119, comma 5, della Costituzione italiana e dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Fondo:

- ha carattere pluriennale in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea;
- garantisce l'unitarietà e la complementarità delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i fondi strutturali dell'Unione europea.

Il disegno di legge di bilancio prevede i seguenti interventi di carattere sostanzialmente finanziario:

- a) previsto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di 1.100 milioni di euro nel 2026 e di 1.000 milioni di euro nel 2027 di risorse FSC e iscritti in conto residui del bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). Tali importi sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica e quindi definitivamente eliminati dalle disponibilità del Fondo (art. 129 comma 6);
- b) prevista la riduzione di 100 milioni di euro per ciascun anno del periodo 2026-2028 delle risorse del FSC con imputazione diversa da quelle destinate alle amministrazioni centrali e alle Regioni e alle Province autonome. Secondo la relazione tecnica le risorse presenti in tali annualità, seppure ridotte, sono sufficienti per la copertura degli interventi programmati (art. 129 comma 15).

L'art. 131 introduce una serie di disposizioni relative al controllo della spesa del Fondo per lo sviluppo e la coesione correlati con le regole della nuova governance europea ed in particolare con il Piano Strutturale di Bilancio di medio termine.

Innanzitutto, viene posto un tetto massimo di spesa annuale in termini di cassa fino al 2039 delle risorse FSC afferenti a qualunque periodo di programmazione:

- 7.134 milioni di euro per il 2026;
- 8.684 milioni di euro per il 2027;
- 8.954 milioni di euro per il 2028;
- 8.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034;
- 8.000 milioni di euro per il 2035;
- 3.300 milioni per il 2036;
- 2.300 milioni di euro per il 2037;
- 1.700 milioni di euro per il 2038;
- 835 milioni di euro per il 2039.

I tetti sono esclusivamente riferiti all'attuazione delle politiche finanziate dal FSC e, pertanto, sono al netto delle risorse disponibili sui capitoli di bilancio già vincolati all'attuazione di specifiche disposizioni di legge o a esigenze diverse da tali politiche.

Entro giugno 2026, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, procedono alla ricognizione dei profili finanziari annuali di cassa relativi alle assegnazioni del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e dei precedenti cicli di programmazione. La ricognizione è effettuata in collaborazione con le Amministrazioni assegnatarie delle risorse e anche sulla base dei dati di monitoraggio tratti dai sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato. La medesima ricognizione è prevista per i programmi di spesa relativi alla programmazione 2021-2027.

Tenuto conto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, l'imputazione annuale di cassa delle risorse FSC, periodo di programmazione 2014-2020 e dei precedenti cicli di programmazione, nei limiti sopra citati, viene approvata dal Comitato per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione.

Il CIPESS assegna le risorse FSC del periodo di programmazione 2021 -2027, comprese quelle previste da disposizioni da legge, approvando nel contempo il cronoprogramma dei pagamenti nei limiti dei tetti annuali sopra indicati.

Anche la procedura amministrativa di riprogrammazione dei cronoprogrammi degli Accordi di coesione deve rispettare i vincoli di spesa annuali previsti. Come è noto, in applicazione della legge 124/23 ai fini dell'attuazione degli interventi finanziati con le risorse del FSC, gli Accordi per la coesione hanno sostituito i precedenti Piani di sviluppo e coesione. A tal fine il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ha sottoscritto con ciascun Ministro interessato e con ciascun Presidente di regione e di provincia autonoma, un "accordo" con il quale sono state individuate le risorse che finanziano specifici interventi e linee di azione riconducibili agli obiettivi di sviluppo da perseguire in capo a ciascuna amministrazione.

Prevista infine una spesa di 2 milioni di euro per il 2026, di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 1 milione di euro a decorrere 2029 per la stipula di convezioni con la SOGEI per l'adeguamento dei sistemi informatici già in uso presso la Ragioneria generale dello Stato per la politica di coesione e per gli investimenti pubblici, necessario per l'attuazione di quanto sopra descritto e per le rilevazioni richieste nell'ambito della nuova governance economica europea.

Commento

Come di consueto si continua a fare cassa su risorse che in nessuno modo dovrebbero essere distratte dalla loro finalità fondamentale: essere strumenti per il superamento dei divari e delle diseguaglianze sociali e territoriali. Emblematico che le ricognizioni e le verifiche non prevedano né azioni di supporto delle amministrazioni più in difficoltà, né interventi per il miglioramento della capacità amministrativa. Ciò prelude all'evidente intenzione di dirottare risorse per altre finalità, o più semplicemente per ridurre il debito pubblico in ossequio alle politiche di austerità che il Governo ha deciso di imporre al nostro Paese. Si fa presente che il FSC, che ha la sua origine nei Fondi per le aree sottoutilizzate (FAS), presenta un vincolo di destinazione territoriale secondo la chiave di riparto 80% aree del Mezzogiorno e 20% aree del Centro-Nord; quindi, presumibilmente le risorse non solo vengono distratte dalle loro priorità originarie, ma anche dai territori che più ne avrebbero bisogno in un'ottica di ricomposizione dei divari Nord-Sud.

Anche gli accordi di coesione che hanno rappresentato una pesante centralizzazione della governance del FSC e, in alcuni casi, hanno previsto pesanti sottrazioni di risorse ai territori più in difficoltà, sono coinvolti in questo processo di controllo annuale della spesa. La centralizzazione delle risorse, la verticalizzazione dei processi decisionali, l'eliminazione di qualsiasi forma di partecipazione democratica, l'introduzione di procedure burocratiche sempre più complesse e opache, l'asfissia nella spesa rischiano di far smarrire definitivamente il senso e il ruolo del FSC nell'ambito delle politiche di sviluppo del nostro Paese.

MISURE IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI

ART. 114.

(Riduzione del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario)

L'articolo dispone una riduzione del concorso alla finanza pubblica a carico delle Regioni a statuto ordinario, al fine di alleggerire gli oneri finanziari complessivi posti a loro carico e di rafforzare la sostenibilità dei bilanci regionali. La misura è finalizzata a garantire maggiori spazi di autonomia finanziaria e a favorire il miglioramento dell'equilibrio economico-finanziario degli enti territoriali interessati.

ART. 115.

(Cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità delle Regioni)

L'articolo dispone la cancellazione dell'obbligo di restituzione delle anticipazioni di liquidità concesse alle Regioni a statuto ordinario, a statuto speciale e alle Province autonome. La misura è finalizzata a rafforzare la solidità finanziaria degli enti territoriali e a liberare risorse di bilancio da destinare al miglioramento dei servizi pubblici e alla riduzione dei disavanzi. La cancellazione delle somme dovute rappresenta un intervento di riequilibrio strutturale della finanza regionale, volto a favorire la stabilità dei conti pubblici e a sostenere il processo di risanamento finanziario delle amministrazioni interessate.

ART. 116.

(Modifiche in materia di approvazione del bilancio consolidato e di variazioni di bilancio)

L'articolo introduce modifiche alla disciplina relativa all'approvazione del bilancio consolidato e alle variazioni di bilancio delle Regioni, con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti contabili e rafforzare il coordinamento della finanza pubblica. Le nuove disposizioni mirano a garantire maggiore coerenza temporale tra i documenti contabili e una più efficiente gestione finanziaria degli enti regionali, favorendo la tempestiva rappresentazione dei risultati economico-patrimoniali e finanziari.

ART. 118.

(Modifica delle modalità di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità e altre misure per il miglioramento della capacità di riscossione degli Enti locali)

L'articolo 118 modifica le regole di calcolo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) per gli Enti locali, come introdotto dalla Manovra di bilancio 2026. Le nuove disposizioni mirano a migliorare la capacità di riscossione degli Enti locali.

ART. 119.

(Contabilizzazione del fondo anticipazione di liquidità (FAL) per gli enti in dissesto e revisione delle regole di utilizzo degli avanzi vincolati da parte degli enti in disavanzo)

L'articolo autorizza gli enti a rideterminare il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente durante la redazione del bilancio stabilmente riequilibrato, tenendo conto della massa passiva e attiva trasferita all'Organismo straordinario di liquidazione, comprensiva del Fondo di Anticipazione di Liquidità (FAL). Gli eventuali disavanzi risultanti potranno essere ripianati in dieci anni mediante quote annuali costanti. Si consente inoltre agli enti che abbiano recuperato le quote di disavanzo previste di utilizzare l'avanzo vincolato di parte corrente dell'esercizio precedente, in deroga ai limiti vigenti, previa attestazione da parte dei revisori dei conti.

Infine, è previsto che un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 31 marzo 2026, disciplini l'aggiornamento degli schemi di bilancio al fine di monitorare l'utilizzo di tali strumenti finanziari.

Art. 120 commi 1 e 2

(Interventi in materia di federalismo demaniale, anticipazioni di tesoreria)

Cancellata la norma che prevede la riduzione delle risorse alle Regioni e agli Enti locali che acquisiscono in proprietà a titolo gratuito beni immobili dello Stato (federalismo demaniale) utilizzati a titolo oneroso.

Costo: 15 milioni di euro annui.

Gli Enti locali, al fine di ridurre i tempi di pagamento, possono ricorrere alle anticipazioni da attivare presso il proprio tesoriere nel limite massimo di cinque dodicesimi delle proprie entrate correnti accertate nel penultimo esercizio precedente, anziché nel rispetto dei tre dodicesimi, come previsto dal Testo Unico degli Enti Locali (TUEL).

Art. 120 comma 3

(Fondo per l'assistenza ai minori)

La legge 207/24 aveva istituto un Fondo pari a 100 mln annui dal 2025 al 2027, destinato ai Comuni, per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria. Il comma 3 dell'art. 120 incrementa tale Fondo per il 2026 di 150 milioni di euro.

Art. 120 comma 4

(Rinnovi contrattuali)

Istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2027 e a 100 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2028 finalizzato all'incremento del trattamento accessorio, anche fisso e ricorrente, del personale non dirigente dei Comuni. L'assegnazione delle risorse è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sulla base dei criteri definiti nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del Comparto Funzioni locali per il triennio 2025-2027.

Commento

Anche se l'idea dell'istituzione di un fondo dedicato alla perequazione del trattamento economico del comparto è condivisibile, la proposta in questione sconta tre gravissimi difetti:

- a) ha una decorrenza troppo lontana nel tempo (i suoi effetti si dispiegheranno sui rinnovi contrattuali 2025-2027 e 2028-2030) ignorando, volutamente, il contratto attualmente in discussione;
- b) le risorse sono insufficienti: per raddoppiare la misera indennità di comparto servirebbero almeno 300 milioni di euro (il Ministro Zangrillo ne aveva millantati 150, Sono disponibili solo 100):
- c) riguarda solo i Comuni, escludendo Province, Aree Metropolitane, Camere di commercio, ASP, Regioni, Unioni comunali, ecc.

SICUREZZA E LEGALITÀ

Le scelte del Governo in materia di sicurezza continuano a rivelarsi sbagliate e lontane dalle reali esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori in divisa. L'innalzamento dei requisiti pensionistici ignora le condizioni operative e i limiti fisici propri di impieghi che richiedono prontezza, lucidità e capacità di intervento, mettendo a rischio la sicurezza stessa dei servizi.

La sicurezza non si garantisce con norme repressive o interventi occasionali, ma con una strategia strutturale di prevenzione, basata su investimenti sulle persone, sui servizi e sui territori. Serve un vero piano triennale di assunzioni che anticipi i concorsi, assicuri tempi di formazione certi e garantisca la piena copertura del turn over, evitando che le carenze di organico compromettano la funzionalità dei presidi di sicurezza.

È indispensabile attivare un piano straordinario di assunzioni per colmare i vuoti di organico — che nella sola Polizia di Stato superano le 10.000 unità — e assicurare un ricambio generazionale che consenta di mantenere una forza operativa giovane, motivata e adeguatamente formata. Parallelamente, vanno rese strutturali le risorse per straordinari e indennità, superando la gestione emergenziale e garantendo la perequazione dei trattamenti economici tra i diversi corpi e amministrazioni.

Riteniamo prioritario rafforzare la sorveglianza sanitaria, la tutela psicologica e le misure antiburnout per tutto il personale, nonché migliorare la qualità della formazione continua e delle dotazioni, essenziali per assicurare efficienza e sicurezza nei contesti operativi. È altrettanto necessario investire nei rinnovi contrattuali, che devono garantire il recupero dell'inflazione e un aumento salariale reale, riconoscendo pienamente il valore del lavoro pubblico e dei servizi di sicurezza.

Sul piano organizzativo e delle relazioni sindacali, è fondamentale difendere la contrattazione collettiva: nessuno spostamento di fondi deve ridurre gli spazi di confronto su produttività, welfare e condizioni di lavoro. Allo stesso modo, occorre garantire trasparenza e tutele nelle missioni internazionali, sia in ambito NATO che UE, assicurando condizioni di equità e sicurezza per tutto il personale coinvolto.

Particolarmente grave è poi il totale silenzio del Governo sul tema dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Dopo aver cancellato lo scorso anno il finanziamento di 300.000 euro destinato alla gestione e alla ristrutturazione dei beni confiscati, la Manovra di bilancio 2026 non affronta affatto la questione, confermando una scelta miope e colpevole. L'assenza di risorse e investimenti su questo fronte vanifica un presidio fondamentale di legalità e giustizia sociale, privando i territori di uno strumento essenziale di rigenerazione economica, inclusione e sviluppo.

La sicurezza e la legalità si costruiscono attraverso lavoro stabile, diritti, welfare e coesione sociale, non con tagli, slogan o interventi propagandistici.

ART. 59.

(Disposizioni in materia di personale del corpo di Polizia penitenziaria)

La norma prevede l'assunzione straordinaria di ulteriori 2.000 unità.

Tale assunzione straordinaria, che si aggiunge alle facoltà assunzionali già previste dalla legislazione vigente, è autorizzata per un numero massimo di 500 unità per l'anno 2026, 1.000 unità per l'anno 2027 e 500 unità per l'anno 2028, non prima del 1° dicembre di ogni anno.

Il comma 2, al fine di dare attuazione alle suddette assunzioni straordinarie, istituisce nello stato di previsione del Ministero della Giustizia un fondo con una dotazione di euro 743.948 per l'anno 2026, di euro 24.264.464 per l'anno 2027, di euro 71.742.670 per l'anno 2028, di euro 99.203.807 per l'anno 2029, di euro 101.937.454 per l'anno 2030, di euro 101.973.896 per l'anno 2031, di euro 102.447.648 per l'anno 2032, di euro 103.285.824 per l'anno 2033, di euro 103.686.691 annui per gli anni 2034 e 2035, di euro 103.794.816 per l'anno 2036, di euro 105.200.441 per l'anno 2037 e di euro 107.687.316 annui a decorrere dall'anno 2038.

La quantificazione dell'onere assunzionale è stata effettuata tenendo conto del trattamento economico fondamentale (stipendio, indennità mensile pensionabile) come da d.P.R. 24 marzo 2025, n. 53 e del trattamento economico accessorio (straordinario e fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali – FESI) come da conto annuale 2023, entrambi incrementati del 5,4% a titolo di stima dell'aumento retributivo derivante dal rinnovo contrattuale 2025-2027.

Il comma 3 autorizza la spesa di euro 135.500 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per l'espletamento delle procedure concorsuali.

L'onere è stato quantificato sulla base del costo medio praticato attualmente dagli operatori del settore, in 135.500 euro per ogni procedura concorsuale come illustrato nel seguente prospetto riepilogativo:

SPESE CONCORSUALI PER CIASCUN CONCORSO				
Assistenza in aula e quiz	48.000,00			
Assistenza sanitaria	20.000,00			
Funzionamento Centro Nazionale Reclutamento	50.000,00			
Materiale di cancelleria	10.000,00			
Test mmpi-2	7.500,00			
TOTALE	135.500,00			

Commento

Il piano di assunzioni straordinarie previsto dall'articolo 59, pari a 2.000 unità del Corpo di Polizia penitenziaria da ripartire tra il 2026 e il 2028, rappresenta un segnale positivo ma insufficiente rispetto alla gravità della situazione. Le assunzioni programmate, distribuite su tre anni e con decorrenza fissata non prima del 1° dicembre di ciascun anno, risultano infatti tardive e inadeguate a fronteggiare le esigenze immediate di un sistema penitenziario in forte sofferenza, aggravato dal numero crescente di pensionamenti e dalle condizioni di lavoro sempre più critiche. Il ricorso sistematico al trattenimento in servizio testimonia una carenza strutturale nella programmazione delle assunzioni e nella formazione del personale. Per assicurare livelli adeguati di sicurezza, funzionalità e tutela del personale sarebbe necessario un piano di almeno 15.000 assunzioni. La crescita del fondo appare eccessivamente graduale e non consente di colmare in tempi rapidi le scoperture, con il rischio di mantenere una condizione cronica di sottorganico e di sovraccarico di turni. Inoltre, la norma non affronta i nodi strutturali legati alla sicurezza dei luoghi di lavoro, alla tutela psicologica degli operatori e alla prevenzione dei suicidi, né prevede interventi stabili sulla programmazione dei concorsi e sulla formazione del personale.

ART. 62.

(Disposizioni in materia di turn over)

La disposizione prevede di annullare la riduzione a decorrere dall'anno 2026 degli oneri riferiti alle consistenze dei volontari di truppa per il Corpo delle capitanerie di porto, pari a euro 657.573, disposta dal comma 824, lettera b), dell'articolo 1 della legge 207 del 2024 e ripristina il turn over al 100 per cento per i Corpi di polizia e il Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco, ridotto per l'anno 2026 al 75 per cento dal comma 825 lettera a) dell'articolo 1 della legge 207 del 2024, determinano, tenuto conto di quanto previsto dal comma 834 della citata legge, minori entrate pari a 90.341.704 euro a decorrere dal 2026.

Commento

Il ripristino del turn over al 100% per i Corpi di polizia e per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, insieme al mantenimento delle dotazioni per le Capitanerie di porto, rappresenta un segnale positivo di attenzione verso comparti caratterizzati da forte pressione operativa e carenze di organico croniche. Tuttavia, la misura rimane di natura compensativa rispetto ai tagli introdotti con la precedente legge di bilancio e non si traduce in un reale rafforzamento strutturale del personale né in un investimento sulla qualità del lavoro, sulla formazione e sulla sicurezza operativa.

Permane inoltre l'assenza di una programmazione pluriennale che tenga conto dei pensionamenti e dei fabbisogni effettivi, rischiando di rendere questo intervento solo temporaneo. La CGIL ritiene necessario che il ripristino del turn over sia accompagnato da un piano organico di assunzioni, valorizzazione professionale e prevenzione dei rischi lavorativi, per garantire continuità e sostenibilità ai servizi essenziali di sicurezza e soccorso pubblico.

ART. 100.

(Potenziamento della presenza istituzionale nazionale all'estero)

La disposizione autorizza una spesa annua di 4.700.000 euro a partire dal 2026, destinata a un finanziamento aggiuntivo per il contingente di personale dell'Arma dei Carabinieri impiegato in missioni all'estero.

L'importo è stato stimato sulla base delle indennità di servizio all'estero (ISE) e delle ulteriori indennità accessorie da riconoscere in relazione alle specifiche sedi in cui il personale opera attualmente — come nel caso della stabilizzazione in Ucraina e nelle aree limitrofe — o sarà successivamente inviato per coprire i nuovi incarichi.

Per quanto riguarda il personale dell'Arma in servizio in Ucraina e nelle zone circostanti, il costo medio risulta inferiore rispetto a quello del personale destinato ad altre aree, trattandosi di missioni di breve durata per le quali non sono corrisposte alcune componenti accessorie del trattamento economico.

Commento

Un intervento coerente con gli impegni internazionali dell'Italia, ma privo di una visione complessiva che regoli in modo chiaro rotazioni, rientri e ricadute sugli organici interni. Manca una valutazione dell'impatto effettivo nei reparti territoriali e delle tutele necessarie per i nuclei familiari del personale impiegato in missioni di lunga durata.

ART. 129 commi 11 e 12

(Norme di revisione e di razionalizzazione della spesa)

I commi 11 e 12 prevedono che, per le attività rese dal Corpo della Guardia di finanza per gli interventi di ricerca, soccorso e salvataggio effettuati, spetta, a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, un corrispettivo, la cui entità è definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a carico di colui cui sia imputabile l'evento per dolo o colpa grave. Il corrispettivo è altresì dovuto in caso di richiesta di intervento immotivata o ingiustificata. Le relative entrate che prudenzialmente non vengono colte restano acquisite ai saldi di finanza pubblica.

Commento

Se da un lato comprendiamo l'intento di scoraggiare comportamenti irresponsabili, dall'altro esiste il rischio concreto che soggetti in reale pericolo possano rinunciare a chiamare i soccorsi per timore delle possibili conseguenze economiche, aggravando così situazioni di emergenza che richiederebbero un intervento tempestivo, con possibili ricadute drammatiche sia per i cittadini che per il sistema pubblico. In questo contesto, non va sottovalutata l'ambiguità nella definizione di "colpa grave" o "richiesta ingiustificata", che apre la strada a valutazioni arbitrarie o difformi tra territori. Inoltre, l'attesa di un decreto ministeriale per stabilire i costi e i parametri lascia ancora troppi aspetti irrisolti. Riteniamo fondamentale che, parallelamente a questa norma, venga avviato

un serio lavoro di prevenzione e formazione per i cittadini, in particolare in contesti ad alto rischio come l'ambiente montano, dove la mancanza di consapevolezza o di attrezzatura adeguata è spesso all'origine di situazioni di pericolo. Promuovere comportamenti responsabili attraverso l'educazione e l'informazione è un passaggio essenziale per ridurre il numero di interventi inutili, ma anche per garantire condizioni di maggiore sicurezza agli stessi operatori del soccorso, che talvolta si trovano ad affrontare missioni estremamente critiche. Invitiamo pertanto a una riflessione più ampia e responsabile, affinché qualsiasi misura di responsabilizzazione individuale sia accompagnata da una visione sistemica e attraverso un coinvolgimento delle forze sindacali e dalle associazioni di settore.

Art. 142.

(Stato di previsione del Ministero dell'Interno e disposizioni relative)

È confermata la possibilità di utilizzare risorse del Fondo di Pubblica Sicurezza per finanziare attività operative di contrasto al crimine. Sono inoltre previste riassegnazioni e trasferimenti di risorse tra diversi capitoli di bilancio, destinati a indennità, infrastrutture e convenzioni con altri enti (Ferrovie, Poste, ANAS). La norma autorizza l'erogazione degli straordinari nelle more dell'adozione del decreto 2026, entro i limiti di spesa già fissati per il 2025.

Commento

La continuità dei pagamenti rappresenta un'esigenza concreta e condivisibile, ma la misura conferma un'impostazione emergenziale e di breve periodo, che non risolve il problema strutturale del sottofinanziamento del comparto sicurezza. È necessario prevedere risorse stabili e una programmazione pluriennale in grado di garantire sostenibilità, efficienza e certezza operativa alle strutture territoriali.

Persistono criticità legate alla dipendenza da spostamenti di bilancio e fondi non vincolati, che generano incertezza gestionale, e alla mancata revisione dei tetti sugli straordinari e delle indennità, che continuano a non riflettere il reale impegno e i rischi sostenuti dal personale.

Art. 144.

(Stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e disposizioni relative)

L'articolo definisce gli organici medi e i fondi destinati alla sicurezza marittima e costiera, includendo la gestione delle attività di ricerca e soccorso (SAR) e il controllo dei porti.

Commento

La misura è coerente con le funzioni di polizia marittima attribuite al Corpo, ma non introduce un effettivo potenziamento del personale tecnico né un rafforzamento dei mezzi. Le Capitanerie di Porto

continuano a operare in condizioni di elevata pressione operativa, con carenze strutturali e logistiche che incidono sull'efficacia del servizio e sulla sicurezza del personale.

Le criticità sono:

- l'assenza di interventi su turnazioni, indennità specifiche e coperture economiche per le operazioni di ricerca e soccorso più complesse;
- nessuna previsione di piani di investimento per il rinnovamento dei mezzi navali e per la formazione del personale tecnico-specialistico.

Art. 146.

(Stato di previsione del Ministero della Difesa e disposizioni relative)

La norma definisce gli organici medi per ufficiali e allievi dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri, stabilendo i parametri di riferimento per la gestione del personale militare. Sono inoltre previste disposizioni per la gestione delle risorse destinate alle infrastrutture NATO, ai gruppi sportivi militari e alle attività di vigilanza e controllo, nonché la possibilità di trasferire fondi tra capitoli di bilancio per far fronte a esigenze di servizio e funzionamento delle strutture.

Commento

Le misure introdotte si concentrano prevalentemente sulla struttura organizzativa e gestionale, senza affrontare in modo adeguato le condizioni di lavoro e il benessere del personale. Si interviene su mezzi, apparati e infrastrutture, ma restano irrisolti i temi legati ai carichi di lavoro, alla tutela della salute e sicurezza e al riconoscimento dei diritti contrattuali.

Permane l'assenza di un reale rafforzamento della contrattazione e di investimenti strutturali sul welfare del personale, mentre il ricorso continuo a spostamenti di risorse tra fondi rischia di comprimere ulteriormente gli spazi di confronto sindacale e di ridurre la trasparenza nella destinazione delle risorse.

Disposizioni finanziarie trasversali (MEF)

La norma prevede che le risorse dei fondi per la produttività e per il personale civile, militare e dei corpi di polizia restino tra i residui e possano essere riutilizzate nel 2026 attraverso variazioni di bilancio. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze mantiene inoltre un'ampia facoltà di trasferire risorse tra i diversi ministeri per la copertura delle competenze fisse e accessorie, incluse le voci relative a straordinari e missioni.

Sono infine stanziati fondi specifici per garantire il pagamento di indennità e trasferte legate alle consultazioni elettorali.

Commento

La disposizione introduce strumenti utili a garantire la continuità dei pagamenti, ma non affronta in modo strutturale le criticità croniche di sottofinanziamento che interessano il personale pubblico, in particolare su straordinari e indennità. Si continua a operare in una logica emergenziale e annuale, che supplisce alle carenze di organico con risorse temporanee anziché con interventi di pianificazione e stabilizzazione.

Sarebbe necessario un piano straordinario di assunzioni che consenta di potenziare i servizi pubblici, assicurando standard di personale omogenei sul territorio nazionale, il pieno turn over e una copertura stabile delle funzioni essenziali. Senza stanziamenti certi e pluriennali, il sistema rischia di restare in una condizione permanente di precarietà finanziaria e organizzativa, limitandosi a tamponare le urgenze senza risolvere le cause strutturali.

MISURE IN MATERIA DI ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA DELLE COMUNITÀ ITALIANE RESIDENTI ALL'ESTERO

ART. 101.

(Elezioni dei Comitati degli italiani all'estero e del Consiglio generale degli italiani all'estero)

L'articolo ribadisce il principio secondo cui le comunità italiane residenti all'estero devono disporre di propri organismi di rappresentanza — i Comitati degli Italiani all'Estero (COMITES) e il Consiglio Generale degli Italiani all'Estero (CGIE) — e che le elezioni di tali organismi sono previste e disciplinate dalla legge.

Si tratta di un elemento fondamentale di democrazia e di giustizia nei confronti dei cittadini italiani residenti fuori dal territorio nazionale, in quanto riconosce il loro diritto ad essere coinvolti e rappresentati nelle decisioni che li riguardano.

La norma prevede inoltre che, nei casi in cui le elezioni vengano rinviate, i componenti uscenti restino in carica fino all'insediamento dei nuovi organismi, assicurando così continuità nei servizi ed evitando vuoti istituzionali che potrebbero lasciare la comunità all'estero priva di una rappresentanza attiva.

Commento

L'articolo consente il rinvio delle elezioni per il rinnovo dei COMITES e, conseguentemente, del CGIE — come già previsto in precedenti interventi legislativi, che consentono di differire il termine ordinario per lo svolgimento delle consultazioni.

Tale possibilità, pur rispondendo a esigenze organizzative o contingenti, può tuttavia generare alcune criticità:

- perdita di legittimità democratica, qualora gli organismi restino in carica per periodi eccessivamente lunghi oltre la scadenza naturale;
- indebolimento del legame con la comunità italiana, se la rappresentanza appare "datata" o poco rinnovata.

Anche se la legge disciplina in modo dettagliato modalità, tempistiche e requisiti per candidarsi e per votare, la realtà operativa presenta varie difficoltà: scarsa informazione verso le comunità, problemi logistici e bassa affluenza alle urne.

Tutto ciò riduce l'efficacia della norma: non basta che la legge preveda le elezioni, è necessario che esse siano effettive, partecipate e accessibili.

La normativa stabilisce che, nelle circoscrizioni consolari con almeno 3.000 cittadini italiani, possa essere istituito un COMITES (o più d'uno, se l'area è particolarmente estesa), mentre il CGIE opera come organo di rappresentanza centrale e di coordinamento.

Tuttavia, le comunità italiane all'estero sono spesso molto numerose, diffuse e diversificate, e ciò pone la questione se le attuali strutture siano sempre adeguate, in termini di risorse, competenze e capacità di collegamento con le sedi consolari e con le istituzioni italiane.

È fondamentale che i COMITES e il CGIE non siano soltanto organi di facciata, ma dispongano di una reale capacità di interlocuzione con ambasciate e consolati, con il Ministero competente e con le istituzioni locali dei Paesi ospitanti. Se tale legame risulta debole, la rappresentanza rischia di ridursi a una forma priva di sostanza.

Per rendere più efficace il sistema, sarebbe opportuno:

- garantire maggiore informazione alle comunità italiane all'estero riguardo alle elezioni (scadenze, candidature, requisiti, modalità di voto, anche elettroniche se previste);
- prevedere l'aggiornamento continuo delle liste AIRE e degli aventi diritto, per assicurare rappresentanza effettiva e aggiornata;
- valutare forme di voto più flessibili, come il voto elettronico nei Paesi dotati di adeguate infrastrutture, purché siano garantiti alti standard di sicurezza e trasparenza;
- rafforzare il ruolo operativo dei COMITES e del CGIE, dotandoli di risorse, strumenti e competenze adeguate, affinché possano davvero svolgere funzioni di raccordo e di rappresentanza attiva.

In conclusione, l'articolo rappresenta un passo significativo nel riconoscimento della partecipazione democratica degli italiani all'estero e nella costruzione di una struttura rappresentativa volta a garantire che le loro esigenze siano ascoltate.

Tuttavia, come spesso accade, la norma è solo un punto di partenza: la sua reale efficacia dipende dalla qualità dell'attuazione, dal coinvolgimento delle comunità e dalla trasparenza e solidità organizzativa degli organismi chiamati a rappresentarle.

RIFINANZIAMENTI, DEFINANZIAMENTI, RIPROGRAMMAZIONI, RIMODULAZIONI

In base alle norme in vigore, alla relazione tecnica al disegno di legge di bilancio deve essere allegato un prospetto conoscitivo degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti da riprogrammazioni e da variazioni quantitative (definanziamenti e rifinanziamenti).

Le scelte operate dal Governo sono assai significative.

Innanzitutto, dal quadro complessivo delle variazioni quantitative (definanziamenti e rifinanziamenti) emergono tagli per il 2026 di quasi 800 milioni:

	2026	2027	2028	TOTALE
DEFINANZIAMENTI	- 1.779.508.149	-955.076.290	-537.533.701	-3.272.118.140
RIFINANZIAMENTI	981.300.000	3.155.800.000	3.854.277.778	7.991.377.778
TOTALE	-798.208.149	2.200.723.710	3.316.744.077	4.719.259.638

Di seguito le risorse delle riprogrammazioni:

	2026	2027	2028	TOTALE
RIPROGRAMMAZIONI	-67.000.000	-150.000.000	65.000.000	-152.000.000

Tra i definanziamenti segnaliamo:

- 90 milioni di euro per il 2027 del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'art. 1, c. 210, l. 213/2023;
- 123,65 milioni di euro nel triennio 2026-2028: riduzione delle risorse destinate a interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare, di cui all'art. 1, c. 334, della l. 178/2020;
- 250 milioni per il 2026 del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili.

Riguardo al Piano Nazionale Complementare (PNC) al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza istituito con il decreto-legge 59/21, sono confermati gli interventi in termini di definanziamenti e di riprogrammazioni delle misure previste. Appare chiaro che il PNC sta diventando per il governo Meloni un tesoretto da depredare ogni qualvolta si rende necessario. I tagli sono pari a ca quasi 300 milioni di euro:

DEFINANZIAMENTI	2026	2026	2027	2028 e seguenti
FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA		-90.000.000	0	-299.466.184

La riprogrammazione di interventi del PNC è pari 150 milioni di euro:

RIPROGRAMMAZIONI	2026	2026	2027	2028 e seguenti
FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA	-67.000.000	-148.000.000	65.000.000	52.000.000